

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 gennaio 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **610.** Ordinanza della Corte d'appello di Torino (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 2006) del 18 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, e sempre che la nuova prova sia decisiva e il giudice in via preliminare disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di parità delle parti.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111

Pag. 9

- N. **611.** Ordinanza della Corte d'appello di Torino (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 2006) del 12 gennaio 2006.

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Regione Piemonte - Requisiti per l'assegnazione degli alloggi - Mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile nella stessa Provincia o comprensorio - Reddito rilevante ai fini dell'assegnazione e della dichiarazione di decadenza - Riferimento al criterio del valore locativo calcolato ai sensi della legge n. 392 del 1978 - Irrazionalità - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 339/2004, 135/2004, 299/2000 e 176/2000.

- Legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, artt. 2, comma 1, lettera d), e 21, comma 1, lettera d).
- Costituzione, art. 3

» 12

- N. **612.** Ordinanza del Tribunale di Napoli (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 2006) del 31 gennaio 2006.

Terrorismo ed eversione - Elargizioni in favore delle vittime del terrorismo - Procedimento per il riconoscimento dei benefici innanzi al Tribunale in composizione monocratica - Termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per la presentazione dell'istanza - Ingiustificata diversa disciplina rispetto al procedimento per la richiesta della stessa elargizione in via amministrativa (attivabile senza limiti temporali) - Incidenza sul diritto di azione.

- Legge 3 agosto 2004, n. 206, art. 11.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 15

- N. 613. Ordinanza del Tribunale di Trani (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 2006) del 27 aprile 2006.

Poste - Responsabilità del gestore per i danni causati agli utenti del servizio postale - Esclusione totale nel caso di danni derivati da errata consegna (per colpa grave) di corrispondenza ordinaria - Privilegio irragionevole a favore della Poste Italiane S.p.A. - Ingiustificata disparità di trattamento fra contraenti nell'ambito di negozi di carattere privatistico - Richiamo alla sentenza n. 254/2002 della Corte costituzionale.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, art. 6; decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, art. 19.
- Costituzione, art. 3.....

Pag. 18

- N. 614. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Bologna del 7 giugno 2006.

Sanzioni amministrative - Sanzioni pecuniarie per l'impiego di lavoratori irregolari - Riscossione coattiva - Soggetto legittimato e modalità - Mancata individuazione - Irragionevolezza e incongruità (a fronte della espressa previsione della competenza della Agenzia delle entrate ad irrogare la sanzione) - Conseguente inutilità dello stesso procedimento di irrogazione.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2002, n. 73, art. 3, comma 5.
- Costituzione, art. 3.....

» 21

- N. 615. Ordinanza del Tribunale di Perugia (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 2006) del 20 maggio 2006.

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 (in materia di traffico e detenzione illeciti di stupefacenti) nel caso di imputato recidivo - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

» 24

- N. 616. Ordinanza del Tribunale di Perugia del 12 giugno 2006.

Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata - Previsione di un aumento obbligatorio e fisso di due terzi - Parità di trattamento di situazioni diverse - Irrazionalità - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 99, comma quarto, modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27, commi primo e terzo.....

» 27

- N. 617. Ordinanza del Tribunale di Oristano (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) del 5 maggio 2006.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104..... Pag. 30

- N. 618. Ordinanza del Tribunale di Oristano (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) del 5 maggio 2006.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104..... » 34

- N. 619. Ordinanza del Tribunale di Oristano (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) del 5 maggio 2006.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104..... » 38

- N. 620. Ordinanza del Tribunale di Oristano (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) del 5 maggio 2006.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104..... » 42

- N. 621. Ordinanza del Tribunale di Oristano (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) del 5 maggio 2006.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104..... Pag. 46

- N. 622. Ordinanza del Tribunale di Oristano (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) del 5 maggio 2006.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104..... » 50

- N. 623. Ordinanza del Tribunale di Oristano (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) del 5 maggio 2006.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104..... » 54

- N. 624. Ordinanza del Tribunale di Oristano (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) del 5 maggio 2006.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104..... » 58

- N. **625.** Ordinanza del Tribunale di Oristano (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) del 5 maggio 2006.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.....

Pag. 62

- N. **626.** Ordinanza del Tribunale di Oristano (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) del 5 maggio 2006.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.....

» 66

- N. **627.** Ordinanza del Tribunale di Oristano (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) del 5 maggio 2006.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.....

» 70

- N. **628.** Ordinanza del Tribunale di Oristano (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) del 5 maggio 2006.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.....

» 74

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 610

*Ordinanza del 18 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 2006)
emessa dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento penale a carico di Ramello Eraldo*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, e sempre che la nuova prova sia decisiva e il giudice in via preliminare disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di parità delle parti.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Ramello Eraldo, nato a Brusengo l'8 novembre 1930, assolto in primo grado con sentenza in data 20 gennaio 2003 pronunciata dal tribunale di Torino, Sez. dist. Chiaesso, sentenza contro la quale il p.m. ha proposto appello.

Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal procuratore generale, sentite le parti, la Corte osserva.

1. — Viene proposta questione di legittimità costituzionale:

dell'art. 593, comma 2, c.p.p., come sostituito dall'art. 1, legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p. e sempre che la nuova prova sia decisiva ed il giudice in via preliminare disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;

e dell'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui stabilisce che l'appello contro un sentenza di proscioglimento proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge medesima viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

2. — La questione è rilevante nel presente processo, poiché questa Corte d'appello dovrebbe dichiarare inammissibile l'appello proposto dal p.m., in applicazione della disposizione transitoria dell'art. 10, comma 2, legge 20 febbraio 2006, n. 46, trattandosi di appello proposto prima dell'entrata in vigore di detta legge.

3. — La questione non è manifestamente infondata, in quanto:

la Costituzione stabilisce, al primo periodo del secondo comma dell'art. 111, che il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale.

La condizione di parità riconosciuta alle parti non può intendersi limitata alla fase anteriore alla pronuncia del giudice giacché, sia per comune nozione che per quanto stabilito nel primo comma del citato art. 111, il termine «processo» indica l'intero *iter* attraverso il quale si attua la giurisdizione, fino alla pronuncia definitiva.

Poiché nel processo agiscono parti portatrici di interessi contrapposti, la Costituzione disciplina dunque come la legge deve regolamentare l'attribuzione alle parti delle facoltà per far valere ed eventualmente farsi vedere accogliere le loro pretese.

Nel processo penale il p.m. esercita la pretesa punitiva che discende direttamente dal principio costituzionale (art. 112) dell'obbligatorietà dell'azione penale. L'imputato resiste a tale pretesa, ed esercita il diritto, anch'esso costituzionalmente garantito (art. 24, 25, 27), di veder dichiarata la propria innocenza «o, se colpevole, di vedersi irrogata una sanzione equa conforme al principio di cui all'art. 27.3».

L'art. 593 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nel primo comma prevede che il p.m. e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna, mentre nel secondo comma consente a dette parti di appellare contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p. ed a condizione che la nuova prova sia decisiva — stabilendo altresì che il giudice, se in via preliminare non dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara inammissibile l'appello.

E per gli appelli proposti prima dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006, l'art. 10, comma 2 della stessa legge neppure prevede la suddetta deroga alla inammissibilità dell'appello contro la sentenza di proscioglimento.

Benché le citate norme riguardino sia il p.m. che l'imputato, ciò solo «in apparenza» rispetta il principio costituzionale di parità delle parti, essendo del tutto evidente che, in relazione alle loro contrapposte pretese, la sentenza di proscioglimento ha una portata assolutamente diversa, poiché stabilisce la soccombenza di quella del primo e la vittoria di quella del secondo.

Per altro verso, di fronte ad una sentenza di condanna, che respinge la pretesa dell'imputato di veder dichiarata la propria innocenza (e, almeno sotto l'aspetto essenziale, accoglie la pretesa del p.m.), l'imputato conserva il diritto di appellare — fatta salva la già preesistente eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 593 c.p.p. —, senza alcuna limitazione, ed in specie senza la relevantissima condizione di dedurre *ex art. 603, comma 2 c.p.p.* una nuova prova decisiva.

Tenuto conto delle contrapposte pretese delle parti, e pur considerata la diversità delle funzioni dalle stesse svolte nel processo, non si ravvisa razionalità e coerenza, né attuazione del principio costituzionale di parità (effettiva, e non soltanto apparente), tra il riconoscimento all'imputato condannato del diritto incondizionato di appellare e la preclusione per l'accusa di servirsi dello stesso rimedio in caso di proscioglimento, se non alla strettissima condizione sopra indicata.

Pertanto, deve ritenersi — o, quantomeno, non è manifestamente infondato ritenere — che le norme in questione violano il principio sancito dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

Allo stesso modo, non pare infondato ravvisare un contrasto anche col parametro costituzionale della «ragionevolezza», quale si ricava dall'art. 3 della Costituzione.

Invero, nessun criterio di ragione né alcuna peculiare finalità riconosciuta dal legislatore appaiono giustificare una disciplina che squilibra fortemente i rapporti tra accusa e difesa.

E la irragionevolezza della introdotta riforma emerge anche sotto un altro profilo. Invero, posto che, nel già ricordato «apparente» rispetto del principio di parità, il p.m. e l'imputato sono accomunati nel diritto di appellare contro le sentenze di condanna, appare privo di razionale giustificazione riconoscere al p.m. il potere di appellare di fronte ad errori «marginali» della sentenza (di condanna), ed invece negarglielo (salvo la limitata eccezione prevista nel comma 2 del «nuovo» art. 593 c.p.p.) di fronte a ben più «sostanziali» errori della sentenza (di proscioglimento).

Né vale obiettare che altre riforme hanno già nel corso del tempo ristretto le facoltà processuali del p.m. rispetto a quelle riconosciute all'imputato e che tali riforme hanno superato il vaglio di costituzionalità. È qui il caso di richiamare la formulazione dell'art. 443.3 c.p.p. (che esclude la possibilità di appello da parte del p.m. della sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, anche dopo l'eliminazione del presupposto del consenso del p.m. al rito *ex legge n. 479/1999*) ritenuta non in contrasto con la norma costituzionale dell'art. 111 dalla Corte cost. con ordinanza n. 421/2001. Ma i motivi che la Corte aveva posto a fondamento della propria pronuncia non appaiono estensibili anche alla riforma attuale; e ciò per più ragioni:

trattandosi di giudizio abbreviato, la Corte costituzionale ha, in sostanza, ritenuto che la rinuncia da parte dell'imputato ad altro dei principi cardine del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) giustifica l'asimmetria che l'art. 443.3 c.p.p. produce nel sottrarre al p.m. la facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di abbreviato;

il predetto restringimento delle facoltà di appello per il p.m. ha come presupposto la pronuncia di una sentenza di condanna, che è pur sempre realizzazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (restando frustrata soltanto la sua pretesa relativa al trattamento sanzionatorio, pretesa che non è di rango costituzionale e che dunque può ben soccombere innanzi all'esigenza costituzionale di brevità del processo);

sostanzialmente differente è la situazione di diritto in cui si cala la riforma di cui al legge n. 46/2006, perché, in primo luogo, sottrae al p.m. la possibilità di appellare (salvo l'ipotesi di cui s'è detto) contro sentenze di proscioglimento, che costituiscono la negazione della pretesa punitiva da lui impersonata per conto dello Stato; in secondo luogo, la riforma si applica indifferentemente a tutti i tipi di giudizio, sicché la introdotta «asimmetria» non trova alcuna giustificazione che sia riconnessa a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato comportino il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, stesso codice, e sempre che la nuova prova sia decisiva ed il giudice in via preliminare disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; nonché dell'art. 10, comma 2, della predetta legge n. 46 del 2006, nella parte in cui stabilisce che l'appello contro un sentenza di proscioglimento proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge medesima viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile; in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, 18 maggio 2006

Il Presidente: WITZEC

N. 611

Ordinanza del 12 gennaio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 2006)

emessa dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile promosso da Semprini Maria Teresa contro Comune di Torino

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Regione Piemonte - Requisiti per l'assegnazione degli alloggi - Mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile nella stessa Provincia o comprensorio - Reddito rilevante ai fini dell'assegnazione e della dichiarazione di decadenza - Riferimento al criterio del valore locativo calcolato ai sensi della legge n. 392 del 1978 - Irrazionalità - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 339/2004, 135/2004, 299/2000 e 176/2000.

- Legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, artt. 2, comma 1, lettera d), e 21, comma 1, lettera d).
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1368/04 R.G. promossa da Semprini Maria Teresa, vedova Lacusa, residente in Torino, c.so Taranto n. 80, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dagli avvocati prof. Claudio Dal Piaz ed Oreste Longhi del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Torino, via S. Agostino n. 12, come da procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello, parte attrice appellante;

Contro Comune di Torino, con sede nel Palazzo di Città, Torino, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Maria D. Cisaro e Giuseppina Gianotti, in forza di procura generale alle liti (rogito notaio D'Ambrosi in data 11 febbraio 2002 rep. 43594/12344) e presso le stesse elettivamente domiciliato in Torino, Avvocatura comunale, piazza Palazzo di Città n. 1, parte convenuta appellata.

1. — Premesso che con ricorso 11 agosto 1993 al pretore di Torino, *ex art.* 11 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, Semprini Maria Teresa chiese che fosse dichiarata la nullità del decreto in data 16 luglio 1993, notificatole il 16 luglio 1993, con il quale il subcommissario Settore amministrativo XXI Edilizia abitativa del Comune di Torino la dichiarava decaduta dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Torino, corso Taranto n. 80, quartiere 45, alloggio 23;

che la decadenza era stata dichiarata «ai sensi dell'art. 21, lettera d) della legge Regione Piemonte del 10 dicembre 1984, n. 64», per la perdita dei requisiti prescritti dalla legge stessa, e in particolare del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d) della stessa legge, richiamato dall'art. 21, comma 1, lettera d), poiché la Semprini era proprietaria di un immobile sito in Ulzio (Torino), della superficie di mq 40 circa, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, era superiore al valore locativo di alloggio con condizioni medie abitative nell'ambito regionale, indicato dalla legge regionale in lire 10 milioni;

che la ricorrente allegava che il valore locativo dell'immobile, calcolato in base alla legge n. 392/1978 risultava, dalla perizia da essa stessa presentata nel corso del procedimento amministrativo, di lire 10.382.112; che tuttavia la predetta perizia era «errata per eccesso», perché fondata su un errato coefficiente di vetustà, mentre, in base alla nuova perizia che produceva in giudizio, il valore locativo dell'immobile ammontava a lire 9.535.387, ed era quindi inferiore al limite previsto dal citato art. 2, primo comma, lett. d) della legge regionale;

che il comune di Torino si costituì eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo, e contestando il ricorso nel merito;

che il pretore, con sentenza 28 gennaio 1998, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

che la Semprini impugnò la detta decisione dinanzi al Tribunale di Torino, il quale, con sentenza 14 luglio 2000, in riforma dell'appellata sentenza, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario e rimise le parti dinanzi al primo giudice;

che detta sentenza è passata in giudicato;

che con atto di citazione notificato l'11 gennaio 2001 la Semprini ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, quale giudice di primo grado, ribadendo le domande e le difese già formulate dinanzi al pretore;

che il Comune di Torino si è costituito chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del decreto di decadenza;

che il tribunale, con sentenza 4 marzo 2004, ha respinto la domanda della Semprini, sul rilievo che dalla consulenza tecnica esperita era stato accertato che il valore locativo dell'immobile in Ulzio di proprietà dell'attrice ammontasse a lire 12.358.305;

che con atto notificato il 1° giugno 2004 la Semprini ha proposto appello avverso la decisione del tribunale, lamentando, nel merito, l'eccessività del valore locativo accertato dal consulente; sostenendo che l'art. 2, lett. d) della legge regionale n. 64 del 1984 debba essere interpretata nel senso che si debba aver riguardo al criterio delle condizioni abitative medie nell'ambito regionale in esso menzionate, e non al valore locativo determinato ai sensi della legge n. 392/1978; il che sarebbe confermato dal fatto che la delibera del CIPE 13 marzo 1995 ha eliminato il riferimento a tale ultimo criterio,

che un alloggio di 40 mq circa non può considerarsi adeguato alla condizione abitativa media di un nucleo familiare di tre persone, come quello della Semprini;

che la parte ha eccepito altresì l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) della legge Regione Piemonte n. 64 del 1984, nel testo vigente all'epoca dell'emanazione del decreto impugnato, per contrasto con gli artt. 2 e 3 e 97 della Costituzione.

2. — Ritenuto che alla fattispecie in esame è applicabile, *ratione temporis*, l'art. 2, comma 1, lett. d) della detta legge, nella formulazione vigente alla data dell'emissione del decreto di decadenza impugnato, il quale prevedeva, quale requisito per l'ammissione all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, che l'aspirante non fosse titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso ed abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, fosse almeno pari al valore locativo di alloggio con condizioni abitative medie nell'ambito regionale, e che detto valore locativo medio è determinato in lire 10 milioni; che la decadenza della Semprini dall'assegnazione dell'alloggio è stata pronunciata in base all'art. 21, comma 1, lett. d) della detta legge regionale, che prevede tale decadenza nei confronti di chi «abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui al precedente art. 2»;

che dette norme, nella parte in cui dispongono che il valore locativo dell'alloggio di proprietà dell'assegnatario sia determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, appaiono in contrasto con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione, per l'incongruità del criterio adottato per la determinazione del valore di detto immobile, individuato negli indici di cui alla predetta legge n. 392/1978, in quanto l'impostazione di fondo della disciplina dell'equo canone è ormai da considerare superata.

Le vigenti disposizioni in materia di locazioni abitative, infatti, rimettendo alla libera contrattazione delle parti ed ai variabili equilibri del mercato degli affitti la determinazione dei canoni di locazione, superano i precedenti indici convenzionali e coefficienti di valutazione utilizzati nella citata legge n. 392 del 1978, che davano luogo ad un parametro del valore locativo, che si poteva considerare oggettivo ed uniforme su tutto il territorio nazionale, anche se ritenuto già allora scarsamente rappresentativo del reddito immobiliare; tale difetto di rappresentatività del reddito è divenuto tanto più evidente dopo l'introduzione dei cosiddetti «patti in deroga» previsti dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 e dopo l'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha incentrato la disciplina della materia sulla libera contrattazione delle parti, suscettibile pertanto di essere influenzata dalle particolari situazioni di mercato, oltre che dalle soggettive valutazioni economiche, così da rendere ben possibili, a parità di condizioni, sensibili variazioni d'importo del canone, anche in relazione alla località in cui è situato l'immobile.

Le norme impuginate fondano dunque la preclusione all'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica non su un indice oggettivo di valutazione del cespite immobiliare in questione, quanto piuttosto, in modo irragionevole, sul presupposto di un tipo di reddito (il valore locativo previsto dalla legge n. 392 del 1978), che non può essere, per le ragioni già dette, rivelatore del valore effettivo del bene stesso, né indice idoneo ad esprimere il fabbisogno abitativo. L'incongruità della scelta legislativa regionale appare tanto più evidente se si considera che la delibera

del Cipe del 13 marzo 1995, in materia di edilizia residenziale pubblica, ha modificato sul punto la precedente delibera del 19 novembre 1981, eliminando il criterio del valore locativo dalla previsione del requisito della mancanza di titolarità di diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

3. — Osservato che la Corte costituzionale con sentenze n. 176 del 2000 e n. 299 del 2000, e con pronunce più recenti, n. 135 e n. 339 del 2004, ha già dichiarato l'illegittimità di identiche disposizioni contenute in altre leggi regionali, e, in particolare dell'art. 5, comma 1, lettera *d*) e 38, comma 1 lettera *d*), della legge della regione Toscana n. 25 del 1989, (sentenza n. 339 del 2004): dell'art. 6, comma 1, lettera *d*) della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10, (sentenza Corte cost. n. 135 del 2004), nelle parti in cui individuavano il reddito immobiliare rilevante ai fini, rispettivamente, dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, affermando l'irragionevolezza di tale scelta, poiché il valore locativo così configurato non può oggi costituire adeguato parametro di valutazione del cespite immobiliare di cui sia titolare l'interessato (sentenza n. 299/2000), dopo che l'abrogazione dell'art. 12 della citata legge n. 392/1978 che stabiliva le diverse basi del calcolo del valore locativo ai fini dell'equo canone per le locazioni abitative ha sostanzialmente privato di significato i precedenti indici convenzionali e coefficienti correttivi di valutazione su cui appunto tale valore si basava; e il regime legale delle locazioni urbane introdotto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è profondamente mutato nell'impostazione e nella disciplina rispetto a quello stabilito dalla legge n. 392/1978 (sentenza n. 176 del 2000).

4. — Ritenuto infine che la questione di legittimità costituzionale è rilevante nel presente processo, perché la decadenza della Semprini dall'assegnazione è fondata proprio sull'applicazione del criterio previsto dalle norme impugnate;

che di conseguenza deve disporsi la sospensione del presente giudizio e la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché la notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei ministri;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1; 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d) e dell'art. 21, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, nel testo originario, applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché la notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del presente processo;

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e per gli ulteriori incumbenti.

Così deciso, nella Camera di consiglio, in Torino, il 14 dicembre 2005.

Il Presidente: BONADIES

N. 612

Ordinanza del 31 gennaio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Magno Giovanni contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro

Terrorismo ed eversione - Elargizioni in favore delle vittime del terrorismo - Procedimento per il riconoscimento dei benefici innanzi al Tribunale in composizione monocratica - Termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per la presentazione dell'istanza - Ingiustificata diversa disciplina rispetto al procedimento per la richiesta della stessa elargizione in via amministrativa (attivabile senza limiti temporali) - Incidenza sul diritto di azione.

- Legge 3 agosto 2004, n. 206, art. 11.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 10098/2005, promossa da Giovanni Magno, elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avv. Sergio Turturiello, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione, ricorrente;

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici per legge domiciliano in Napoli, alla via Armando Diaz n. 11, resistenti, avente ad oggetto: riconoscimento dei benefici *ex lege* n. 106/2004.

Il giudice, letti gli atti, osserva.

IN FATTO

Con ricorso depositato in 22 marzo 2005, Giovanni Magno, premesso che il 23 dicembre 1984 si trovava a bordo del treno rapido 904, oggetto di un attacco terroristico nella grande galleria dell'appennino tra Verino e S. Benedetto nel corso del quale 15 persone persero la vita e ne rimasero ferite altre 268; che a seguito di tale evento, in data 29 settembre 1992, per il persistere di una dolenzia al rachide dorsale e di una sindrome ansiosa depressiva, era stato sottoposto a visita medica collegiale dalla CMO di Caserta, che gli aveva riconosciuto il persistere di turbe ansiose con esiti di contusione del rachide dorsale, accertando un'invalidità lavorativa pari al 30%; che tale valutazione era stata confermata dal collegio medico legale del Ministero della difesa il 16 giugno 1994; che su tali basi aveva ottenuto il riconoscimento della speciale elargizione, pari a circa 26.000 euro, prevista dalla legge n. 302/1990; che, tuttavia, tali somme non erano adeguatamente riparatorie; che la legge n. 206/2004 aveva riconosciuto alle vittime del terrorismo ulteriori benefici, tra cui la possibilità di ottenere l'elargizione prevista dalla legge n. 302/1990 commisurando l'invalidità riportata in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale, e la possibilità di ottenere la rivalutazione delle percentuali di invalidità riconosciute tenendo conto dell'eventuale aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale; che nel caso di specie occorreva tener conto anche del danno esistenziale; ciò premesso, ha chiesto che il tribunale, fissata l'udienza, accertasse il diritto della Angelini a percepire la somma prevista dalla legge n. 302/1990 a seguito del ricalcolo effettuato secondo i parametri previsti dalla legge n. 206/2004, dichiarando il diritto ad ottenere le somme che fossero risultate dovute per effetto della rivalutazione in considerazione anche del danno biologico, morale ed esistenziale, e che condannasse, per l'effetto, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'interno alla corresponsione delle somme dovute, oltre che al pagamento delle spese di lite.

Fissata l'udienza di comparizione, si sono costituite le amministrazioni resistenti che, premesso che il ricorso era inammissibile, in quanto tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di sei mesi fissato dalla legge n. 206/2004; che, ancora, nel merito, mancavano i presupposti previsti dalla citata normativa, dal momento che il ricorrente non aveva prodotto la documentazione indicata dall'art. 11, presupposto per il conseguimento della rivalutazione, rendendo di conseguenza non agevole neanche il diritto di difesa delle amministrazioni; che infine in alcun caso poteva essere accolta la richiesta di rivalutazione delle somme dovute in forza del c.d. danno existen-

ziale, posto che la legge n. 206 contempla unicamente il danno biologico e morale; tutto ciò premesso, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché tardivo; in subordine, per il rigetto nel merito dell'avverso ricorso.

Nel corso della prima udienza il giudice, ritenute le eccezioni preliminari sollevate dalle amministrazioni resistenti astrattamente idonee a definire il giudizio, ha fissato l'udienza per le conclusioni, nel corso della quale le parti si sono riportate ai rispettivi atti, eccedendo tra l'altro la ricorrente l'incostituzionalità della legge n. 206/2004 relativamente al termine per la proposizione della domanda; il giudice si è quindi riservato di decidere, assegnando alle parti termini per memorie, applicando analogicamente il disposto dell'art. 190 c.p.c.

IN DIRITTO

Va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 206/2004.

La legge in oggetto attribuisce alle vittime del terrorismo o ai loro congiunti una serie di benefici, ad integrazione di quelli già riconosciuti da precedenti leggi. Tra gli altri, gli artt. 5 e 6 fissano la misura delle elargizioni previste dalla legge n. 302/1990, determinano l'entità di uno speciale assegno vitalizio, consentono l'erogazione in favore dei congiunti superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità di due annualità di pensione ed attribuiscono il diritto alla rivalutazione di tutti i precedenti benefici tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.

Già da un punto di vista sostanziale, non pare del tutto chiaro il senso di una rivalutazione (che parrebbe una mera operazione aritmetica di adeguamento) che implichi anche la considerazione di ulteriori voci di danno.

Il dubbio di legittimità costituzionale, però, sorge, ad avviso di questo giudice, in relazione alle modalità che il legislatore ha fissato per la realizzazione dei diritti che ha inteso attribuire alle vittime del terrorismo.

Ed infatti, la citata legge configura un doppio binario di tutela, l'uno amministrativo (artt. 13 e 14) e l'altro giurisdizionale (artt. 11 e 12).

In via amministrativa, la legge prevede innanzitutto che «la competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima... agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione» (art. 13). In ogni caso, ed a prescindere dunque dai tentativi per giungere ad una bonaria soluzione «il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'art. 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura - ufficio territoriale del Governo...» (art. 14).

Dunque, se ben si intende, gli interessati, a prescindere da eventuali soluzioni transattive, possono presentare, e senza limiti di tempo, formali domande alle Prefetture che dovranno rispondere entro quattro mesi.

Nulla dice la legge in relazione ad eventuali controversie che possano originare da possibili dinieghi o accoglimenti parziali ad opera dell'ufficio territoriale di Governo: ma ciò non rileva in questa sede.

Ciò che importa, invece, è che gli artt. 11 e segg. dettano (in modo anche qui non del tutto chiaro) un procedimento (che configura un ennesimo rito civile a se stante, con regole sue proprie) evidentemente per il riconoscimento di quegli stessi benefici, ed in particolare — come nel caso di specie — per il riconoscimento della rivalutazione delle prestazioni già in precedenza accordate secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6. Ma, a differenza di quanto previsto per le richieste in via amministrativa, per il procedimento giurisdizionale è fissato un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La questione che si intende sottoporre a codesta Corte appare rilevante nel caso di specie, in quanto la difesa dell'amministrazione convenuta ha ritualmente eccepito la tardività dell'azione instaurata, dal momento che, pubblicata la legge in data 11 agosto 2004 ed entrata in vigore il successivo 26 agosto, il ricorso è stato depositato in cancelleria il successivo 22 marzo 2005, e dunque oltre il termine di legge (anche a voler far decorrere il termine con esclusione del periodo di sospensione feriale).

A nulla vale osservare, come fa il ricorrente negli scritti conclusivi, che il termine in questione non è qualificato dalla legge come perentorio la distinzione fissata dal codice di rito, agli artt. 152 e segg. tra termini perentori ed ordinatori è, infatti, finalizzata solo a determinare l'improrogabilità dei primi a fronte della prorogabilità dei secondi, ma solo prima della loro scadenza, caso che qui, evidentemente, non ricorre.

Ciò di cui si dubita è che la previsione di un sistema a doppio binario, con due strumenti alternativi di tutela, l'uno amministrativo, da instaurare senza termini espliciti per l'interessato, e l'altro giurisdizionale, sottoposto invece ad un ristrettissimo termine per l'instaurazione del procedimento innanzi al giudice civile, sia compatibile con gli artt. 24 e 3 Cost.

In particolare, poiché non pare desumersi dalla legge alcuna graduazione tra gli strumenti attribuiti per conseguire i benefici accordati; e poiché in particolare non pare dubitabile che le vittime delle stragi terroristiche o i loro congiunti possano rivolgersi direttamente al giudice, senza percorrere un preventivo iter amministrativo (cosa che del resto sarebbe impossibile a fronte di termini di azione così ridotti); sussiste ad avviso di questo giudice un dubbio circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del meccanismo congegnato dal legislatore in ordine ai tempi di accesso al giudice civile.

In sostanza, il legislatore si è indotto a riconoscere una serie di benefici ad una categoria di cittadini particolarmente provati da tristi e gravi vicende che, a partire dal 1° gennaio 1961 (*cf.* art. 15), hanno sconvolto la vita civile e democratica del Paese; ma, con una legge approvata in pieno periodo estivo ed a distanza anche di 43 anni dai fatti, ha subordinato la possibilità concreta di riconoscimento di siffatti benefici ad un'azione da intraprendere entro un termine irragionevolmente breve (da ciò il riferimento anche all'art. 3 Cost. ed al canone generale di ragionevolezza), tale da rendere di fatto, se non impossibile, quanto meno molto difficile la proposizione della domanda e, dunque, la tutela giudiziaria dei propri diritti.

Tanto premesso in fatto e diritto, non ravvisandosi la possibilità di superare, in via interpretativa, il cennato dubbio attraverso diverse soluzioni, vista l'univocità del termine fissato dal legislatore, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata.

Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206, nella parte in cui consente l'instaurazione del procedimento civile innanzi al tribunale in composizione monocratica per il riconoscimento dei diritti accordati dalla stessa legge nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Napoli, addì 30 gennaio 2006

Il giudice: CATALDI

N. 613

Ordinanza del 27 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Molfetta, nel procedimento civile promosso da Fornari Ignazio contro Poste italiane S.p.A.

Poste - Responsabilità del gestore per i danni causati agli utenti del servizio postale - Esclusione totale nel caso di danni derivati da errata consegna (per colpa grave) di corrispondenza ordinaria - Privilegio irragionevole a favore della Poste Italiane S.p.A. - Ingiustificata disparità di trattamento fra contraenti nell'ambito di negozi di carattere privatistico - Richiamo alla sentenza n. 254/2002 della Corte costituzionale.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, art. 6; decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, art. 19.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento n. 18235/2002 R.G.C., pendente tra Fornari Ignazio, nato a Molfetta il 17 dicembre 1959 ed ivi domiciliato alla via Majer n. 44, attore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo de Lillo e dall'avv. Giulio Guarino, nonché elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi difensori in Molfetta alla via Tattoli n. 6/O; Poste italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* prof. E. Cardì, convenuta, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Pesante, nonché elettivamente domiciliata presso l'Ufficio P.T. di Molfetta Centro, in piazza Principe di Napoli n. 1; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 del d.P.R. n. 156/1973 e 19 del d.lgs. n. 261/1999 per i seguenti motivi.

PREMESSA

Con l'atto di citazione notificato l'11 ottobre 2002 Fornari Ignazio esponeva quanto segue: l'I.N.P.S. di Bari, dando mandato alla Banca 121, aveva inviato all'indirizzo di via Majer, 44, domicilio dell'istante dal giugno/luglio 2001, missive contenenti tre assegni intestati all'istante per complessivi euro 5.265,14; la corrispondenza, per cause ignote, era stata dirottata a Giovinazzo alla via Firenze, come sostenuto dal direttore dell'agenzia di Molfetta; l'addetto al servizio aveva giustificato l'iniziativa sulla base di una richiesta asseritamente avanzata dal Fornari, in realtà proveniente da soggetto non identificato con appositi documenti e priva di timbro attestante la data della ricezione, e comunque accolta sulla scorta della semplice esibizione di un certificato di residenza in Giovinazzo dal 1988; anche la corrispondenza successiva all'aprile 2002 era stata sempre recapitata in via Majer n. 44; ne era derivato un danno pari alle somme portate dai titoli, rimessi a soggetto diverso; obbligata al risarcimento era pertanto la Poste italiane S.p.A.

Tanto premesso, l'attore citava in giudizio le Poste italiane S.p.A. per sentire accertare la responsabilità per i fatti indicati e condannare al risarcimento del danno pari alla somma dinanzi citata, o a quella equa di giustizia una volta comunque rimesso quell'importo, oltre spese del giudizio da distrarsi a favore dei difensori anticipatari.

La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.

In particolare la società evidenziava le seguenti circostanze: presso l'ufficio postale di Molfetta era stata depositata una richiesta di cambio di domicilio sottoscritta dal Fornari per l'invio della corrispondenza a Giovinazzo in via Firenze n. 30; il responsabile della sportelleria, Di Gennaro Cataldo, aveva corretto la forma dell'istanza, alla quale era stato allegato un certificato di residenza del Fornari in Giovinazzo; il portalelettere della zona 26 aveva siglato la richiesta il 4 aprile 2002; fino a quel momento tutta la posta era stata recapitata in via Majer a Molfetta; l'attore non aveva precisato chi avesse ricevuto la lettera ed incassato gli assegni; nessuna responsabilità dell'ufficio postale ricorreva al di fuori dei casi e dei limiti fissati dall'art. 6 del codice postale approvato con d.P.R. n. 156/1973; la clausola limitativa della responsabilità aveva superato il vaglio di costituzionalità della Consulta.

Rilevanza della questione e non manifesta infondatezza

In punto di fatto non vi sono dubbi sugli accadimenti.

L'I.N.P.S. di Bari, dando mandato alla Banca 121, aveva inviato all'indirizzo di via Majer, 44, domicilio dell'istante dal giugno/luglio 2001, missive contenenti tre assegni intestati all'istante per complessivi euro 5.265,14.

La corrispondenza era stata invece consegnata all'indirizzo di Giovinazzo, via Firenze n. 30, in forza di una istanza rivolta in tal senso al direttore dell'ufficio postale di Molfetta e ad apparente firma di Fornari Ignazio.

Operato il disconoscimento della sottoscrizione dell'istanza nel presente giudizio, non è stata chiesta chiaramente una verifica ed in ogni caso non è stato prodotto l'originale, sicché il documento non può assumere rilevanza probatoria.

Si è invero giustamente osservato in giurisprudenza che la norma di cui all'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espreso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche, cui legittimamente vengono assimilate quelle fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale (che, pur tendente ad impedire l'attribuzione della stessa efficacia probatoria dell'originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità *aliunde*, anche tramite presunzioni), quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione (che, invece, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione, da parte di chi ebbe a presentarlo ed intenda comunque avvalersene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verifica — non ammessa per le copie — di cui all'art. 216 cod. proc. civ.).

Delineati siffatti profili, occorre stabilire se in tale caso sia ravvisabile una responsabilità dell'ufficio postale.

Posto che il rapporto tra la società per azioni e l'utente (per utenti si intendono sia il mittente che il destinatario, come previsto dal d.lgs. n. 261/1999) si sviluppa non più con connotazioni, autoritative, rispetto all'Amministrazione originariamente in condizioni di monopolio nel servizio, ma in termini puramente contrattuali, per un servizio fornito dietro pagamento di un corrispettivo, consegue la assunzione della responsabilità tra quelle di inadempimento derivato dalla «violazione dell'obbligo *ex contractu* di trasporto e consegna al destinatario del plico», «senza che sia evidentemente possibile introdurre una arbitraria quanto ingiustificata distinzione, facendone discendere una differente qualificazione (in termini "extracontrattuali o aquiliani") delle relativa responsabilità», sul piano delle conseguenze derivate dallo stesso inadempimento (v. per riferimenti Cass. civ., sez. I n. 4619/1998).

L'art. 6 del codice postale e delle telecomunicazioni contiene, anche per i servizi postali, una regola generale volta a sancire l'esclusione di una responsabilità delle Poste italiane S.p.A. «fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge».

La Corte costituzionale ha riconosciuto che, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, è sempre possibile delineare «una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio ed all'esigenza del contenimento dei costi».

Tuttavia, proprio con la sentenza n. 254 del 20 giugno 2002, la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 nella parte in cui dispone che l'amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrino alcuna responsabilità per il mancato recapito del telegramma.

È indubbio che siffatta pronunzia abbia tratto fondamento dalla considerazione che per i telegrammi non fosse normativamente prevista una limitazione di responsabilità ma addirittura fosse sancita irragionevolmente «una totale esclusione delle responsabilità del gestore nei confronti degli utenti del servizio», esclusione risultata dunque «in aperto contrasto con la definitiva perdita del carattere autoritativo degli atti con cui si estrinseca il rapporto tra il gestore e gli utenti».

Ecco perché la Consulta ha riconosciuto che quella esclusione di qualsiasi responsabilità per il mancato recapito di un telegramma rappresentasse «un anacronistico privilegio... lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza» ed ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui escludeva, «in mancanza di speciali norme di legge», ogni tipo di responsabilità.

La chiusura della motivazione della sentenza appare illuminante, nella direzione considerata, contenendo la specificazione che «appartiene alla sfera di discrezionalità legislativa apportare, per il caso suddetto, una deroga al diritto comune della responsabilità civile che realizzi un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze proprie del gestore del servizio telegrafico e quelle, non meno importanti, degli utenti del servizio medesimo».

Ciò vale a ritenere che sia conciliabile con i principi costituzionali una limitazione della responsabilità e che l'incompatibilità sussista solo in presenza di una esclusione totale della stessa responsabilità.

Proprio tali argomentazioni sono servite alla medesima Corte per giustificare, «tenendo conto del basso prezzo di un servizio non destinato al trasporto di oggetti di valore», l'esclusione del risarcimento dei danni, oltre la misura dell'indennità commisurata al diritto di raccomandazione, in caso di perdita di una lettera raccomandata (sentenza n. 50/1992).

Nella sentenza n. 463/1997 la Corte costituzionale ha ribadito che in siffatta ipotesi «non vi è, dunque, una esclusione di responsabilità ma la predeterminazione dell'indennizzo in rapporto ad un danno non prevedibile

da parte del debitore e che viene tipicamente commisurato al prezzo di un servizio non destinato al trasporto di valori»; «per quest'ultimo, invece, è richiesta l'assicurazione obbligatoria, che implica la dichiarazione del valore del contenuto della corrispondenza e, sollecitando una adeguata diligenza, determina l'assunzione di responsabilità dell'Amministrazione per l'importo corrispondente al valore reale o dichiarato».

Ciò chiarito, posto che nella specie l'errata consegna è avvenuta in relazione a corrispondenza ordinaria (lettera semplice) e non a plico raccomandato o assicurato, l'art. 6 dovrebbe imporre una totale esclusione di responsabilità in assenza di una disciplina specifica diretta a sancire limitazioni di responsabilità e ciò si porrebbe in palese contrasto con il criterio di ragionevolezza ed il principio di eguaglianza tracciati dall'art. 3 Cost.

Nel percorso motivazionale, quindi, devono rimanere fermi due pilastri interpretativi: sono ammesse limitazioni della responsabilità della società incaricata del recapito di una lettera, ma non è compatibile con la Costituzione una esclusione totale di responsabilità; la responsabilità della società opera unicamente sul piano contrattuale, anche nel rapporto con terzi beneficiari in quanto destinatari dei plichi.

Partendo da siffatti spunti ermeneutici, comunque necessari per una valutazione globale del caso, occorre ora tornare a monte del problema e chiedersi se sia imputabile alla convenuta una responsabilità per il recapito errato di una lettera.

Non vi è dubbio che il recapito di una lettera in un luogo diverso da quello indicato dall'utente all'ufficio postale incaricato della consegna valga a delineare una responsabilità della società convenuta per il caso, riscontrato nella specie, di incasso di somme portate da assegni contenuti nel plico affidati a soggetti non legittimati al ritiro.

L'esistenza di corresponsabilità di terzi (prenditore del plico e banca che ha consentito a terzi l'incasso dei titoli non trasferibili) non esclude poi la possibilità di agire per l'intero nei confronti della sola convenuta, stante il vincolo di solidarietà tra coobbligati.

La violazione, legata a colpa grave (per la consegna della lettera in un luogo non autorizzato e nelle mani di soggetti diversi da quelli legittimati alla ricezione) comporta obblighi risarcitori e non può essere edulcorata dal privilegio disegnato dall'art. 6 del d.P.R. n. 156/1973 e dall'art. 19 del d.lgs. n. 261/1999 di attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità dei servizi.

L'art. 19 richiama appunto le responsabilità dell'art. 6 del codice postale.

La normativa del d.lgs. n. 261 si applica alle Poste italiane S.p.A., come da decreto del 17 aprile 2000 del Ministero delle comunicazioni.

Da quanto esposto possono trarsi alcune conclusioni: la responsabilità della convenuta, con riferimento al servizio di corrispondenza ordinaria non raccomandata o assicurata, è stata esclusa dal legislatore ingiustificatamente, assegnando un privilegio irragionevole e creando una disparità di trattamento tra contraenti in seno a negozi di carattere privatistico (anche alla luce del disposto dell'art. 1229 c.c.); siffatta disciplina non appare conforme ai principi costituzionali secondo le indicazioni rivenienti dalle precedenti pronunzie della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Rimette la causa sul ruolo e, visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 del d.P.R. n. 156/1973 e 19 del d.lgs. n. 261/1999 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Sospende il processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Molfetta, addì 26 aprile 2006

Il giudice: GADALETA

N. 614

Ordinanza del 7 giugno 2006 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Bombo Due di Donadello Luciana & C. S.n.c. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Bologna.

Sanzioni amministrative - Sanzioni pecuniarie per l'impiego di lavoratori irregolari - Riscossione coattiva - Soggetto legittimato e modalità - Mancata individuazione - Irragionevolezza e incongruità (a fronte della espressa previsione della competenza della Agenzia delle entrate ad irrogare la sanzione) - Conseguente inutilità dello stesso procedimento di irrogazione.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2002, n. 73, art. 3, comma 5.
- Costituzione. art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 337/06 depositato il 24 gennaio 2006, avverso cartella di pagamento n. 02020050047518581 sanz. amministr. 2003, contro Agenzia entrate Ufficio Bologna 2 proposto dal ricorrente: Bombo Due di Donadello Luciana & C. S.n.c., via San Felice 93 - 40122 Bologna, difeso da: Biagi Davoli rag. Franca, rag. Lucia Davoli, via Carracci, 16 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna).

Osservando quanto segue in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 24 gennaio 2006 e diretto alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, la società Bombo Due di Donadello Luciana & C. S.n.c., con sede in Bologna via S. Felice 93 impugnava la cartella di pagamento n. 020200500475185 per complessivi euro 35.447,88, quali sanzioni pecuniarie da lavoro sommerso.

Precisava parte ricorrente che l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo era conseguente ad avviso irrogazione sanzione n. 796LS0300025/2004, notificato il 1° settembre 2004.

Eccepeva la società ricorrente che l'avviso di irrogazione sanzione non era stato mai notificato alla società e che comunque l'iscrizione deve ritenersi illegittima per difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia delle entrate rispetto al procedimento di riscossione coattiva delle sanzioni per l'utilizzo di lavoro irregolare, ex art. 3, comma 3 d.l. n. 12/2002 convertito in legge n. 73/2002, in assenza di una disposizione di legge attributiva del relativo potere alla stessa Agenzia. Veniva eccepita la illegittimità del ruolo anche sotto il profilo della mancanza di una disposizione di legge che indichi il ruolo quale strumento di riscossione coattiva delle sanzioni di che trattasi.

Infine, veniva eccepita la violazione del principio di proporzionalità fra sanzione ed entità della violazione e la ricorrente concludeva per la declaratoria di illegittimità della sanzione inflitta e annullamento della cartella impugnata.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate di Bologna 2, in via preliminare eccependo la inammissibilità del ricorso, posto che la cartella non sarebbe stata nella specie impugnata per vizi propri, risultando notificato, ma non impugnato l'atto di irrogazione delle sanzioni.

Nel merito, l'Agenzia resistente ha opposto che il potere di irrogazione delle sanzioni nella specie discende dall'art. 3, comma 5 del d.l. n. 12/2002 e che in ordine alla dedotta violazione del principio di proporzionalità fra sanzione ed entità della violazione, la Corte cost. si è già espressa con la sentenza n. 144/2005.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2006, le parti hanno discusso la controversia.

All'esito il Collegio osserva

Con riguardo alla eccezione pregiudiziale sollevata dall'ufficio di inammissibilità del ricorso contro il ruolo in ragione della mancata impugnazione del prodromico avviso di irrogazione delle sanzioni, quale atto, ormai divenuto definitivo, presupposto della stessa iscrizione a ruolo e della conseguenziale notifica della cartella di pagamento, è d'uopo rilevarne la evidente infondatezza sotto il profilo che nei confronti del ruolo e della cartella di pagamento era stato eccepito un «vizio proprio» dell'atto impugnato, quale quello relativo al difetto di legittimazione dell'ufficio con riferimento alla iscrizione a ruolo della sanzione e alla assoluta mancanza di norme attributive del potere di riscossione coattiva a mezzo ruolo delle sanzioni correlate alla evasione contributiva di che trattasi.

In relazione al merito delle eccezioni proposte da parte ricorrente, ritiene questa Commissione di sollevare questione di legittimità costituzionale nei sensi di cui in motivazione.

Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2002, n. 73, nel dettare disposizioni sulla emersione del lavoro irregolare, all'art. 3, comma 3 ha previsto le sanzioni amministrative da comminare nei confronti di ciascun lavoratore irregolare, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

Quest'ultima disposizione era stata sottoposta, da questa stessa Commissione, all'esame della Corte costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabiliva, tout court, una presunzione assoluta, invece di commisurare la sanzione alla durata di effettivo ricorso a forme di lavoro irregolare, senza consentire la prova della effettiva durata del lavoro irregolare.

La Corte costituzionale, in accoglimento delle eccezioni di incostituzionalità sollevate, con la sentenza n. 144 del 12 aprile 2005, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 3, comma 3 del d. l. n. 12/2002 nella parte in cui non ammette la possibilità di provare l'effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare.

Con riguardo al merito delle eccezioni sollevate dalla ricorrente nel presente giudizio, è d'uopo anzitutto rilevare che l'art. 3, comma 4 del d.l. n. 12/2002 ha attribuito agli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro la competenza relativa alla constatazione della violazione, riservando soltanto all'Agenzia delle entrate il potere di irrogazione della sanzione amministrativa, a norma del comma 5 dello stesso art. 3, con la precisazione che si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'art. 16.

In tal guisa, la legge inopportuna e senza una valida giustificazione di carattere sistematico, ha attribuito agli organi tributari, quali sono le Agenzie delle entrate, un potere che istituzionalmente all'evidenza esula dalla specifica competenza delle stesse, posto che la determinazione della entità della sanzione amministrativa e la irrogazione della medesima va commisurata (v. comma 3) al costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi di categoria; incidendo così in una sfera di competenza che è propria degli enti previdenziali e degli organi ispettivi preposti all'accertamento delle violazioni in materia di lavoro.

Invero, come risulta dalle disposizioni surrichiamate di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 del d.l. n. 12/2002 e dalla legge di conversione n. 73/2002, anche se con la citata sentenza della Corte cost. n. 144/2005, è stata risolta la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dello stesso articolo, tuttavia rimane ancora aperta l'altra questione relativa alla determinazione normativa della competenza a riscuotere coattivamente la sanzione amministrativa irrogata dall'Agenzia delle entrate.

Infatti, posto che all'Agenzia delle entrate è stato affidato il potere di «constatare» la violazione e di «irrogare» la speciale sanzione di che trattasi, la questione che ora si pone è nel senso di stabilire, se possa in esso ritenersi compreso anche il diverso e distinto potere di riscossione coattiva della stessa sanzione, anche a mezzo della sua iscrizione a ruolo. Il legislatore, con le disposizioni sopra citate ha ommesso ogni riferimento all'esercizio di tale potere, del quale non è alcuna menzione, di guisa che l'omissione o è indicativa di una precisa *voluntas legis* oppure si deve pensare ad una non improbabile svista del legislatore.

A questo punto è anche da chiedersi quale rilievo possa assumere il richiamo delle disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), contenuto nell'art. 3, comma 5 del d.l. n. 12/2002, osservando che tale riferimento, per il contesto normativo in cui è inserito, non può che riferirsi al solo procedimento di irrogazione della sanzione e non a quello ulteriore di riscossione, non essendo affatto plausibile che per il procedimento di riscossione della sanzione fosse sufficiente il solo e generico richiamo al d.lgs. n. 472/1997, tenuto conto che lo stesso legislatore ha sentito il bisogno di attribuire espressamente all'Agenzia delle entrate, con due specifiche disposizioni, la competenza per il solo procedimento di accertamento e di irrogazione della sanzione.

In effetti, condividendo l'interpretazione adottata dalla sentenza della CTP di Bari 8 luglio 2005, n. 59, citata dalla ricorrente, il richiamo delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 472/1997 è inserito nel comma 5 dell'art. 3 del d.l. n. 12/2002 che disciplina la competenza in ordine alla irrogazione della sanzione, di guisa che lo stesso richiamo normativo non può intendersi operato all'art. 24 del d.lgs. n. 472/1997, concernente la riscossione della sanzione inflitta.

D'altra parte, il citato art. 24, comma 1 stabilisce che per la riscossione della sanzione «si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce». Ne consegue che la stessa norma non potrebbe trovare applicazione nell'ambito di una materia che come pure precisato, «non è connessa alla violazione di disposizioni tributarie, né attiene o è collegata all'accertamento, alla liquidazione o alla riscossione di tributi». Tale precisazione impedisce, pertanto, un'applicazione analogica od estensiva del citato art. 24 del d.lgs. n. 472/1997 alla materia delle violazioni per l'utilizzo di lavoratori irregolari, posto che tutto il complesso normativo che nella fattispecie viene in considerazione non può che essere di stretta e rigida interpretazione in ragione del sacrificio economico più o meno grave che, secondo la forma della riscossione posta in essere, viene imposto al contribuente.

In conclusione, sembra potersi condividere l'osservazione secondo la quale è illegittimo, sotto il profilo soggettivo, il procedimento di riscossione posto in essere dall'Agenzia delle entrate, con riferimento al difetto di legittimazione della stessa, in quanto all'Agenzia non risulta normativamente conferito un qualsiasi potere connesso alla riscossione della sanzione.

Segnata dall'incertezza, invece, appare l'opinione secondo la quale sarebbe illegittimo il procedimento di riscossione coattiva della sanzione, con riferimento, sotto il profilo oggettivo, alla mancanza di una qualsiasi disposizione normativa che legittimi l'ente o l'ufficio che hanno irrogato la sanzione a riscuoterla a mezzo ruolo.

A tal riguardo può essere rilevato che l'art. 17, comma 1 del d. lgs. n. 46 del 1999, con disposizione di carattere generale, stabilisce che... «si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici»; ond'è che, una volta individuato l'ente legittimato a riscuotere la sanzione per l'utilizzo del lavoro irregolare, appare legittimo che lo stesso ente possa senz'altro procedere alla riscossione a mezzo ruolo della relativa sanzione, in modo che così possa ritenersi sussistente il necessario nesso di interdipendenza che deve intercorrere fra soggetto legittimato a porre in essere il titolo costitutivo dell'obbligazione e soggetto legittimato alla riscossione coattiva nei confronti dello stesso obbligato. Nella specie, però, non risulta individuato il soggetto legittimato per legge alla riscossione della sanzione.

In considerazione delle difficoltà applicative sin qui emerse appare non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5 del d.l. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, nella parte in cui omette di individuare e di disciplinare la legittimazione soggettiva a riscuotere e le modalità della riscossione coattiva della sanzione irrogata dall'Agenzia delle entrate. Infatti, nella specie la norma carente sotto i cennati profili non appare idonea ad essere agevolmente sottoposta ad un procedimento, per quanto eccezionale, di auto od eterointegrazione; di guisa che, in assenza specialmente della previsione di un potere soggettivo di riscossione della sanzione, la norma medesima deve ritenersi effettivamente lacunosa e quindi chiaramente affetta da un vuoto incolmabile, neanche con disposizione di interpretazione autentica od analogica, posto che nella materia *de qua* la norma di carattere afflittivo non può non essere che di stretta interpretazione.

Non senza sottolineare, con riferimento all'art. 3 Cost., la irragionevolezza e la incongruità di una norma, come quella di che trattasi, in cui è individuato il soggetto legittimato alla irrogazione della sanzione, senza nulla dire in ordine alla necessaria individuazione del soggetto, a sua volta, legittimato alla riscossione coattiva della stessa sanzione che così può essere irrogata, ma non riscossa, con conseguente inutilità dello stesso procedimento di irrogazione.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale come d'ufficio sollevata appare non solo non manifestamente infondata, ma anche rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto, la decisione della corte, sia in caso di accoglimento che di rigetto, è destinata a risolvere il dubbio in ordine alla titolarità del potere di riscossione della sanzione e alla legittimazione in capo alla Agenzia delle entrate alla relativa iscrizione a ruolo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5 del d.l. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui omette di individuare e di disciplinare la legittimazione soggettiva a riscuotere e le modalità della riscossione coattiva della sanzione irrogata dall'Agenzia delle entrate.

Per l'effetto dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 7 giugno 2006

Il Presidente relatore estensore: FERRAÙ

07C0014

N. 615

*Ordinanza del 20 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 2006)
emessa dal Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Maloli Balig ed altro*

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 (in materia di traffico e detenzione illeciti di stupefacenti) nel caso di imputato recidivo - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento n. 10268/06 a carico di Maloli Balig, nato in Marocco il 2 novembre 1976 + *alias*, e di Huaci Kais, nato in Tunisia il 5 febbraio 1977 + *alias*, imputati del reato di cui all'art. 73/primo comma d.P.R. n. 309/1990, per aver in concorso detenuto e ceduto ad un soggetto non identificato un involucri, all'uopo estratto dalla bocca da uno dei predetti, simile ad altri ritagli di cellophane poi abbandonati dai medesimi e contenente sostanza stupefacente che nel capo di imputazione si indica di tipo non precisamente individuato;

Atteso che all'imputato Huaci Kais è stata contestata la recidiva reiterata specifica di cui all'art. 99/quarto comma c.p., ciò in relazione alle risultanze dell'accertamento AFIS che ha posto in luce i nomi utilizzati nel tempo dal predetto e le condanne dallo stesso sotto altro nome riportate;

Considerato che gli imputati hanno chiesto la definizione del processo con giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di tabulati di telefonate in entrata e in uscita dai rispettivi cellulari;

Considerato che la documentazione è stata acquisita e che il processo può essere definito sulla base degli atti raccolti;

Atteso che, valutate le modalità del fatto, la quantità di stupefacente detenuta e/o ceduta, pari ad un involucri ceduto ad un ordinario acquirente su strada (essendo il fatto commesso in data 6 marzo 2006 e dunque dopo le modifiche apportate dalla legge n. 49/2006 il trattamento sanzionatorio non è diverso per i vari tipi di droga) e la concreta offensività della condotta, risulta in atto applicabile l'attenuante di cui all'art. 73/quinto comma d.P.R. n. 309/1990, che prevede una pena oscillante da anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa in luogo della pena edittale oscillante tra un minimo di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa e un massimo di anni venti di reclusione ed euro 260.000,00 di multa;

Considerato che ai sensi dell'art. 69/quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3 legge n. 251/2005, essendo ravvisabile la recidiva reiterata, l'attenuante potrebbe al più essere reputata equivalente, con la conseguenza che per il fatto dovrebbe in sede di condanna irrogarsi una pena minima di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, da ridursi solo di un terzo per la diminvente di cui all'art. 442 c.p.p.;

Considerato che il riformulato art. 69/quarto comma c.p. sembra porsi in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.,

OSSERVA QUANTO SEGUE

1. — Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella determinazione delle pene, mentre il giudice deve a sua volta procedere alla determinazione della pena da irrogare in concreto entro i limiti stabiliti e nell'esercizio della sfera di discrezionalità riservatagli.

Ma tanto il legislatore quanto il giudice non possono prescindere dalla considerazione delle finalità della pena, *in primis* della necessaria destinazione della sanzione penale alla rieducazione del condannato.

Ed invero, a coronamento di una lenta evoluzione interpretativa, la Corte costituzionale ha rilevato nella sentenza n. 313/1990 che, se la pena non può non avere un contenuto afflittivo e se ad essa ineriscono caratteri di difesa sociale e di prevenzione generale, tuttavia non può in alcun modo pregiudicarsi la finalità rieducativa espressamente consacrata dall'art. 27/terzo comma Cost., non essendo consentito strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale o privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza.

Secondo la Corte costituzionale in pratica la finalità rieducativa non è estranea alla legittimazione e alla funzione della pena.

La circostanza che, secondo il tenore della norma costituzionale, la pena debba tendere alla rieducazione sta ad indicare una qualità essenziale di essa nel suo contenuto ontologico, a partire dalla fase della previsione fino a quella della sua estinzione, dovendosi correlare al verbo «tendere» la concreta possibilità di una divaricazione tra la finalità e l'adesione ad essa del soggetto da rieducare.

In pratica, tutto ciò implica che la finalità rieducativa rilevi non solo nella fase dell'esecuzione, come affermato in precedenti e anche remote sentenze della Corte costituzionale (si consideri ad es. la sentenza n. 12/1966), ma più in generale, in quanto connaturata alla pena, in ogni fase, compresa quella della previsione e della sua irrogazione, dovendosi ritenere che il precetto dell'art. 27/terzo comma Cost. vincoli sia il legislatore sia il giudice della cognizione, prima che il giudice della sorveglianza.

Del resto sul piano della disciplina positiva si era concretamente stabilito che la finalità risocializzante dovesse essere tenuta presente dal giudice già in sede di sostituzione della pena detentiva agli effetti degli artt. 53 e segg. legge n. 689/1981, segno evidente di una diretta influenza, per così dire ontologica, della rieducazione e della risocializzazione.

2. — Va a questo punto aggiunto che, pronunciandosi sulla questione, in parte diversa, della legittimità costituzionale di pene fisse, la Corte costituzionale ha più volte rilevato (*cf.* sentenze n. 50/1980 e n. 299/1992) che l'individualizzazione della pena, in modo da tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo dei principi costituzionali tanto di ordine generale (principio di uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale, tanto più che lo stesso principio di legalità della pena *ex* art. 25/secondo comma Cost. si inserisce in un sistema, in cui si esige la differenziazione più che l'uniformità. In tale quadro, si è osservato che ha un ruolo centrale la discrezionalità giudiziale, nell'ambito dei criteri segnati dalla legge.

L'adeguamento della pena ai casi concreti contribuisce così, secondo la Corte costituzionale, a rendere il più possibile personale la responsabilità penale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 27/primo comma Cost., e ad assicurare una pena quanto più possibile finalizzata, nella prospettiva dell'art. 27/terzo comma Cost.

Il soddisfacimento di tali presupposti e di tali finalità costituisce anche uno strumento per l'attuazione dell'uguaglianza di fronte alla pena, intesa come proporzione della pena rispetto alle personali responsabilità e alle esigenze di risposta che ne conseguono.

La sentenza n. 299/1992 aggiunge anche che l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti-reato tipici e quindi del loro diverso grado di offensività spetta al legislatore, competendo al giudice di valutare la particolarità del caso singolo onde individualizzare la pena, stabilendo quella adeguata al caso concreto nella cornice posta dai limiti edittali.

3. — Orbene, pur dovendosi riconoscere che, anche nel caso in cui sia preclusa, come ora previsto per i recidivi reiterati dal riformulato art. 69/quarto comma c.p., la formulazione di un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, permane un residuo margine di graduabilità della pena, deve pur sempre esigersi che tale graduabilità sia idonea ad assicurare la finalità rieducativa e nel contempo sia connotata da razionalità e proporzionalità, intesi quali parametri per il soddisfacimento del principio di uguaglianza.

Così, venendo al caso in cui per valutazioni afferenti alla concreta offensività del reato di cui all'art. 73/ primo comma d.P.R. n. 309/1990, quest'ultimo possa considerarsi come di lieve entità, pare incongruo precludere con riguardo al recidivo reiterato la formulazione di un giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui al comma 5 di quella norma, giacché in tal modo, sulla base di una mera presunzione, svincolata dall'apprezzamento del fatto concreto e dall'effettiva personalità del reo, il quale potrebbe essere gravato da precedenti di natura, consistenza e indole non omogenee, si imporrebbe l'irrogazione di un trattamento sanzionatorio corrispondente a quello che il legislatore ha, com'è sua facoltà, determinato invece in rapporto al disvalore-oggettivo del reato nella sua dimensione ordinaria.

In questo caso l'impossibilità di modulare la pena entro il minimo e il massimo previsto per il caso di concessione dell'attenuante di cui all'art. 73/quinto comma d.P.R. n. 309/1990 sembra produrre un risultato irrazionale, comportante una rilevante disparità di trattamento, non essendo giustificabile la siderale distanza intercorrente tra l'irrogazione di una pena minima di anni uno di reclusione e multa e quella di una pena minima di anni sei di reclusione e multa, solo per il rito ridotta ad anni quattro e multa, derivante dalla formulazione, al più, di un giudizio di equivalenza.

Inoltre poiché può tendere ad una finalità rieducativa solo una pena che sia intrinsecamente avvertibile come giusta e proporzionata e che tenga conto delle molteplici peculiarità del caso concreto, il limite alla formulazione del giudizio di prevalenza appare in contrasto, oltre che con l'art. 3 Cost., anche con l'art. 27/terzo comma Cost.

In conclusione si appalesa nella specie rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3 e 27/terzo comma Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69/quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3 legge n. 251/2005, nella parte in cui non consente di formulare un giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 73/quinto comma d.P.R. n. 309/1990, nel caso di imputato recidivo *ex art. 99/quarto comma c.p.*

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3 e 27/terzo comma Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69/quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3 legge n. 251/2006, nella parte in cui non consente di formulare un giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 73/quinto comma d.P.R. n. 309/1990, nel caso di imputato recidivo ex art. 99/quarto comma c.p.

Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che l'ordinanza, di cui è data lettura in udienza alle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Perugia, addì 20 maggio 2006

Il giudice: RICCIARELLI

N. 616

Ordinanza del 12 giugno 2006 emessa dal Tribunale di Perugia
nel procedimento penale a carico di Nefzi Samir

Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata - Previsione di un aumento obbligatorio e fisso di due terzi - Parità di trattamento di situazioni diverse - Irrazionalità - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 99, comma quarto, modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27, commi primo, e terzo.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento a carico di Nefzi Samir, nato in Tunisia l'11 luglio 1971, imputato, nell'ambito del giudizio abbreviato avviato a seguito della convalida di arresto in flagranza, del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto a fine di cessione un quantitativo di hashish pari a gr. 107,60, sufficiente per la preparazione di circa 320 dosi, e per aver ceduto un quantitativo a tale Panico Tiziana;

Rilevato che al predetto è stata contestata la recidiva reiterata specifica, di cui all'art. 99, quarto comma c.p., come modificato dall'art. 4 legge n. 251/2005;

Atteso che in base all'entità dei precedenti, pur applicando il criterio di cui all'art. 99 u.c. c.p., l'aumento di pena per la recidiva nel caso di specie, a fronte dell'irrogazione di una pena base pari al minimo, cioè ad anni sei di reclusione e multa, dovrebbe corrispondere all'intera frazione dei due terzi, pari ad anni quattro, salva la riduzione di cui all'art. 442 c.p.p., essendo peraltro non prospettabile l'applicazione di attenuanti e la formulazione di un giudizio di comparazione;

Valutata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma c.p., per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., sollevata dalla difesa dell'imputato;

Atteso che in effetti la questione di legittimità non può dirsi manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma Cost., nei termini che seguono,

O S S E R V A

1. — Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella determinazione delle pene, mentre il giudice deve a sua volta procedere alla determinazione della pena da irrogare in concreto entro i limiti stabiliti e nell'esercizio della sfera di discrezionalità riservatagli.

Ma tanto il legislatore quanto il giudice non possono prescindere dalla considerazione delle finalità della pena, *in primis* della necessaria destinazione della sanzione penale alla rieducazione del condannato.

Ed invero, a coronamento di una lenta evoluzione interpretativa, la Corte costituzionale ha rilevato nella sentenza n. 313/1990 che, se la pena non può non avere un contenuto afflittivo e se ad essa ineriscono caratteri di difesa sociale e di prevenzione generale, tuttavia non può in alcun modo pregiudicarsi la finalità rieducativa espressamente consacrata dall'art. 27, terzo comma Cost., non essendo consentito strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale o privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza.

Secondo la Corte costituzionale in pratica la finalità rieducativa non è estranea alla legittimazione e alla funzione della pena.

La circostanza che, secondo il tenore della norma costituzionale, la pena debba tendere alla rieducazione sta ad indicare una qualità essenziale di essa nel suo contenuto ontologico, a partire dalla fase della previsione fino a quella della sua estinzione, dovendosi correlare al verbo «tendere» la concreta possibilità di una divaricazione tra la finalità e l'adesione ad essa del soggetto da rieducare.

In pratica, tutto ciò implica che la finalità rieducativa rilevi non solo nella fase dell'esecuzione, come affermato in precedenti e anche remote sentenze della Corte costituzionale (si consideri ad es. la sentenza n. 12/1966), ma più in generale, in quanto connaturata alla pena, in ogni fase, compresa quella della previsione e della sua irrogazione, dovendosi ritenere che il precetto dell'art. 27, terzo comma Cost. vincoli sia il legislatore sia il giudice della cognizione, prima che il giudice della sorveglianza.

Del resto sul piano della disciplina positiva si era concretamente stabilito che la finalità risocializzante dovesse essere tenuta presente dal giudice già in sede di sostituzione della pena detentiva agli effetti degli artt. 53 e segg. legge n. 689/1981, segno evidente di una diretta influenza, per così dire ontologica, della rieducazione e della risocializzazione.

2. — In tale prospettiva si pone il problema di stabilire quali limiti, desumibili dalla Costituzione, il legislatore debba osservare nel determinare la pena irrogabile, anche in relazione al caso della recidiva.

È noto invero come in astratto lo strumento più idoneo al conseguimento della finalità della pena, oltre che il più rispettoso del principio di uguaglianza, sia quello della mobilità della pena, cioè la predeterminazione di essa entro un limite minimo e un limite massimo (così già Corte costituzionale n. 67/1963).

Ma più in particolare ha avuto modo di rilevare la Corte costituzionale (*cf.* sentenza n. 50/1980) che l'individualizzazione della pena, in modo da tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo dei principi costituzionali tanto di ordine generale (principio di uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale, tanto più che lo stesso principio di legalità della pena *ex art. 25*, secondo comma Cost. si inserisce in un sistema, in cui si esige la differenziazione più che l'uniformità. In tale quadro, si è osservato che ha un ruolo centrale la discrezionalità giudiziale, nell'ambito dei criteri segnati dalla legge.

L'adeguamento della pena ai casi concreti contribuisce così a rendere il più possibile personale la responsabilità penale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 27, primo comma Cost., e ad assicurare una pena quanto più possibile finalizzata, nella prospettiva dell'art. 27, terzo comma Cost.

Il soddisfacimento di tali presupposti e di tali finalità costituisce anche uno strumento per l'attuazione dell'uguaglianza di fronte alla pena, intesa come proporzione della pena rispetto alle personali responsabilità e alle esigenze di risposta che ne conseguono.

Ultimo corollario di ciò è la tendenziale illegittimità di pene fisse non suscettibili di adeguata modulazione nei casi concreti.

Tali affermazioni, espresse a chiare lettere dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 50/1980, sono contenute anche nella sentenza n. 299/1992, nella quale si ribadisce fra l'altro che la determinazione legislativa del minimo e del massimo della pena irrogabile per ciascun tipo di reato non rappresenta solo un limite alla discrezionalità giudiziale ma costituisce anche un indispensabile parametro legislativo per l'esercizio di essa, in quanto il giudice deve proporzionare la sanzione concreta non al proprio giudizio di disvalore sul fatto-reato, ma alla scala di graduazione individuata dal minimo al massimo edittali.

Ma la sentenza n. 299/1992 aggiunge anche, precisando il concetto, che l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti-reato tipici e quindi del loro diverso grado di offensività spetta al legislatore, competendo al giudice di valutare la particolarità del caso singolo onde individualizzare la pena, stabilendo quella adeguata al caso concreto nella cornice posta dai limiti edittali.

La Corte costituzionale ha in genere rimesso alla valutazione dei singoli casi il giudizio sulla legittimità o meno di pene fisse, riservandosi di considerare quali concreti margini di graduabilità siano riservati al giudice (Corte cost. n. 475/2002 ha perciò respinto le eccezioni di incostituzionalità sollevate con riguardo alla sanzione pecuniaria fissa prevista dall'art. 291-*bis* d.P.R. n. 43/1973 in relazione alla residua graduabilità della pena detentiva).

3. — Sta di fatto però che nel caso in cui venga contestata la recidiva reiterata *ex art. 99*, quarto comma c.p. e non sussista la possibilità di un congruo giudizio di comparazione (cioè anche prescindendo dal limite, oggi sancito dal riformulato art. 69, quarto comma c.p., alla possibilità di considerare le attenuanti prevalenti, nonché dall'ulteriore limite, previsto dal riformulato art. 62-*bis* c.p., alla possibilità di individuare circostanze rilevanti agli effetti di una diminuzione di pena, ove si tratti di recidivi reiterati, autori di gravi reati), il giudice, pur disponendo della facoltà di determinare la pena entro i limiti edittali, si trova poi ad irrogare in caso di condanna una pena rigidamente aumentata di due terzi.

Ora, l'aumento di pena per la recidiva non può trovare la sua giustificazione in altro che nell'esigenza di un'adeguata risposta al reato commesso da chi palesi una particolare proclività al delitto.

Ma tale risposta si correla a ben guardare ad un profilo soggettivo («inerente alla persona del colpevole») e non oggettivo, cioè alla personalità del reo piuttosto che all'offensività del fatto-reato.

Ed allora la discrezionalità del legislatore nel determinare i limiti di pena non può non trovare un limite nel disposto dell'art. 27, primo comma e soprattutto in quello dell'art. 27, terzo comma Cost., cioè in quei due parametri che, come rilevato dalla sentenza n. 50/1980, postulano l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

Ciò può valere tanto più alla luce dei principi enucleati dalla sentenza n. 313/1990 cit., nella quale, come si è visto, la finalità rieducativa della pena è stata considerata come una sua qualità essenziale e il precetto dettato dall'art. 27, terzo comma Cost. è stato considerato cogente anche per il legislatore in funzione della necessaria destinazione della pena ad assicurare un trattamento rieducativo individualizzato.

Ma in tale quadro la previsione di un aumento rigidamente fissato, correlato ad un profilo di carattere eminentemente soggettivo, sembra porsi in contrasto con la finalità rieducativa, alla quale la pena deve tendere, in quanto ontologicamente inidoneo ad assicurare una risposta individualizzata, diversa a seconda dei casi e della concreta personalità del reo.

Certamente spetta al legislatore di delimitare i limiti massimi entro i quali l'aumento di pena potrebbe essere fissato, ma non sembra che si possa a tale scopo prevedere un aumento fisso, men che mai un aumento di notevoli proporzioni, destinato fatalmente ad ignorare le peculiarità di ciascun caso, da presumersi invece sussistenti, ove si consideri che si tratta di apprezzare un dato personologico e non estrinseco, cioè afferente ai valori sottesi all'incriminazione e all'offensività del fatto.

L'art. 99, quarto comma c.p., come risultante dalle modifiche, pare dunque in contrasto con l'art. 27, primo comma Cost., nella parte in cui non assicura un trattamento che valga a rendere «personale» la responsabilità penale, e in contrasto con l'art. 27, terzo comma Cost. nella parte in cui non assicura l'irrogazione di una pena idonea a conseguire la sua tipica finalità rieducativa.

E nel contempo si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. implicando l'irrogazione di trattamenti identici, a fronte di situazioni talvolta anche marcatamente diverse.

Ciò appare tanto più evidente in tutti i casi in cui siano previsti limiti edittali di per sé elevati e dunque anche nel caso della detenzione illegale e dello spaccio di sostanze stupefacenti, dovendosi vieppiù considerare le recenti modifiche introdotte dalla legge n. 49/2006 che ha reso assai rigoroso il trattamento sanzionatorio riferito alle c.d. droghe leggere, ormai equiparate a tutte le restanti sostanze stupefacenti.

4. — Ma in relazione all'art. 3 Cost. si profila un'ulteriore ragione di illegittimità della norma, conseguente alla sua intrinseca irrazionalità.

Infatti lo stesso legislatore ha previsto che nel caso di recidiva semplice l'aumento possa essere di un terzo e nel caso di recidiva specifica o infraquinquennale o durante oppure dopo l'espiazione della pena l'aumento possa essere fino alla metà.

Non si contesta in tale quadro il fatto che l'aumento debba essere obbligatoriamente operato in caso di recidiva reiterata.

Ma appare incongrua la determinazione dell'aumento in misura fissa, pari a due terzi, in quanto risulta irrazionale ed illogico che, a fronte della commissione di un ulteriore delitto, magari di modesta entità e scarsamente rilevante sul piano personologico, sia o meno della stessa indole, si passi automaticamente da un aumento che poteva essere anche di un solo giorno, entro il limite massimo della metà, ad un aumento addirittura di due terzi.

5. — Manifestamente infondata s'appalesa la questione sollevata in rapporto al parametro dettato dall'art. 25 Cost., giacché le norme in materia di recidiva non si pongono in contrasto con i principi di materialità e di tipicità, cui quella norma fa riferimento, principi che, come quello di offensività, vengono salvaguardati dalla previsione della norma incriminatrice e da quella di precisi limiti edittali.

6. — In conclusione si appalesa nella specie rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma c.p., come modificato dall'art. 4 legge n. 251/2005, per contrasto con gli artt. 3, 27, primo comma e 27, terzo comma Cost.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3 e 27 primo e terzo comma Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma c.p., come modificato dall'art. 4 legge n. 251/2005, nella parte in cui prevede in caso di recidiva reiterata un aumento obbligatorio e fisso di due terzi.

Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che l'ordinanza, di cui è data lettura in udienza alle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Perugia, addì 12 giugno 2006

Il giudice: RICCIARELLI

07C0016

N. 617

Ordinanza del 5 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Oristano nel procedimento civile promosso da Carta Giovanni contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Ha pronunciato all'udienza del 5 maggio 2005 a seguito di eccezione sollevata dai ricorrenti la seguente ordinanza *ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87* nella causa promossa da Carta Giovanni nel procedimento n. 1205/2005 pendenti innanzi codesto giudice contro il Ministero dell'istruzione università e ricerca.

PREMESSO CHE

1. — Il procedimento calendarato in epigrafe ha ad oggetto, l'accertamento del diritto del ricorrente, per effetto del passaggio dagli EE.LL. nei ruoli del personale ATA dello Stato e previa declaratoria dell'illegittimità dell'art. 3 Accordo ARAN - Sindacati del 20 luglio 2000, dell'art. 3 d.m. 5 aprile 2001, nonché dell'art. 8 legge n. 124/1999, all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, nei ruoli dell'ente locale di provenienza e pertanto ad essere inquadrati nella classe di anzianità corrispondente prevista dal C.C.N.L. comparto scuola;

2. — La giurisprudenza della suprema Corte in diverse pronunce, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale della gran parte dei tribunali di merito, ha riconosciuto che «al dipendente ATA, già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal C.C.N.L. del comparto scuola, considerandolo come appartenente a detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale di provenienza» (Cass. civ. sez. lav. 15 aprile 2005 n. 7849; Cass. civ. sez. lav. 4 marzo 2005 n. 4722; Cass. civ. sez. lav. 3 marzo 2005 n. 4576; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005 n. 3478; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005 n. 3477; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005 n. 3361; Cass. civ. sez. lav. n. 3357; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005 n. 3356; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005 n. 3225; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005 n. 3224; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005 n. 3223);

3. — Tuttavia, l'attuale Governo nell'elaborare il disegno di legge finanziaria 2006 ha introdotto un emendamento, comma 149-*quater*, con cui ha disposto che il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 1234/1999 deve essere interpretato nel senso che l'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato deve essere effettuato con il principio della temporizzazione anziché mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato nel ruolo di provenienza, fatti salvi i diritti di chi ha già impugnato il proprio inquadramento, maturati a seguito di sentenze passate in giudicato;

4. — La predetta disposizione è stata trasfusa nel comma 218 della legge finanziaria 23 dicembre 2005;

Tutto ciò premesso questo giudice, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ritiene di accogliere l'eccezione di non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del comma 218 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, di cui in premessa, per i seguenti

MOTIVI

1. — Contenuto della norma di interpretazione autentica.

L'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006 «interpreta» l'art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999.

Preliminarmente, occorre precisare che la necessità di effettuare l'interpretazione autentica di una norma di legge sorge solamente quando la norma in questione, a causa della ambigua formulazione, si presta ad essere interpretata diversamente, ingenerando confusione tra gli operatori del diritto. Invero, nel caso di specie dall'esa-

me dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 si evince inequivocabilmente la chiarezza del disposto normativo. Il tenore letterale della norma, non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo: dispone infatti, che nei passaggi dagli EE.LL. allo Stato, al personale ATA devono essere riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, risultando inequivoca la volontà del legislatore. La stessa giurisprudenza di legittimità (V. sentenze citate in premessa), intervenuta in merito, ha suffragato ogni dubbio in merito alla portata precettiva della predetta norma.

Pertanto, già alla luce di tali profili risulta piuttosto dubbia la valenza di norma di interpretazione autentica attribuita al comma 218 in commento.

In ogni caso, dall'esame del contenuto della stessa si evince che oggetto dell'interpretazione è il criterio di riconoscimento dei diritti quesiti da utilizzare ai fini dell'inquadramento del personale ATA, prima dipendente degli enti locali e poi trasferito nei ruoli dello Stato.

In realtà, dal confronto fra il tenore letterale delle due norme, quella del 1999 e quella del 2005, risulta evidente che più di un'interpretazione si tratta di una sostituzione del criterio di riconoscimento. Infatti, mentre nella norma del 1999, tale riconoscimento era correlato, all'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nella norma del 2006 viene invece, riferito, al trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento.

Il criterio dell'anzianità viene, quindi, sostituito con il criterio c.d. del «maturato economico», risultandone una *reformatio in pejus* nella situazione degli ATA (almeno per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento dell'anzianità maturata con sentenze già passate in giudicato, la cui esecuzione è fatta espressamente salva dalla legge).

Sia il contenuto della norma, sia i suoi effetti sui giudizi in corso e più in generale, sulle situazioni di diritto e di affidamento degli ATA, si prestano al dubbio di costituzionalità per i profili di seguito esaminati:

2. — I limiti delle norme di interpretazione autentica secondo la giurisprudenza costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo al legislatore una significativa latitudine nella capacità di ricorrere all'interpretazione autentica pone alcuni limiti, che nel caso in esame, non sono stati correttamente rispettati.

Rileva innanzi tutto, il rapporto che deve intercorrere fra la norma interpretata e la norma di interpretazione. Una norma di interpretazione autentica, per fermo e consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, deve limitarsi a chiarire il significato di una norma precedente, con la conseguenza che la norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata e non la sostituisce (Corte cost., sentenza n. 233/1988). Indipendentemente dalla qualificazione fornita dal legislatore, secondo la Corte costituzionale «va riconosciuto carattere interpretativo soltanto alla legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo, ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (Corte cost., sentenza n. 155/1990).

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale deve essere, invece, reputata illegittima una norma (sede) di interpretazione autentica che integra, con nuovi precetti, il contenuto della legge antecedente, di modo che «lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità con il tenore della norma interpretata» (Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29; Corte cost., 23 novembre 1994, n. 397; Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155) e che la natura di legge interpretativa «va desunta da un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (Corte cost. n. 94/1995, n. 397/1994; n. 424/1993, n. 455/1992, n. 155/1990, n. 233/1988).

Già sotto questo primo profilo, dunque, si palesa una prima ragione di fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge finanziaria del 2006, in quanto appaiono violati i limiti che la giurisprudenza costituzionale, per fermo e consolidato orientamento, pone alle operazioni di interpretazione autentica.

Nel caso in esame non abbiamo, infatti, due norme — l'una preesistente e l'altra sopravvenuta — che si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario, ma piuttosto una norma che dichiara di interpretare la norma preesistente, ma in effetti la sostituisce interamente, sostituendo al criterio di riconoscimento dell'anzianità quello del trattamento economico complessivo.

Invero, dalla mancanza di coerenza fra il contenuto della norma preesistente e il contenuto della norma di interpretazione, ne consegue che la norma di interpretazione si rivela come un espediente per aggirare il principio di irretroattività della legge.

Se pure è vero che tale principio ha dignità costituzionale solo per quanto riguarda le leggi penali, è altresì vero che la giurisprudenza costituzionale pone condizioni rigorose perché la norma interpretativa possa avere

effetti retroattivi e fra queste condizioni ricorrono il rispetto del principio di ragionevolezza (Corte cost., n. 6/1994; n. 283 e 424/1993; n. 440/1992; n. 429/1991), la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (Corte cost., n. 525/200; n. 39 e 424/1993, n. 349/1985), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (Corte cost., n. 6/1994, n. 429/1993, n. 822/1988).

Come è stato affermato, infatti, nella sentenza n. 525/2000: «In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (V., *ex plurimis*, le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*)».

Nel caso di specie tali condizioni non sono state rispettate, verificandosi infatti, la violazione di alcuni parametri di legittimità costituzionale, in quanto la norma interpretativa non si limita affatto ad interpretare, ma piuttosto introduce una nuova disciplina sostanziale, illegittima perché irrazionale, incoerente e ingiustamente discriminatoria, con effetti retroattivi.

3. — I parametri di legittimità violati.

3a. — Violazione dei parametri di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie, risulta violato, infatti, il parametro di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, dal quale è desumibile, altresì il parametro di uguaglianza. È evidente, che la norma, intervenendo a ben sei anni di distanza dalla norma di riferimento, modifica i criteri di riconoscimento di una pretesa giuridica, in capo a ciascun ATA, compiutamente definita dalla legge, come emerge con chiarezza anche dalle pronunce della Corte di cassazione in materia. Si crea, così, una situazione di disparità fra soggetti che la norma precedente aveva trattato unitariamente e uniformemente e tale disparità non trova alcuna ragione giustificatrice. Al contrario, la *ratio* della norma del 1999 era sicuramente individuabile anche nella definizione di un regime unitario e uniforme per tutti gli ATA sottoposti al trasferimento, di modo che la norma di interpretazione si pone in contrasto con la finalità della norma interpretata e anche sotto questo profilo rileva la violazione dell'art. 3 Cost.

Anche l'effetto evidentemente retroattivo della norma in esame palesa la fondatezza del dubbio di costituzionalità, in quanto la modifica retroattiva di situazioni giuridiche in senso peggiorativo può essere ammessa solo ove la retroattività non finisca per «trasmodare in regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (Corte cost., sentenze n. 822/1988, n. 283/1993, n. 6/1994). Giova rilevare, peraltro, che persino quando la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di modificare sfavorevolmente per i beneficiari — sempre purché in modo non irrazionale o arbitrario — «la disciplina di determinati trattamenti economici in precedenza garantiti», tale riconoscimento si riferisce a trattamenti, come quelli previdenziali, che vengono modificati dal legislatore per i futuri beneficiari e non certo per soggetti che hanno già usufruito del beneficio o ai quali il beneficio è stato specificamente riconosciuto in relazione ad una condizione imposta dalla legge, e cioè il trasferimento da un datore di lavoro ad un altro;

3b. — Violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti.

L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva anche quale elemento di violazione del parametro costituzionale del legittimo affidamento da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza ed all'articolo 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha infatti affermato che «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (Corte cost., sentenza n. 155/1990; v. anche sentenza n. 424/1993).

Nel caso di specie, proprio la tutela dell'affidamento e la certezza dei rapporti verrebbe meno, in quanto vi sarebbero soggetti il cui trasferimento dagli enti locali allo Stato avverrebbe secondo il criterio dell'anzianità maturata, secondo il disposto della norma del 1999 e soggetti il cui trasferimento avverrebbe, invece secondo il criterio del «maturato economico», secondo la norma del 2005, senza che sia individuabile una ragionevole causa giustificatrice. Né tale causa potrebbe individuarsi nelle ragioni di finanza pubblica — che se pur implicitamente sembrano essere alla base dell'ultimo intervento del legislatore — posto che occorrerebbe, comunque, giustificare il fatto che tali ragioni finiscono per incidere solo sugli ATA e non sulla fiscalità generale e, in secondo luogo e sotto altro profilo, perché tali ragioni inciderebbero in misura discriminatoriamente differenziata sugli stessi ATA, concentrandosi il peso della *reformatio in pejus* solo su coloro che ancora non hanno intentato un giudizio o che, più restrittivamente, non hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato.

Il parametro di uguaglianza vale anche, quindi, per il caso di sacrificio di situazioni soggettive determinato da ragioni connesse alla finanza pubblica: come ha affermato la Corte costituzionale «anche a voler considerare che la norma in questione sia stata dettata dall'esigenza della contrazione della spesa pubblica, tale esigenza non potrebbe porsi a carico di determinati soggetti, piuttosto che sulla generalità degli interessati» (sentenza n. 311/1995).

È da rilevare peraltro come le ragioni di tutela della finanza pubblica siano solo ipotizzabili, in quanto nel convulso procedimento di approvazione della legge finanziaria non è dato rintracciare le ragioni ispiratrici della norma in esame;

3c. — Violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione per invasione della sfera riservata al potere giudiziario.

La norma in questione si palesa altresì illegittima in quanto essa, pur facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formati, è comunque diretta ad incidere su giudizi ancora in corso e tale circostanza è riconosciuta dalla Corte costituzionale come una ragione di illegittimità (sentenza n. 155/1990: viola gli articoli 101, 102, e 104 della Costituzione una norma che «sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso»; V. anche sentenza n. 525/2000 e n. 397/1994). L'interpretazione autentica incontra, infatti, un ulteriore limite nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e la corte «ha in precedenti occasioni affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 155 del 1990); b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice* (sentenze n. 6/1994; n. 480/1992; n. 91/1988; n. 123/1987; n. 118/1957).

È evidente nel caso in esame la volontà del legislatore di incidere concretamente e direttamente sui giudizi in corso per determinarne l'esito, con conseguente invasione della sfera riservata al potere giudiziario, oltre che con violazione dei già menzionati parametri di ragionevolezza, di uguaglianza e di legittimo affidamento.

Al contrario, la possibilità per il legislatore di emanare norme che abbiano incidenza diretta sui giudizi in corso è da riconoscersi nel caso in cui l'intervento sia finalizzato risolvere situazioni di disparità di trattamento e non certo a crearle *ex novo* (sentenza n. 29/2002).

Sotto questo profilo, la norma della legge finanziaria 2006 produce un ulteriore causa di discriminazione contro gli ATA in quanto si pone in diretto contrasto con l'art. 2112 del codice civile, che regola in via generale il mantenimento dei diritti dei lavoratori — e in particolare dell'anzianità maturata — nel passaggio da impresa cedente ad impresa cessionaria. Tale articolo, richiamato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 per quanto riguarda i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, può essere derogato solo con specifica abilitazione legislativa (Cass., sez. lavoro, n. 4052/2004): e certo tale qualificazione non può essere attribuita ad una norma interpretativa sopravvenuta. Anche sotto questo profilo si palesa dunque l'illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento e del principio di stabilità e coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro.

5. — Altresì, risulta evidente la rilevanza della norma *de quo* ai fini della decisione dei singoli giudizi in corso, posto che le pretese avanzate nel corso del giudizio dai ricorrenti, non possono essere valutate se non alla luce della norma sopravvenuta in commento;

6. — Dall'insieme delle su esposte circostanze si evince la sussistenza delle ragioni di rilevanza e di fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità del comma 218, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sollevata con da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende il giudizio in corso e dispone mediante la presente ordinanza, l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Oristano, addì 5 maggio 2006

Il giudice: DELLA CASA

07C0017

N. 618

Ordinanza del 5 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Oristano nei procedimenti civili riuniti promossi da Cadau Antonia ed altri contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altri.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Ha pronunciato all'udienza del 5 maggio 2005 a seguito di eccezione sollevata dai ricorrenti la seguente ordinanza *ex art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87* nella causa promossa da Cadau Atonia + 7 nel procedimento n. 302/2005 pendente innanzi codesto giudice contro il Ministero dell'istruzione università e ricerca.

PREMESSO CHE

1. — Il procedimento calendarato in epigrafe ha ad oggetto, l'accertamento del diritto dei ricorrenti, per effetto del passaggio dagli EE.LL. nei ruoli del personale ATA dello Stato e previa declaratoria dell'illegittimità dell'art. 3 Accordo ARAN - Sindacati del 20 luglio 2000, dell'art. 3 d.m. 5 aprile 2001, nonché dell'art. 8 legge n. 124/1999, all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, nei ruoli dell'ente locale di provenienza e pertanto ad essere inquadrati nella classe di anzianità corrispondente prevista dal CCNL comparto scuola;

2. — La giurisprudenza della suprema Corte in diverse pronunce, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale della gran parte dei tribunali di merito, ha riconosciuto che «al dipendente ATA, già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal C.CN.L. del comparto scuola, considerandolo come appartenente a detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale di provenienza» (Cass. civ. sez. lav. 15 aprile 2005 n. 7849; Cass. civ. sez. lav. 4 marzo 2005 n. 4722; Cass. civ. sez. lav. 3 marzo 2005 n. 4576; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005 n. 3478; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005 n. 3477; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005 n. 3361; Cass. civ. sez. lav. n. 3357; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005 n. 3356; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005 n. 3225; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005 n. 3224; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005 n. 3223);

3. — Tuttavia, l'attuale Governo nell'elaborare il disegno di legge finanziaria 2006 ha introdotto un emendamento, comma 149-*quater*, con cui ha disposto che il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 1234/1999 deve essere interpretato nel senso che l'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato deve essere effettuato con il principio della temporizzazione anziché mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato nel ruolo di provenienza, fatti salvi i diritti di chi ha già impugnato il proprio inquadramento, maturati a seguito di sentenze passate in giudicato;

4. — La predetta disposizione è stata trasfusa nel comma 218 della Legge finanziaria 23 dicembre 2005;

Tutto ciò premesso questo giudice, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ritiene di accogliere l'eccezione di non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del comma 218 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, di cui in premessa, per i seguenti

MOTIVI

1. — Contenuto della norma di interpretazione autentica.

L'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006 «interpreta» l'art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999.

Preliminarmente, occorre precisare che la necessità di effettuare l'interpretazione autentica di una norma di legge sorge solamente quando la norma in questione, a causa della ambigua formulazione, si presta ad essere interpretata diversamente, ingenerando confusione tra gli operatori del diritto. Invero, nel caso di specie dall'esa-

me dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 si evince inequivocabilmente la chiarezza del disposto normativo. Il tenore letterale della norma, non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo: dispone infatti, che nei passaggi dagli EE.LL. allo Stato, al personale ATA devono essere riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza, risultando inequivoca la volontà del legislatore. La stessa giurisprudenza di legittimità (V. sentenze citate in premessa), intervenuta in merito, ha suffragato ogni dubbio in merito alla portata precettiva della predetta norma.

Pertanto, già alla luce di tali profili risulta piuttosto dubbia la valenza di norma di interpretazione autentica attribuita al comma 218 in commento.

In ogni caso, dall'esame del contenuto della stessa si evince che oggetto dell'interpretazione è il criterio di riconoscimento dei diritti quesiti da utilizzare ai fini dell'inquadramento del personale ATA, prima dipendente degli enti locali e poi trasferito nei ruoli dello Stato.

In realtà, dal confronto fra il tenore letterale delle due norme, quella del 1999 e quella del 2005, risulta evidente che più di un'interpretazione si tratta di una sostituzione del criterio di riconoscimento. Infatti, mentre nella norma del 1999, tale riconoscimento era correlato, all'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nella norma del 2006 viene invece, riferito, al trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento.

Il criterio dell'anzianità viene, quindi, sostituito con il criterio c.d. del «maturato economico», risultandone una *reformatio in pejus* nella situazione degli ATA (almeno per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento dell'anzianità maturata con sentenze già passate in giudicato, la cui esecuzione è fatta espressamente salva dalla legge).

Sia il contenuto della norma, sia i suoi effetti sui giudizi in corso e più in generale, sulle situazioni di diritto e di affidamento degli ATA, si prestano al dubbio di costituzionalità per i profili di seguito esaminati.

2. — I limiti delle norme di interpretazione autentica secondo la giurisprudenza costituzionale.

La giurisprudenza, costituzionale, pur riconoscendo al legislatore una significativa latitudine nella capacità di ricorrere all'interpretazione autentica, pone alcuni limiti, che nel caso in esame, non sono stati correttamente rispettati.

Rileva innanzi tutto, il rapporto che deve intercorrere fra la norma interpretata e la norma di interpretazione. Una norma di interpretazione autentica, per fermo e consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, deve limitarsi a chiarire il significato di una norma precedente, con la conseguenza che la norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata e non la sostituisce (Corte cost., sentenza n. 233/1988). Indipendentemente dalla qualificazione fornita dal legislatore, secondo la Corte costituzionale «va riconosciuto carattere interpretativo soltanto alla legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo, ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (Corte Cost., sentenza n. 155/1990).

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale deve essere, invece, reputata illegittima una norma (sedi-cente) di interpretazione autentica che integra, con nuovi precetti, il contenuto della legge antecedente, di modo che «lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità con il tenore della norma interpretata» (Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29; Corte cost., 23 novembre 1994, n. 397; Corte cost. 4 aprile 1990, n. 155) e che la natura di legge interpretativa «va desunta da un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (Corte cost. n. 94/1995, n. 397/1994; n. 424/1993, n. 455/1992, n. 155/1990, n. 233/1988).

Già sotto questo primo profilo, dunque, si palesa una prima ragione di fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge finanziaria del 2006, in quanto appaiono violati i limiti che la giurisprudenza costituzionale, per fermo e consolidato orientamento, pone alle operazioni di interpretazione autentica.

Nel caso in esame non abbiamo, infatti, due norme — l'una preesistente e l'altra sopravvenuta — che si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario, ma piuttosto una norma che dichiara di interpretare la norma preesistente, ma in effetti la sostituisce interamente, sostituendo al criterio di riconoscimento dell'anzianità quello del trattamento economico complessivo.

Invero, dalla mancanza di coerenza fra il contenuto della norma preesistente e il contenuto della norma di interpretazione, ne consegue che la norma di interpretazione si rivela come un espediente per aggirare il principio di irretroattività della legge.

Se pure è vero che tale principio ha dignità costituzionale solo per quanto riguarda le leggi penali, è altresì vero che la giurisprudenza costituzionale pone condizioni rigorose perché la norma interpretativa possa avere

effetti retroattivi e fra queste condizioni ricorrono il rispetto del principio di ragionevolezza (Corte cost. n. 6/1994; n. 283 e 424/1993; n. 440/1992; n. 429/1991), la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (Corte cost. n. 525/2000; n. 39 e 424/1993, 349/1985), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (Corte cost., n. 6/1994, n. 429/1993, n. 822/1988).

Come è stato affermato, infatti, nella sentenza n. 525/2000: «In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (V., *ex plurimis*, le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*)».

Nel caso di specie tali condizioni non sono state rispettate, verificandosi infatti, la violazione di alcuni parametri di legittimità costituzionale, in quanto la norma interpretativa non si limita affatto ad interpretare, ma piuttosto introduce una nuova disciplina sostanziale, illegittima perché irrazionale, incoerente e ingiustamente discriminatoria, con effetti retroattivi.

3. — I parametri di legittimità violati.

3a. — Violazione dei parametri di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie, risulta violato, infatti, il parametro di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, dal quale è desumibile, altresì il parametro di uguaglianza. È evidente, che la norma, intervenendo a ben sei anni di distanza dalla norma di riferimento, modifica i criteri di riconoscimento di una pretesa giuridica, in capo a ciascun ATA, compiutamente definita dalla legge, come emerge con chiarezza anche dalle pronunce della Corte di cassazione in materia. Si crea, così, una situazione di disparità fra soggetti che la norma precedente aveva trattato unitariamente e uniformemente e tale disparità non trova alcuna ragione giustificatrice. Al contrario, *la ratio* della norma del 1999 era sicuramente individuabile anche nella definizione di un regime unitario e uniforme per tutti gli ATA sottoposti al trasferimento, di modo che la norma di interpretazione si pone in contrasto con la finalità della norma interpretata e anche sotto questo profilo rileva la violazione dell'art. 3 Cost.

Anche l'effetto evidentemente retroattivo della norma in esame palesa la fondatezza del dubbio di costituzionalità, in quanto la modifica retroattiva di situazioni giuridiche in senso peggiorativo può essere ammessa solo ove la retroattività non finisca per «trasmodare in regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (Corte cost., sentenze n. 822/1988, n. 283/1993, n. 6/1994). Giova rilevare, peraltro, che persino quando la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di modificare sfavorevolmente per i beneficiari sempre purché in modo non irrazionale o arbitrario — «la disciplina di determinati trattamenti economici in precedenza garantiti» — tale riconoscimento si riferisce a trattamenti, come quelli previdenziali, che vengono modificati dal legislatore per i futuri beneficiari e non certo per soggetti che hanno già usufruito del beneficio o ai quali il beneficio è stato specificamente riconosciuto in relazione ad una condizione imposta dalla legge, e cioè il trasferimento da un datore di lavoro ad un altro;

3b. — Violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti.

L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva anche quale elemento di violazione del parametro costituzionale del legittimo affidamento, da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza ed all'articolo 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha infatti affermato che «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (Corte cost., sentenza n. 155/1990; v. anche sentenza n. 424/1993).

Nel caso di specie, proprio la tutela dell'affidamento e la certezza dei rapporti verrebbe meno, in quanto vi sarebbero soggetti il cui trasferimento dagli enti locali allo Stato avverrebbe secondo il criterio dell'anzianità maturata, secondo il disposto della norma del 1999 e soggetti il cui trasferimento avverrebbe, invece secondo il criterio del «maturato economico», secondo la norma del 2005, senza che sia individuabile una ragionevole causa giustificatrice. Né tale causa potrebbe individuarsi nelle ragioni di finanza pubblica — che se pur implicitamente sembrano essere alla base dell'ultimo intervento del legislatore — posto che occorrerebbe, comunque, giustificare il fatto che tali ragioni finiscono per incidere solo sugli ATA e non sulla fiscalità generale e, in secondo luogo e sotto altro profilo, perché tali ragioni inciderebbero in misura discriminatoriamente differenziata sugli stessi ATA, concentrandosi il peso della *reformatio in pejus* solo su coloro che ancora non hanno intentato un giudizio o che, più restrittivamente, non hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato.

Il parametro di uguaglianza vale anche, quindi, per il caso di sacrificio di situazioni soggettive determinato da ragioni connesse alla finanza pubblica: come ha affermato la Corte costituzionale «anche a voler considerare

che la norma in questione sia stata dettata dall'esigenza della contrazione della spesa pubblica, tale esigenza non potrebbe porsi a carico di determinati soggetti, piuttosto che sulla generalità degli interessati» (sentenza n. 311/1995).

È da rilevare peraltro come le ragioni di tutela della finanza pubblica siano solo ipotizzabili, in quanto nel convulso procedimento di approvazione della legge finanziaria non è dato rintracciare le ragioni ispiratrici della norma in esame;

3c. — Violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione per invasione della sfera riservata al potere giudiziario.

La norma in questione si palesa altresì illegittima in quanto essa, pur facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formati, è comunque diretta ad incidere su giudizi ancora in corso e tale circostanza è riconosciuta dalla Corte costituzionale come una ragione di illegittimità (sentenza n. 155/1990: viola gli articoli 101, 102, e 104 della Costituzione una norma che «sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso»; V. anche sentenza n. 525/2000 e n. 397/1994). L'interpretazione autentica incontra, infatti, un ulteriore limite nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e la Corte «ha in precedenti occasioni affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 155 del 1990); b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice*» (sentenze n. 6/1994; n. 480/1992; n. 91/1988; n. 123/1987; n. 118/1957).

È evidente nel caso in esame la volontà del legislatore di incidere concretamente e direttamente sui giudizi in corso per determinarne l'esito, con conseguente invasione della sfera riservata al potere giudiziario, oltre che con violazione dei già menzionati parametri di ragionevolezza, di uguaglianza e di legittimo affidamento.

Al contrario, la possibilità per il legislatore di emanare norme che abbiano incidenza diretta sui giudizi in corso è da riconoscersi nel caso in cui l'intervento sia finalizzato risolvere situazioni di disparità di trattamento e non certo a crearle *ex novo* (sentenza n. 29/2002).

Sotto questo profilo, la norma della legge finanziaria 2006 produce un ulteriore causa di discriminazione contro gli ATA in quanto si pone in diretto contrasto con l'art. 2112 del codice civile, che regola in via generale il mantenimento dei diritti dei lavoratori — e in particolare dell'anzianità maturata — nel passaggio da impresa cedente ad impresa cessionaria. Tale articolo, richiamato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 per quanto riguarda i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, può essere derogato solo con specifica abilitazione legislativa (Cass., sez. lavoro, n. 4052/2004): e certo tale qualificazione non può essere attribuita ad una norma interpretativa sopravvenuta. Anche sotto questo profilo si palesa dunque l'illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento e del principio di stabilità e coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro.

5. — Altresì, risulta evidente la rilevanza della norma *de quo* ai fini della decisione dei singoli giudizi in corso, posto che le pretese avanzate nel corso del giudizio dai ricorrenti, non possono essere valutate se non alla luce della norma sopravvenuta in commento;

6. — Dall'insieme delle su esposte circostanze si evince la sussistenza delle ragioni di rilevanza e di fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità del comma 218, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sollevata con da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende il giudizio in corso e dispone mediante la presente ordinanza, l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Oristano, addì 5 maggio 2006

Il giudice: DELLA CASA

07C0018

N. 619

Ordinanza del 5 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Oristano nel procedimento civile promosso da Carta Salvatore contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altra.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Ha pronunciato all'udienza del 5 maggio 2005 a seguito di eccezione sollevata dai ricorrenti la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 nelle cause, non riunite, promosse dalla sig.ra Atzei Linda (Proc. R.G. n. 683/05), Cadoni Barbarina (Proc. R.G. n. 684/05), Carta Antonella (Proc. R.G. n. 685/05), Cavalera Noemi (Proc. R.G. n. 686/05), Dessi Peppina (Proc. R.G. n. 687/05), Rosa Laura Lutz (Proc. R.G. n. 688/05), Olcese Rita (Proc. R.G. n. 689/05), Piras Lucilla (Proc. R.G. n. 690/05), Puliga Maria Assunta (Proc. R.G. n. 691/05), Sanna Graziella (Proc. R.G. n. 692/05), Sechi Lucia (Proc. R.G. n. 693/05), Serra Rossana (Proc. R.G. n. 694/05), Tolu Daniela (Proc. R.G. n. 695/05), Carta Loredana (Proc. R.G. n. 768/05), Atzeni Annalisa (Proc. R.G. n. 1282/05), Carrus Gianna (Proc. R.G. n. 1283/05), Carta Salvatore (Proc. R.G. n. 1284/05), Cordella Salvatorangela (Proc. R.G. n. 1285/05), Curcu Salvatore (Proc. R.G. n. 1286/05), Deidda Pasqualina (Proc. R.G. n. 1287/05), Deiola Maria Chiara (Proc. R.G. n. 1288/05), Demontis Francesca (Proc. R.G. n. 1289/05), Desogos Pracida (Proc. R.G. n. 1290/05), Dettori Elena (Proc. R.G. n. 1291/05), Figus Francesca (Proc. R.G. n. 1292/05), Frau Pietro (Proc. R.G. n. 1293/05), Licheri Maria Giuseppa (Proc. R.G. n. 1294/05), Loddo Maria Antonietta (Proc. R.G. n. 1295/05), Manias Renzo (Proc. R.G. n. 1296/05), Mele Giomaria (Proc. R.G. n. 1297/05), Mereu Rita (Proc. R.G. n. 1298/05), Murru Gervasio (Proc. R.G. n. 1299/05), Pinna Antonietta (Proc. R.G. n. 1300/05), Pinna Caterina (Proc. R.G. n. 1301/05), Pinna Irene (Proc. R.G. n. 1302/05), Pisu Giovanni (Proc. R.G. n. 1303/05), Porcu Martina (Proc. R.G. n. 1304/05), Sanna Maria Iosè (Proc. R.G. n. 1305/05), Sanna Rosaria Paola (Proc. R.G. n. 1306/05), Schirra Giuseppina (Proc. R.G. n. 1307/05), Tratzi Luigina (Proc. R.G. n. 1308/05), nei procedimenti su indicati, pendenti innanzi codesto giudice contro il Ministero dell'istruzione università e ricerca.

P R E M E S S O C H E

1. — I procedimenti calendati in epigrafe hanno ad oggetto, l'accertamento del diritto dei ricorrenti, per effetto del passaggio dagli EE.LL. nei ruoli del personale ATA dello Stato e previa declaratoria dell'illegittimità dell'art. 3, Accordo ARAN-Sindacati del 20 luglio 2000, dell'art. 3, d.m. 5 aprile 2001, nonché dell'art. 8, legge n. 124/1999, all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, nei ruoli dell'ente locale di provenienza e pertanto ad essere inquadrati nella classe di anzianità corrispondente prevista dal C.C.N.L. comparto scuola;

2. — La giurisprudenza della suprema Corte in diverse pronunce, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale della gran parte dei tribunali di merito, ha riconosciuto che «al dipendente ATA, già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal C.C.N.L. del comparto scuola, considerandolo come appartenente a detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale di provenienza» (Cass. civ. sez. lav. 15 aprile 2005, n. 7849; Cass. civ. sez. lav. 4 marzo 2005, n. 4722; Cass. civ. sez. lav. 3 marzo 2005, n. 4576; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3478; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3477; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3361; Cass. civ. sez. lav. n. 3357; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3356; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3225; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3223);

3. — Tuttavia, l'attuale Governo nell'elaborare il disegno di legge finanziaria 2006 ha introdotto un emendamento, comma 149-*quater*, con cui ha disposto che il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 1234/1999 deve essere interpretato nel senso che l'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato deve essere effettuato con il principio della temporizzazione anziché mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato nel ruolo di provenienza, fatti salvi i diritti di chi ha già impugnato il proprio inquadramento, maturati a seguito di sentenze passate in giudicato;

4. — La predetta disposizione è stata trasfusa nel comma 218 della legge finanziaria 23 dicembre 2005; Tutto ciò premesso questo giudice, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ritiene di accogliere l'eccezione di non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di cui in premessa, per i seguenti

M O T I V I

1. — Contenuto della norma di interpretazione autentica.

L'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006 «interpreta» l'art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999.

Preliminarmente, occorre precisare che la necessità di effettuare l'interpretazione autentica di una norma di legge sorge solamente quando la norma in questione, a causa della ambigua formulazione, si presta ad essere interpretata diversamente, ingenerando confusione tra gli operatori del diritto.

Invero, nel caso di specie dall'esame dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 si evince inequivocabilmente la chiarezza del disposto normativo. Il tenore letterale della norma, non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo: dispone infatti, che nei passaggi dagli EE.LL. allo Stato, al personale ATA devono essere riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, risultando inequivoca la volontà del legislatore. La stessa giurisprudenza di legittimità (V. sentenze citate in premessa), intervenuta in merito, ha suffragato ogni dubbio in merito alla portata precettiva della predetta norma.

Pertanto, già alla luce di tali profili risulta piuttosto dubbia la valenza di norma di interpretazione autentica attribuita al comma 218 in commento.

In ogni caso, dall'esame del contenuto della stessa si evince che oggetto dell'interpretazione è il criterio di riconoscimento dei diritti quesiti da utilizzare ai fini dell'inquadramento del personale ATA, prima dipendente degli Enti locali e poi trasferito nei ruoli dello Stato.

In realtà, dal confronto fra il tenore letterale delle due norme, quella del 1999 e quella del 2005, risulta evidente che più di un'interpretazione si tratta di una sostituzione del criterio di riconoscimento. Infatti, mentre nella norma del 1999, tale riconoscimento era correlato, all'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza, nella norma del 2006 viene invece, riferito, al trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. Il criterio dell'anzianità viene, quindi, sostituito con il criterio c.d. del «maturato economico», risultandone una *reformatio in pejus* nella situazione degli ATA (almeno per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento dell'anzianità maturata con sentenze già passate in giudicato, la cui esecuzione è fatta espressamente salva dalla legge).

Sia il contenuto della norma, sia i suoi effetti sui giudizi in corso e più in generale, sulle situazioni di diritto e di affidamento degli ATA, si prestano al dubbio di costituzionalità per i profili di seguito esaminati.

2. — I limiti delle norme di interpretazione autentica secondo la giurisprudenza costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo al legislatore una significativa latitudine nella capacità di ricorrere all'interpretazione autentica, pone alcuni limiti, che nel caso in esame, non sono stati correttamente rispettati.

Rileva innanzi tutto, il rapporto che deve intercorrere fra la norma interpretata e la norma di interpretazione. Una norma di interpretazione autentica, per fermo e consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, deve limitarsi a chiarire il significato di una norma precedente, con la conseguenza che la norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata e non la sostituisce (Corte cost., sentenza n. 233/1988). Indipendentemente dalla qualificazione fornita dal legislatore, secondo la Corte costituzionale «va riconosciuto carattere interpretativo soltanto alla legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo, ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (Corte cost., sentenza n. 155/1990).

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale deve essere, invece, reputata illegittima una norma (sedi-cente) di interpretazione autentica che integra, con nuovi precetti, il contenuto della legge antecedente, di modo che «lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità con il tenore della norma interpretata» (Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29; Corte cost., 23 novembre 1994, n. 397; Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155) e che la natura di legge interpretativa «va desunta da un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (Corte cost. n. 94/1995, n. 397/1994; n. 424/1993, n. 455/1992, n. 155/1990, n. 233/1988).

Già sotto questo primo profilo, dunque, si palesa una prima ragione di fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge finanziaria del 2006, in quanto appaiono violati i limiti che la giurisprudenza costituzionale, per fermo e consolidato orientamento, pone alle operazioni di interpretazione autentica.

Nel caso in esame non abbiamo, infatti, due norme — l'una preesistente e l'altra sopravvenuta — che si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario, ma piuttosto una norma che dichiara di interpretare la norma preesistente, ma in effetti la sostituisce interamente, sostituendo al criterio di riconoscimento dell'anzianità quello del trattamento economico complessivo.

Invero, dalla mancanza di coerenza fra il contenuto della norma preesistente e il contenuto della norma di interpretazione, ne consegue che la norma di interpretazione si rivela come un espediente per aggirare il principio di irretroattività della legge.

Se pure è vero che tale principio ha dignità costituzionale solo per quanto riguarda le leggi penali, è altresì vero che la giurisprudenza costituzionale pone condizioni rigorose perché la norma interpretativa possa avere effetti retroattivi e fra queste condizioni ricorrono il rispetto del principio di ragionevolezza (Corte cost., n. 6/1994; n. 283 e n. 424/1993; n. 440/1992; n. 429/1991), la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto (Corte cost., n. 525/2000; n. 39 e n. 424/1993, n. 349/1985), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (Corte cost., n. 6/1994, n. 429/1993, n. 822/1988).

Come è stato affermato, infatti, nella sentenza n. 525/2000: «In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (V., *ex plurimis*, le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*)».

Nel caso di specie tali condizioni non sono state rispettate, verificandosi infatti, la violazione di alcuni parametri di legittimità costituzionale, in quanto la norma interpretativa non si limita affatto ad interpretare, ma piuttosto introduce una nuova disciplina sostanziale, illegittima perché irrazionale, incoerente e ingiustamente discriminatoria, con effetti retroattivi.

3. — I parametri di legittimità violati.

3a. — Violazione dei parametri di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie, risulta violato, infatti, il parametro di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, dal quale è desumibile, altresì il parametro di uguaglianza. È evidente, che la norma, intervenendo a ben sei anni di distanza dalla norma di riferimento, modifica i criteri di riconoscimento di una pretesa giuridica, in capo a ciascun ATA, compiutamente definita dalla legge, come emerge con chiarezza anche dalle pronunce della Corte di cassazione in materia. Si crea, così, una situazione di disparità fra soggetti che la norma precedente aveva trattato unitariamente e uniformemente e tale disparità non trova alcuna ragione giustificatrice. Al contrario, la *ratio* della norma del 1999 era sicuramente individuabile anche nella definizione di un regime unitario e uniforme per tutti gli ATA sottoposti al trasferimento, di modo che la norma di interpretazione si pone in contrasto con la finalità della norma interpretata e anche sotto questo profilo rileva la violazione dell'art. 3 Cost.

Anche l'effetto evidentemente retroattivo della norma in esame palesa la fondatezza del dubbio di costituzionalità, in quanto la modifica retroattiva di situazioni giuridiche in senso peggiorativo può essere ammessa solo ove la retroattività non finisca per «trasmodare in regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (Corte cost., sentenze n. 822/1988, n. 283/1993, n. 6/1994). Giova rilevare, peraltro, che persino quando la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di modificare sfavorevolmente per i beneficiari sempre purché in modo non irrazionale o arbitrario — «la disciplina di determinati trattamenti economici in precedenza garantiti», tale riconoscimento si riferisce a trattamenti, come quelli previdenziali, che vengono modificati dal legislatore per i futuri beneficiari e non certo per soggetti che hanno già usufruito del beneficio o ai quali il beneficio è stato specificamente riconosciuto in relazione ad una condizione imposta dalla legge, e cioè il trasferimento da un datore di lavoro ad un altro;

3b. — Violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti.

L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva anche quale elemento di violazione del parametro costituzionale del legittimo affidamento, da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza ed all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha infatti affermato che «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (Corte cost., sentenza n. 155/1990; v. anche sentenza n. 424/1993).

Nel caso di specie, proprio la tutela dell'affidamento e la certezza dei rapporti verrebbe meno, in quanto vi sarebbero soggetti il cui trasferimento dagli enti locali allo Stato avverrebbe secondo il criterio dell'anzianità maturata, secondo il disposto della norma del 1999 e soggetti il cui trasferimento avverrebbe, invece secondo il criterio del «maturato economico», secondo la norma del 2005, senza che sia individuabile una ragionevole causa giustificatrice. Né tale causa potrebbe individuarsi nelle ragioni di finanza pubblica — che se pur implicitamente sembrano essere alla base dell'ultimo intervento del legislatore — posto che occorrerebbe, comunque, giustificare il fatto che tali ragioni finiscono per incidere solo sugli ATA e non sulla fiscalità generale e, in secondo luogo e

sotto altro profilo, perché tali ragioni inciderebbero in misura discriminatoriamente differenziata sugli stessi ATA, concentrandosi il peso della *reformatio in pejus* solo su coloro che ancora non hanno intentato un giudizio o che, più restrittivamente, non hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato.

Il parametro di uguaglianza vale anche, quindi, per il caso di sacrificio di situazioni soggettive determinato da ragioni connesse alla finanza pubblica: come ha affermato la Corte costituzionale «anche a voler considerare che la norma in questione sia stata dettata dall'esigenza della contrazione della spesa pubblica, tale esigenza non potrebbe porsi a carico di determinati soggetti, piuttosto che sulla generalità degli interessati» (sentenza n. 311/1995).

È da rilevare peraltro come le ragioni di tutela della finanza pubblica siano solo ipotizzabili, in quanto nel convulso procedimento di approvazione della legge finanziaria non è dato rintracciare le ragioni ispiratrici della norma in esame;

3c. — Violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione per invasione della sfera riservata al potere giudiziario.

La norma in questione si palesa altresì illegittima in quanto essa, pur facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formati, è comunque diretta ad incidere su giudizi ancora in corso e tale circostanza è riconosciuta dalla Corte costituzionale come una ragione di illegittimità (sentenza n. 155/1990: viola gli artt. 101, 102, e 104 della Costituzione una norma che «sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso»; V. anche sentenza n. 525/2000 e n. 397/1994). L'interpretazione autentica incontra, infatti, un ulteriore limite nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e la Corte «ha in precedenti occasioni affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 155 del 1990); b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice*» (sentenze n. 6/1994; n. 480/1992; n. 91/1988; n. 123/1987; n. 118/1957).

È evidente nel caso in esame la volontà del legislatore di incidere concretamente e direttamente sui giudizi in corso per determinarne l'esito, con conseguente invasione della sfera riservata al potere giudiziario, oltre che con violazione dei già menzionati parametri di ragionevolezza, di uguaglianza e di legittimo affidamento.

Al contrario, la possibilità per il legislatore di emanare norme che abbiano incidenza diretta sui giudizi in corso è da riconoscersi nel caso in cui l'intervento sia finalizzato risolvere situazioni di disparità di trattamento e non certo a crearle *ex novo* (sentenza n. 29/2002).

Sotto questo profilo, la norma della legge finanziaria 2006 produce un ulteriore causa di discriminazione contro gli ATA in quanto si pone in diretto contrasto con l'art. 2112 del codice civile, che regola in via generale il mantenimento dei diritti dei lavoratori — e in particolare dell'anzianità maturata — nel passaggio da impresa cedente ad impresa cessionaria. Tale articolo, richiamato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 per quanto riguarda i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, può essere derogato solo con specifica abilitazione legislativa (Cass., sez. lavoro n. 4052/2004): e certo tale qualificazione non può essere attribuita ad una norma interpretativa sopravvenuta. Anche sotto questo profilo si palesa dunque l'illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento e del principio di stabilità e coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro.

5. — Altresì, risulta evidente la rilevanza della norma *de quo* ai fini della decisione dei singoli giudizi in corso, posto che le pretese avanzate nel corso del giudizio dai ricorrenti, non possono essere valutate se non alla luce della norma sopravvenuta in commento;

6. — Dall'insieme delle su esposte circostanze si evince la sussistenza delle ragioni di rilevanza e di fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità del comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata con da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende i giudizi in corso e dispone mediante la presente ordinanza, l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Oristano, addì 5 maggio 2006

Il giudice: DELLA CASA

07C0019

N. 620

Ordinanza del 5 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Oristano nel procedimento civile promosso da Cordella Salvatorangela contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altro.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Ha pronunciato all'udienza del 5 maggio 2005 a seguito di eccezione sollevata dai ricorrenti la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 nelle cause, non riunite, promosse dalla sig.ra Atzei Linda (Proc. R.G. n. 683/05), Cadoni Barbarina (Proc. R.G. n. 684/05), Carta Antonella (Proc. R.G. n. 685/05), Cavalera Noemi (Proc. R.G. n. 686/05), Dessi Peppina (Proc. R.G. n. 687/05), Rosa Laura Lutz (Proc. R.G. n. 688/05), Olcese Rita (Proc. R.G. n. 689/05), Piras Lucilla (Proc. R.G. n. 690/05), Puliga Maria Assunta (Proc. R.G. n. 691/05), Sanna Graziella (Proc. R.G. n. 692/05), Sechi Lucia (Proc. R.G. n. 693/05), Serra Rossana (Proc. R.G. n. 694/05), Tolu Daniela (Proc. R.G. n. 695/05), Carta Loredana (Proc. R.G. n. 768/05), Atzeni Annalisa (Proc. R.G. n. 1282/05), Carrus Gianna (Proc. R.G. n. 1283/05), Carta Salvatore (Proc. R.G. n. 1284/05), Cordella Salvatorangela (Proc. R.G. n. 1285/05), Curcu Salvatore (Proc. R.G. n. 1286/05), Deidda Pasqualina (Proc. R.G. n. 1287/05), Deiola Maria Chiara (Proc. R.G. n. 1288/05), Demontis Francesca (Proc. R.G. n. 1289/05), Desogos Pracida (Proc. R.G. n. 1290/05), Dettori Elena (Proc. R.G. n. 1291/05), Figus Francesca (Proc. R.G. n. 1292/05), Frau Pietro (Proc. R.G. n. 1293/05), Licheri Maria Giuseppa (Proc. R.G. n. 1294/05), Loddo Maria Antonietta (Proc. R.G. n. 1295/05), Manias Renzo (Proc. R.G. n. 1296/05), Mele Giomaria (Proc. R.G. n. 1297/05), Mereu Rita (Proc. R.G. n. 1298/05), Murru Gervasio (Proc. R.G. n. 1299/05), Pinna Antonietta (Proc. R.G. n. 1300/05), Pinna Caterina (Proc. R.G. n. 1301/05), Pinna Irene (Proc. R.G. n. 1302/05), Pisu Giovanni (Proc. R.G. n. 1303/05), Porcu Martina (Proc. R.G. n. 1304/05), Sanna Maria Iosè (Proc. R.G. n. 1305/05), Sanna Rosaria Paola (Proc. R.G. n. 1306/05), Schirra Giuseppina (Proc. R.G. n. 1307/05), Tratzi Luigina (Proc. R.G. n. 1308/05), nei procedimenti su indicati, pendenti innanzi codesto giudice contro il Ministero dell'istruzione università e ricerca.

P R E M E S S O C H E

1. — I procedimenti calendati in epigrafe hanno ad oggetto, l'accertamento del diritto dei ricorrenti, per effetto del passaggio dagli EE.LL. nei ruoli del personale ATA dello Stato e previa declaratoria dell'illegittimità dell'art. 3, Accordo ARAN-Sindacati del 20 luglio 2000, dell'art. 3, d.m. 5 aprile 2001, nonché dell'art. 8, legge n. 124/1999, all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, nei ruoli dell'ente locale di provenienza e pertanto ad essere inquadrati nella classe di anzianità corrispondente prevista dal C.C.N.L. comparto scuola;

2. — La giurisprudenza della suprema Corte in diverse pronunce, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale della gran parte dei tribunali di merito, ha riconosciuto che «al dipendente ATA, già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal C.C.N.L. del comparto scuola, considerandolo come appartenente a detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale di provenienza» (Cass. civ. sez. lav. 15 aprile 2005, n. 7849; Cass. civ. sez. lav. 4 marzo 2005, n. 4722; Cass. civ. sez. lav. 3 marzo 2005, n. 4576; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3478; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3477; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3361; Cass. civ. sez. lav. n. 3357; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3356; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3225; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3223);

3. — Tuttavia, l'attuale Governo nell'elaborare il disegno di legge finanziaria 2006 ha introdotto un emendamento, comma 149-*quater*, con cui ha disposto che il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 1234/1999 deve essere interpretato nel senso che l'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato deve essere effettuato con il principio della temporizzazione anziché mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato nel ruolo di provenienza, fatti salvi i diritti di chi ha già impugnato il proprio inquadramento, maturati a seguito di sentenze passate in giudicato;

4. — La predetta disposizione è stata trasfusa nel comma 218 della legge finanziaria 23 dicembre 2005; Tutto ciò premesso questo giudice, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ritiene di accogliere l'eccezione di non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di cui in premessa, per i seguenti

M O T I V I

1. — Contenuto della norma di interpretazione autentica.

L'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006 «interpreta» l'art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999.

Preliminarmente, occorre precisare che la necessità di effettuare l'interpretazione autentica di una norma di legge sorge solamente quando la norma in questione, a causa della ambigua formulazione, si presta ad essere interpretata diversamente, ingenerando confusione tra gli operatori del diritto.

Invero, nel caso di specie dall'esame dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 si evince inequivocabilmente la chiarezza del disposto normativo. Il tenore letterale della norma, non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo: dispone infatti, che nei passaggi dagli EE.LL. allo Stato, al personale ATA devono essere riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, risultando inequivoca la volontà del legislatore. La stessa giurisprudenza di legittimità (v. sentenze citate in premessa), intervenuta in merito, ha suffragato ogni dubbio in merito alla portata precettiva della predetta norma.

Pertanto, già alla luce di tali profili risulta piuttosto dubbia la valenza di norma di interpretazione autentica attribuita al comma 218 in commento.

In ogni caso, dall'esame del contenuto della stessa si evince che oggetto dell'interpretazione è il criterio di riconoscimento dei diritti quesiti da utilizzare ai fini dell'inquadramento del personale ATA, prima dipendente degli Enti locali e poi trasferito nei ruoli dello Stato.

In realtà, dal confronto fra il tenore letterale delle due norme, quella del 1999 e quella del 2005, risulta evidente che più di un'interpretazione si tratta di una sostituzione del criterio di riconoscimento. Infatti, mentre nella norma del 1999, tale riconoscimento era correlato, all'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza, nella norma del 2006 viene invece, riferito, al trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. Il criterio dell'anzianità viene, quindi, sostituito con il criterio c.d. del «maturato economico», risultandone una *reformatio in pejus* nella situazione degli ATA (almeno per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento dell'anzianità maturata con sentenze già passate in giudicato, la cui esecuzione è fatta espressamente salva dalla legge).

Sia il contenuto della norma, sia i suoi effetti sui giudizi in corso e più in generale, sulle situazioni di diritto e di affidamento degli ATA, si prestano al dubbio di costituzionalità per i profili di seguito esaminati.

2. — I limiti delle norme di interpretazione autentica secondo la giurisprudenza costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo al legislatore una significativa latitudine nella capacità di ricorrere all'interpretazione autentica, pone alcuni limiti, che nel caso in esame, non sono stati correttamente rispettati.

Rileva innanzi tutto, il rapporto che deve intercorrere fra la norma interpretata e la norma di interpretazione. Una norma di interpretazione autentica, per fermo e consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, deve limitarsi a chiarire il significato di una norma precedente, con la conseguenza che la norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata e non la sostituisce (Corte cost., sentenza n. 233/1988). Indipendentemente dalla qualificazione fornita dal legislatore, secondo la Corte costituzionale «va riconosciuto carattere interpretativo soltanto alla legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo, ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (Corte cost., sentenza n. 155/1990).

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale deve essere, invece, reputata illegittima una norma (sedi-cente) di interpretazione autentica che integra, con nuovi precetti, il contenuto della legge antecedente, di modo che «lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità con il tenore della norma interpretata» (Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29; Corte cost., 23 novembre 1994, n. 397; Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155) e che la natura di legge interpretativa «va desunta da un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (Corte cost. n. 94/1995, n. 397/1994; n. 424/1993, n. 455/1992, n. 155/1990, n. 233/1988).

Già sotto questo primo profilo, dunque, si palesa una prima ragione di fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge finanziaria del 2006, in quanto appaiono violati i limiti che la giurisprudenza costituzionale, per fermo e consolidato orientamento, pone alle operazioni di interpretazione autentica.

Nel caso in esame non abbiamo, infatti, due norme — l'una preesistente e l'altra sopravvenuta — che si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario, ma piuttosto una norma che dichiara di interpretare la norma preesistente, ma in effetti la sostituisce interamente, sostituendo al criterio di riconoscimento dell'anzianità quello del trattamento economico complessivo.

Invero, dalla mancanza di coerenza fra il contenuto della norma preesistente e il contenuto della norma di interpretazione, ne consegue che la norma di interpretazione si rivela come un espediente per aggirare il principio di irretroattività della legge.

Se pure è vero che tale principio ha dignità costituzionale solo per quanto riguarda le leggi penali, è altresì vero che la giurisprudenza costituzionale pone condizioni rigorose perché la norma interpretativa possa avere effetti retroattivi e fra queste condizioni ricorrono il rispetto del principio di ragionevolezza (Corte cost., n. 6/1994; n. 283 e n. 424/1993; n. 440/1992; n. 429/1991), la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto (Corte cost., n. 525/2000; n. 39 e n. 424/1993, n. 349/1985), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (Corte cost., n. 6/1994, n. 429/1993, n. 822/1988).

Come è stato affermato, infatti, nella sentenza n. 525/2000: «In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (V., *ex plurimis*, le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*)».

Nel caso di specie tali condizioni non sono state rispettate, verificandosi infatti, la violazione di alcuni parametri di legittimità costituzionale, in quanto la norma interpretativa non si limita affatto ad interpretare, ma piuttosto introduce una nuova disciplina sostanziale, illegittima perché irrazionale, incoerente e ingiustamente discriminatoria, con effetti retroattivi.

3. — I parametri di legittimità violati.

3a. — Violazione dei parametri di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie, risulta violato, infatti, il parametro di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, dal quale è desumibile, altresì il parametro di uguaglianza. È evidente, che la norma, intervenendo a ben sei anni di distanza dalla norma di riferimento, modifica i criteri di riconoscimento di una pretesa giuridica, in capo a ciascun ATA, compiutamente definita dalla legge, come emerge con chiarezza anche dalle pronunce della Corte di cassazione in materia. Si crea, così, una situazione di disparità fra soggetti che la norma precedente aveva trattato unitariamente e uniformemente e tale disparità non trova alcuna ragione giustificatrice. Al contrario, la *ratio* della norma del 1999 era sicuramente individuabile anche nella definizione di un regime unitario e uniforme per tutti gli ATA sottoposti al trasferimento, di modo che la norma di interpretazione si pone in contrasto con la finalità della norma interpretata e anche sotto questo profilo rileva la violazione dell'art. 3 Cost.

Anche l'effetto evidentemente retroattivo della norma in esame palesa la fondatezza del dubbio di costituzionalità, in quanto la modifica retroattiva di situazioni giuridiche in senso peggiorativo può essere ammessa solo ove la retroattività non finisca per «trasmodare in regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (Corte cost., sentenze n. 822/1988, n. 283/1993, n. 6/1994). Giova rilevare, peraltro, che persino quando la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di modificare sfavorevolmente per i beneficiari sempre purché in modo non irrazionale o arbitrario — «la disciplina di determinati trattamenti economici in precedenza garantiti», tale riconoscimento si riferisce a trattamenti, come quelli previdenziali, che vengono modificati dal legislatore per i futuri beneficiari e non certo per soggetti che hanno già usufruito del beneficio o ai quali il beneficio è stato specificamente riconosciuto in relazione ad una condizione imposta dalla legge, e cioè il trasferimento da un datore di lavoro ad un altro;

3b. — Violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti.

L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva anche quale elemento di violazione del parametro costituzionale del legittimo affidamento, da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza ed all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha infatti affermato che «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (Corte cost., sentenza n. 155/1990; v. anche sentenza n. 424/1993).

Nel caso di specie, proprio la tutela dell'affidamento e la certezza dei rapporti verrebbe meno, in quanto vi sarebbero soggetti il cui trasferimento dagli enti locali allo Stato avverrebbe secondo il criterio dell'anzianità maturata, secondo il disposto della norma del 1999 e soggetti il cui trasferimento avverrebbe, invece secondo il criterio del «maturato economico», secondo la norma del 2005, senza che sia individuabile una ragionevole causa giustificatrice. Né tale causa potrebbe individuarsi nelle ragioni di finanza pubblica — che se pur implicitamente sembrano essere alla base dell'ultimo intervento del legislatore — posto che occorrerebbe, comunque, giustificare il fatto che tali ragioni finiscono per incidere solo sugli ATA e non sulla fiscalità generale e, in secondo luogo e

sotto altro profilo, perché tali ragioni inciderebbero in misura discriminatoriamente differenziata sugli stessi ATA, concentrandosi il peso della *reformatio in pejus* solo su coloro che ancora non hanno intentato un giudizio o che, più restrittivamente, non hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato.

Il parametro di uguaglianza vale anche, quindi, per il caso di sacrificio di situazioni soggettive determinato da ragioni connesse alla finanza pubblica: come ha affermato la Corte costituzionale «anche a voler considerare che la norma in questione sia stata dettata dall'esigenza della contrazione della spesa pubblica, tale esigenza non potrebbe porsi a carico di determinati soggetti, piuttosto che sulla generalità degli interessati» (sentenza n. 311/1995).

È da rilevare peraltro come le ragioni di tutela della finanza pubblica siano solo ipotizzabili, in quanto nel convulso procedimento di approvazione della legge finanziaria non è dato rintracciare le ragioni ispiratrici della norma in esame;

3c. — Violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione per invasione della sfera riservata al potere giudiziario.

La norma in questione si palesa altresì illegittima in quanto essa, pur facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formati, è comunque diretta ad incidere su giudizi ancora in corso e tale circostanza è riconosciuta dalla Corte costituzionale come una ragione di illegittimità (sentenza n. 155/1990: viola gli artt. 101, 102, e 104 della Costituzione una norma che «sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso»; V. anche sentenza n. 525/2000 e n. 397/1994). L'interpretazione autentica incontra, infatti, un ulteriore limite nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e la Corte «ha in precedenti occasioni affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 155 del 1990); b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice*» (sentenze n. 6/1994; n. 480/1992; n. 91/1988; n. 123/1987; n. 118/1957).

È evidente nel caso in esame la volontà del legislatore di incidere concretamente e direttamente sui giudizi in corso per determinarne l'esito, con conseguente invasione della sfera riservata al potere giudiziario, oltre che con violazione dei già menzionati parametri di ragionevolezza, di uguaglianza e di legittimo affidamento.

Al contrario, la possibilità per il legislatore di emanare norme che abbiano incidenza diretta sui giudizi in corso è da riconoscersi nel caso in cui l'intervento sia finalizzato risolvere situazioni di disparità di trattamento e non certo a crearle *ex novo* (sentenza n. 29/2002).

Sotto questo profilo, la norma della legge finanziaria 2006 produce un ulteriore causa di discriminazione contro gli ATA in quanto si pone in diretto contrasto con l'art. 2112 del codice civile, che regola in via generale il mantenimento dei diritti dei lavoratori — e in particolare dell'anzianità maturata — nel passaggio da impresa cedente ad impresa cessionaria. Tale articolo, richiamato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 per quanto riguarda i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, può essere derogato solo con specifica abilitazione legislativa (Cass., sez. lavoro n. 4052/2004): e certo tale qualificazione non può essere attribuita ad una norma interpretativa sopravvenuta. Anche sotto questo profilo si palesa dunque l'illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento e del principio di stabilità e coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro.

5. — Altresì, risulta evidente la rilevanza della norma *de quo* ai fini della decisione dei singoli giudizi in corso, posto che le pretese avanzate nel corso del giudizio dai ricorrenti, non possono essere valutate se non alla luce della norma sopravvenuta in commento;

6. — Dall'insieme delle su esposte circostanze si evince la sussistenza delle ragioni di rilevanza e di fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità del comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata con da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende i giudizi in corso e dispone mediante la presente ordinanza, l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Oristano, addì 5 maggio 2006

Il giudice: DELLA CASA

07C0020

N. 621

Ordinanza del 5 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Oristano nel procedimento civile promosso da Curcu Salvatore contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altro.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Ha pronunciato all'udienza del 5 maggio 2005 a seguito di eccezione sollevata dai ricorrenti la seguente ordinanza *ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87* nelle cause, non riunite, promosse dalla sig.ra Atzei Linda (Proc. R.G. n. 683/05), Cadoni Barbarina (Proc. R.G. n. 684/05), Carta Antonella (Proc. R.G. n. 685/05), Cavalera Noemi (Proc. R.G. n. 686/05), Dessi Peppina (Proc. R.G. n. 687/05), Rosa Laura Lutz (Proc. R.G. n. 688/05), Olcese Rita (Proc. R.G. n. 689/05), Piras Lucilla (Proc. R.G. n. 690/05), Puliga Maria Assunta (Proc. R.G. n. 691/05), Sanna Graziella (Proc. R.G. n. 692/05), Sechi Lucia (Proc. R.G. n. 693/05), Serra Rossana (Proc. R.G. n. 694/05), Tolu Daniela (Proc. R.G. n. 695/05), Carta Loredana (Proc. R.G. n. 768/05), Atzeni Annalisa (Proc. R.G. n. 1282/05), Carrus Gianna (Proc. R.G. n. 1283/05), Carta Salvatore (Proc. R.G. n. 1284/05), Cordella Salvatorangela (Proc. R.G. n. 1285/05), Curcu Salvatore (Proc. R.G. n. 1286/05), Deidda Pasqualina (Proc. R.G. n. 1287/05), Deiola Maria Chiara (Proc. R.G. n. 1288/05), Demontis Francesca (Proc. R.G. n. 1289/05), Desogos Pracida (Proc. R.G. n. 1290/05), Dettori Elena (Proc. R.G. n. 1291/05), Figus Francesca (Proc. R.G. n. 1292/05), Frau Pietro (Proc. R.G. n. 1293/05), Licheri Maria Giuseppa (Proc. R.G. n. 1294/05), Loddo Maria Antonietta (Proc. R.G. n. 1295/05), Manias Renzo (Proc. R.G. n. 1296/05), Mele Giomaria (Proc. R.G. n. 1297/05), Mereu Rita (Proc. R.G. n. 1298/05), Murru Gervasio (Proc. R.G. n. 1299/05), Pinna Antonietta (Proc. R.G. n. 1300/05), Pinna Caterina (Proc. R.G. n. 1301/05), Pinna Irene (Proc. R.G. n. 1302/05), Pisu Giovanni (Proc. R.G. n. 1303/05), Porcu Martina (Proc. R.G. n. 1304/05), Sanna Maria Iosè (Proc. R.G. n. 1305/05), Sanna Rosaria Paola (Proc. R.G. n. 1306/05), Schirra Giuseppina (Proc. R.G. n. 1307/05), Tratzi Luigina (Proc. R.G. n. 1308/05), nei procedimenti su indicati, pendenti innanzi codesto giudice contro il Ministero dell'istruzione università e ricerca.

P R E M E S S O C H E

1. — I procedimenti calendati in epigrafe hanno ad oggetto, l'accertamento del diritto dei ricorrenti, per effetto del passaggio dagli EE.LL. nei ruoli del personale ATA dello Stato e previa declaratoria dell'illegittimità dell'art. 3, Accordo ARAN-Sindacati del 20 luglio 2000, dell'art. 3, d.m. 5 aprile 2001, nonché dell'art. 8, legge n. 124/1999, all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, nei ruoli dell'ente locale di provenienza e pertanto ad essere inquadrati nella classe di anzianità corrispondente prevista dal C.C.N.L. comparto scuola;

2. — La giurisprudenza della suprema Corte in diverse pronunce, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale della gran parte dei tribunali di merito, ha riconosciuto che «al dipendente ATA, già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal C.C.N.L. del comparto scuola, considerandolo come appartenente a detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale di provenienza» (Cass. civ. sez. lav. 15 aprile 2005, n. 7849; Cass. civ. sez. lav. 4 marzo 2005, n. 4722; Cass. civ. sez. lav. 3 marzo 2005, n. 4576; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3478; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3477; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3361; Cass. civ. sez. lav. n. 3357; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3356; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3225; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3223);

3. — Tuttavia, l'attuale Governo nell'elaborare il disegno di legge finanziaria 2006 ha introdotto un emendamento, comma 149-*quater*, con cui ha disposto che il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 1234/1999 deve essere interpretato nel senso che l'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato deve essere effettuato con il principio della temporizzazione anziché mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato nel ruolo di provenienza, fatti salvi i diritti di chi ha già impugnato il proprio inquadramento, maturati a seguito di sentenze passate in giudicato;

4. — La predetta disposizione è stata trasfusa nel comma 218 della legge finanziaria 23 dicembre 2005; Tutto ciò premesso questo giudice, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ritiene di accogliere l'eccezione di non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di cui in premessa, per i seguenti

M O T I V I

1. — Contenuto della norma di interpretazione autentica.

L'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006 «interpreta» l'art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999.

Preliminarmente, occorre precisare che la necessità di effettuare l'interpretazione autentica di una norma di legge sorge solamente quando la norma in questione, a causa della ambigua formulazione, si presta ad essere interpretata diversamente, ingenerando confusione tra gli operatori del diritto.

Invero, nel caso di specie dall'esame dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 si evince inequivocabilmente la chiarezza del disposto normativo. Il tenore letterale della norma, non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo: dispone infatti, che nei passaggi dagli EE.LL. allo Stato, al personale ATA devono essere riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, risultando inequivoca la volontà del legislatore. La stessa giurisprudenza di legittimità (v. sentenze citate in premessa), intervenuta in merito, ha suffragato ogni dubbio in merito alla portata precettiva della predetta norma.

Pertanto, già alla luce di tali profili risulta piuttosto dubbia la valenza di norma di interpretazione autentica attribuita al comma 218 in commento.

In ogni caso, dall'esame del contenuto della stessa si evince che oggetto dell'interpretazione è il criterio di riconoscimento dei diritti quesiti da utilizzare ai fini dell'inquadramento del personale ATA, prima dipendente degli Enti locali e poi trasferito nei ruoli dello Stato.

In realtà, dal confronto fra il tenore letterale delle due norme, quella del 1999 e quella del 2005, risulta evidente che più di un'interpretazione si tratta di una sostituzione del criterio di riconoscimento. Infatti, mentre nella norma del 1999, tale riconoscimento era correlato, all'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza, nella norma del 2006 viene invece, riferito, al trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. Il criterio dell'anzianità viene, quindi, sostituito con il criterio c.d. del «maturato economico», risultandone una *reformatio in pejus* nella situazione degli ATA (almeno per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento dell'anzianità maturata con sentenze già passate in giudicato, la cui esecuzione è fatta espressamente salva dalla legge).

Sia il contenuto della norma, sia i suoi effetti sui giudizi in corso e più in generale, sulle situazioni di diritto e di affidamento degli ATA, si prestano al dubbio di costituzionalità per i profili di seguito esaminati.

2. — I limiti delle norme di interpretazione autentica secondo la giurisprudenza costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo al legislatore una significativa latitudine nella capacità di ricorrere all'interpretazione autentica, pone alcuni limiti, che nel caso in esame, non sono stati correttamente rispettati.

Rileva innanzi tutto, il rapporto che deve intercorrere fra la norma interpretata e la norma di interpretazione. Una norma di interpretazione autentica, per fermo e consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, deve limitarsi a chiarire il significato di una norma precedente, con la conseguenza che la norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata e non la sostituisce (Corte cost., sentenza n. 233/1988). Indipendentemente dalla qualificazione fornita dal legislatore, secondo la Corte costituzionale «va riconosciuto carattere interpretativo soltanto alla legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo, ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (Corte cost., sentenza n. 155/1990).

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale deve essere, invece, reputata illegittima una norma (sedi-cente) di interpretazione autentica che integra, con nuovi precetti, il contenuto della legge antecedente, di modo che «lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità con il tenore della norma interpretata» (Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29; Corte cost., 23 novembre 1994, n. 397; Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155) e che la natura di legge interpretativa «va desunta da un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (Corte cost. n. 94/1995, n. 397/1994; n. 424/1993, n. 455/1992, n. 155/1990, n. 233/1988).

Già sotto questo primo profilo, dunque, si palesa una prima ragione di fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge finanziaria del 2006, in quanto appaiono violati i limiti che la giurisprudenza costituzionale, per fermo e consolidato orientamento, pone alle operazioni di interpretazione autentica.

Nel caso in esame non abbiamo, infatti, due norme — l'una preesistente e l'altra sopravvenuta — che si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario, ma piuttosto una norma che dichiara di interpretare la norma preesistente, ma in effetti la sostituisce interamente, sostituendo al criterio di riconoscimento dell'anzianità quello del trattamento economico complessivo.

Invero, dalla mancanza di coerenza fra il contenuto della norma preesistente e il contenuto della norma di interpretazione, ne consegue che la norma di interpretazione si rivela come un espediente per aggirare il principio di irretroattività della legge.

Se pure è vero che tale principio ha dignità costituzionale solo per quanto riguarda le leggi penali, è altresì vero che la giurisprudenza costituzionale pone condizioni rigorose perché la norma interpretativa possa avere effetti retroattivi e fra queste condizioni ricorrono il rispetto del principio di ragionevolezza (Corte cost., n. 6/1994; n. 283 e n. 424/1993; n. 440/1992; n. 429/1991), la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto (Corte cost., n. 525/2000; n. 39 e n. 424/1993, n. 349/1985), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (Corte cost., n. 6/1994, n. 429/1993, n. 822/1988).

Come è stato affermato, infatti, nella sentenza n. 525/2000: «In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (V., *ex plurimis*, le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*)».

Nel caso di specie tali condizioni non sono state rispettate, verificandosi infatti, la violazione di alcuni parametri di legittimità costituzionale, in quanto la norma interpretativa non si limita affatto ad interpretare, ma piuttosto introduce una nuova disciplina sostanziale, illegittima perché irrazionale, incoerente e ingiustamente discriminatoria, con effetti retroattivi.

3. — I parametri di legittimità violati.

3a. — Violazione dei parametri di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie, risulta violato, infatti, il parametro di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, dal quale è desumibile, altresì il parametro di uguaglianza. È evidente, che la norma, intervenendo a ben sei anni di distanza dalla norma di riferimento, modifica i criteri di riconoscimento di una pretesa giuridica, in capo a ciascun ATA, compiutamente definita dalla legge, come emerge con chiarezza anche dalle pronunce della Corte di cassazione in materia. Si crea, così, una situazione di disparità fra soggetti che la norma precedente aveva trattato unitariamente e uniformemente e tale disparità non trova alcuna ragione giustificatrice. Al contrario, la *ratio* della norma del 1999 era sicuramente individuabile anche nella definizione di un regime unitario e uniforme per tutti gli ATA sottoposti al trasferimento, di modo che la norma di interpretazione si pone in contrasto con la finalità della norma interpretata e anche sotto questo profilo rileva la violazione dell'art. 3 Cost.

Anche l'effetto evidentemente retroattivo della norma in esame palesa la fondatezza del dubbio di costituzionalità, in quanto la modifica retroattiva di situazioni giuridiche in senso peggiorativo può essere ammessa solo ove la retroattività non finisca per «trasmodare in regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (Corte cost., sentenze n. 822/1988, n. 283/1993, n. 6/1994). Giova rilevare, peraltro, che persino quando la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di modificare sfavorevolmente per i beneficiari sempre purché in modo non irrazionale o arbitrario — «la disciplina di determinati trattamenti economici in precedenza garantiti», tale riconoscimento si riferisce a trattamenti, come quelli previdenziali, che vengono modificati dal legislatore per i futuri beneficiari e non certo per soggetti che hanno già usufruito del beneficio o ai quali il beneficio è stato specificamente riconosciuto in relazione ad una condizione imposta dalla legge, e cioè il trasferimento da un datore di lavoro ad un altro;

3b. — Violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti.

L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva anche quale elemento di violazione del parametro costituzionale del legittimo affidamento, da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza ed all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha infatti affermato che «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (Corte cost., sentenza n. 155/1990; v. anche sentenza n. 424/1993).

Nel caso di specie, proprio la tutela dell'affidamento e la certezza dei rapporti verrebbe meno, in quanto vi sarebbero soggetti il cui trasferimento dagli enti locali allo Stato avverrebbe secondo il criterio dell'anzianità maturata, secondo il disposto della norma del 1999 e soggetti il cui trasferimento avverrebbe, invece secondo il criterio del «maturato economico», secondo la norma del 2005, senza che sia individuabile una ragionevole causa giustificatrice. Né tale causa potrebbe individuarsi nelle ragioni di finanza pubblica — che se pur implicitamente sembrano essere alla base dell'ultimo intervento del legislatore — posto che occorrerebbe, comunque, giustificare il fatto che tali ragioni finiscono per incidere solo sugli ATA e non sulla fiscalità generale e, in secondo luogo e

sotto altro profilo, perché tali ragioni inciderebbero in misura discriminatoriamente differenziata sugli stessi ATA, concentrandosi il peso della *reformatio in pejus* solo su coloro che ancora non hanno intentato un giudizio o che, più restrittivamente, non hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato.

Il parametro di uguaglianza vale anche, quindi, per il caso di sacrificio di situazioni soggettive determinato da ragioni connesse alla finanza pubblica: come ha affermato la Corte costituzionale «anche a voler considerare che la norma in questione sia stata dettata dall'esigenza della contrazione della spesa pubblica, tale esigenza non potrebbe porsi a carico di determinati soggetti, piuttosto che sulla generalità degli interessati» (sentenza n. 311/1995).

È da rilevare peraltro come le ragioni di tutela della finanza pubblica siano solo ipotizzabili, in quanto nel convulso procedimento di approvazione della legge finanziaria non è dato rintracciare le ragioni ispiratrici della norma in esame;

3c. — Violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione per invasione della sfera riservata al potere giudiziario.

La norma in questione si palesa altresì illegittima in quanto essa, pur facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formati, è comunque diretta ad incidere su giudizi ancora in corso e tale circostanza è riconosciuta dalla Corte costituzionale come una ragione di illegittimità (sentenza n. 155/1990: viola gli artt. 101, 102, e 104 della Costituzione una norma che «sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso»; V. anche sentenza n. 525/2000 e n. 397/1994). L'interpretazione autentica incontra, infatti, un ulteriore limite nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e la Corte «ha in precedenti occasioni affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 155 del 1990); b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice*» (sentenze n. 6/1994; n. 480/1992; n. 91/1988; n. 123/1987; n. 118/1957).

È evidente nel caso in esame la volontà del legislatore di incidere concretamente e direttamente sui giudizi in corso per determinarne l'esito, con conseguente invasione della sfera riservata al potere giudiziario, oltre che con violazione dei già menzionati parametri di ragionevolezza, di uguaglianza e di legittimo affidamento.

Al contrario, la possibilità per il legislatore di emanare norme che abbiano incidenza diretta sui giudizi in corso è da riconoscersi nel caso in cui l'intervento sia finalizzato risolvere situazioni di disparità di trattamento e non certo a crearle *ex novo* (sentenza n. 29/2002).

Sotto questo profilo, la norma della legge finanziaria 2006 produce un ulteriore causa di discriminazione contro gli ATA in quanto si pone in diretto contrasto con l'art. 2112 del codice civile, che regola in via generale il mantenimento dei diritti dei lavoratori — e in particolare dell'anzianità maturata — nel passaggio da impresa cedente ad impresa cessionaria. Tale articolo, richiamato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 per quanto riguarda i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, può essere derogato solo con specifica abilitazione legislativa (Cass., sez. lavoro n. 4052/2004): e certo tale qualificazione non può essere attribuita ad una norma interpretativa sopravvenuta. Anche sotto questo profilo si palesa dunque l'illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento e del principio di stabilità e coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro.

5. — Altresì, risulta evidente la rilevanza della norma *de quo* ai fini della decisione dei singoli giudizi in corso, posto che le pretese avanzate nel corso del giudizio dai ricorrenti, non possono essere valutate se non alla luce della norma sopravvenuta in commento;

6. — Dall'insieme delle su esposte circostanze si evince la sussistenza delle ragioni di rilevanza e di fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità del comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata con da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende i giudizi in corso e dispone mediante la presente ordinanza, l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Oristano, addì 5 maggio 2006

Il giudice: DELLA CASA

07C0021

N. 622

Ordinanza del 5 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Oristano nel procedimento civile promosso da Deidda Pasqualina contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altra.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Ha pronunciato all'udienza del 5 maggio 2005 a seguito di eccezione sollevata dai ricorrenti la seguente ordinanza *ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87* nelle cause, non riunite, promosse dalla sig.ra Atzei Linda (Proc. R.G. n. 683/05), Cadoni Barbarina (Proc. R.G. n. 684/05), Carta Antonella (Proc. R.G. n. 685/05), Cavalera Noemi (Proc. R.G. n. 686/05), Dessi Peppina (Proc. R.G. n. 687/05), Rosa Laura Lutz (Proc. R.G. n. 688/05), Olcese Rita (Proc. R.G. n. 689/05), Piras Lucilla (Proc. R.G. n. 690/05), Puliga Maria Assunta (Proc. R.G. n. 691/05), Sanna Graziella (Proc. R.G. n. 692/05), Sechi Lucia (Proc. R.G. n. 693/05), Serra Rossana (Proc. R.G. n. 694/05), Tolu Daniela (Proc. R.G. n. 695/05), Carta Loredana (Proc. R.G. n. 768/05), Atzeni Annalisa (Proc. R.G. n. 1282/05), Carrus Gianna (Proc. R.G. n. 1283/05), Carta Salvatore (Proc. R.G. n. 1284/05), Cordella Salvatorangela (Proc. R.G. n. 1285/05), Curcu Salvatore (Proc. R.G. n. 1286/05), Deidda Pasqualina (Proc. R.G. n. 1287/05), Deiola Maria Chiara (Proc. R.G. n. 1288/05), Demontis Francesca (Proc. R.G. n. 1289/05), Desogos Pracida (Proc. R.G. n. 1290/05), Dettori Elena (Proc. R.G. n. 1291/05), Figus Francesca (Proc. R.G. n. 1292/05), Frau Pietro (Proc. R.G. n. 1293/05), Licheri Maria Giuseppa (Proc. R.G. n. 1294/05), Loddo Maria Antonietta (Proc. R.G. n. 1295/05), Manias Renzo (Proc. R.G. n. 1296/05), Mele Giomaria (Proc. R.G. n. 1297/05), Mereu Rita (Proc. R.G. n. 1298/05), Murru Gervasio (Proc. R.G. n. 1299/05), Pinna Antonietta (Proc. R.G. n. 1300/05), Pinna Caterina (Proc. R.G. n. 1301/05), Pinna Irene (Proc. R.G. n. 1302/05), Pisu Giovanni (Proc. R.G. n. 1303/05), Porcu Martina (Proc. R.G. n. 1304/05), Sanna Maria Iosè (Proc. R.G. n. 1305/05), Sanna Rosaria Paola (Proc. R.G. n. 1306/05), Schirra Giuseppina (Proc. R.G. n. 1307/05), Tratzi Luigina (Proc. R.G. n. 1308/05), nei procedimenti su indicati, pendenti innanzi codesto giudice contro il Ministero dell'istruzione università e ricerca.

P R E M E S S O C H E

1. — I procedimenti calendati in epigrafe hanno ad oggetto, l'accertamento del diritto dei ricorrenti, per effetto del passaggio dagli EE.LL. nei ruoli del personale ATA dello Stato e previa declaratoria dell'illegittimità dell'art. 3, Accordo ARAN-Sindacati del 20 luglio 2000, dell'art. 3, d.m. 5 aprile 2001, nonché dell'art. 8, legge n. 124/1999, all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, nei ruoli dell'ente locale di provenienza e pertanto ad essere inquadrati nella classe di anzianità corrispondente prevista dal C.C.N.L. comparto scuola;

2. — La giurisprudenza della suprema Corte in diverse pronunce, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale della gran parte dei tribunali di merito, ha riconosciuto che «al dipendente ATA, già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal C.C.N.L. del comparto scuola, considerandolo come appartenente a detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale di provenienza» (Cass. civ. sez. lav. 15 aprile 2005, n. 7849; Cass. civ. sez. lav. 4 marzo 2005, n. 4722; Cass. civ. sez. lav. 3 marzo 2005, n. 4576; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3478; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3477; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3361; Cass. civ. sez. lav. n. 3357; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3356; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3225; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3223);

3. — Tuttavia, l'attuale Governo nell'elaborare il disegno di legge finanziaria 2006 ha introdotto un emendamento, comma 149-*quater*, con cui ha disposto che il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 1234/1999 deve essere interpretato nel senso che l'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato deve essere effettuato con il principio della temporizzazione anziché mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato nel ruolo di provenienza, fatti salvi i diritti di chi ha già impugnato il proprio inquadramento, maturati a seguito di sentenze passate in giudicato;

4. — La predetta disposizione è stata trasfusa nel comma 218 della legge finanziaria 23 dicembre 2005; Tutto ciò premesso questo giudice, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ritiene di accogliere l'eccezione di non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di cui in premessa, per i seguenti

M O T I V I

1. — Contenuto della norma di interpretazione autentica.

L'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006 «interpreta» l'art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999.

Preliminarmente, occorre precisare che la necessità di effettuare l'interpretazione autentica di una norma di legge sorge solamente quando la norma in questione, a causa della ambigua formulazione, si presta ad essere interpretata diversamente, ingenerando confusione tra gli operatori del diritto.

Invero, nel caso di specie dall'esame dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 si evince inequivocabilmente la chiarezza del disposto normativo. Il tenore letterale della norma, non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo: dispone infatti, che nei passaggi dagli EE.LL. allo Stato, al personale ATA devono essere riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, risultando inequivoca la volontà del legislatore. La stessa giurisprudenza di legittimità (v. sentenze citate in premessa), intervenuta in merito, ha suffragato ogni dubbio in merito alla portata precettiva della predetta norma.

Pertanto, già alla luce di tali profili risulta piuttosto dubbia la valenza di norma di interpretazione autentica attribuita al comma 218 in commento.

In ogni caso, dall'esame del contenuto della stessa si evince che oggetto dell'interpretazione è il criterio di riconoscimento dei diritti quesiti da utilizzare ai fini dell'inquadramento del personale ATA, prima dipendente degli Enti locali e poi trasferito nei ruoli dello Stato.

In realtà, dal confronto fra il tenore letterale delle due norme, quella del 1999 e quella del 2005, risulta evidente che più di un'interpretazione si tratta di una sostituzione del criterio di riconoscimento. Infatti, mentre nella norma del 1999, tale riconoscimento era correlato, all'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza, nella norma del 2006 viene invece, riferito, al trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. Il criterio dell'anzianità viene, quindi, sostituito con il criterio c.d. del «maturato economico», risultandone una *reformatio in pejus* nella situazione degli ATA (almeno per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento dell'anzianità maturata con sentenze già passate in giudicato, la cui esecuzione è fatta espressamente salva dalla legge).

Sia il contenuto della norma, sia i suoi effetti sui giudizi in corso e più in generale, sulle situazioni di diritto e di affidamento degli ATA, si prestano al dubbio di costituzionalità per i profili di seguito esaminati.

2. — I limiti delle norme di interpretazione autentica secondo la giurisprudenza costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo al legislatore una significativa latitudine nella capacità di ricorrere all'interpretazione autentica, pone alcuni limiti, che nel caso in esame, non sono stati correttamente rispettati.

Rileva innanzi tutto, il rapporto che deve intercorrere fra la norma interpretata e la norma di interpretazione. Una norma di interpretazione autentica, per fermo e consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, deve limitarsi a chiarire il significato di una norma precedente, con la conseguenza che la norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata e non la sostituisce (Corte cost., sentenza n. 233/1988). Independentemente dalla qualificazione fornita dal legislatore, secondo la Corte costituzionale «va riconosciuto carattere interpretativo soltanto alla legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo, ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (Corte cost., sentenza n. 155/1990).

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale deve essere, invece, reputata illegittima una norma (sedi-cente) di interpretazione autentica che integra, con nuovi precetti, il contenuto della legge antecedente, di modo che «lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità con il tenore della norma interpretata» (Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29; Corte cost., 23 novembre 1994, n. 397; Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155) e che la natura di legge interpretativa «va desunta da un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (Corte cost. n. 94/1995, n. 397/1994; n. 424/1993, n. 455/1992, n. 155/1990, n. 233/1988).

Già sotto questo primo profilo, dunque, si palesa una prima ragione di fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge finanziaria del 2006, in quanto appaiono violati i limiti che la giurisprudenza costituzionale, per fermo e consolidato orientamento, pone alle operazioni di interpretazione autentica.

Nel caso in esame non abbiamo, infatti, due norme — l'una preesistente e l'altra sopravvenuta — che si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario, ma piuttosto una norma che dichiara di interpretare la norma preesistente, ma in effetti la sostituisce interamente, sostituendo al criterio di riconoscimento dell'anzianità quello del trattamento economico complessivo.

Invero, dalla mancanza di coerenza fra il contenuto della norma preesistente e il contenuto della norma di interpretazione, ne consegue che la norma di interpretazione si rivela come un espediente per aggirare il principio di irretroattività della legge.

Se pure è vero che tale principio ha dignità costituzionale solo per quanto riguarda le leggi penali, è altresì vero che la giurisprudenza costituzionale pone condizioni rigorose perché la norma interpretativa possa avere effetti retroattivi e fra queste condizioni ricorrono il rispetto del principio di ragionevolezza (Corte cost., n. 6/1994; n. 283 e n. 424/1993; n. 440/1992; n. 429/1991), la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto (Corte cost., n. 525/2000; n. 39 e n. 424/1993, n. 349/1985), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (Corte cost., n. 6/1994, n. 429/1993, n. 822/1988).

Come è stato affermato, infatti, nella sentenza n. 525/2000: «In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (V., *ex plurimis*, le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (cioè che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*)».

Nel caso di specie tali condizioni non sono state rispettate, verificandosi infatti, la violazione di alcuni parametri di legittimità costituzionale, in quanto la norma interpretativa non si limita affatto ad interpretare, ma piuttosto introduce una nuova disciplina sostanziale, illegittima perché irrazionale, incoerente e ingiustamente discriminatoria, con effetti retroattivi.

3. — I parametri di legittimità violati.

3a. — Violazione dei parametri di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie, risulta violato, infatti, il parametro di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, dal quale è desumibile, altresì il parametro di uguaglianza. È evidente, che la norma, intervenendo a ben sei anni di distanza dalla norma di riferimento, modifica i criteri di riconoscimento di una pretesa giuridica, in capo a ciascun ATA, compiutamente definita dalla legge, come emerge con chiarezza anche dalle pronunce della Corte di cassazione in materia. Si crea, così, una situazione di disparità fra soggetti che la norma precedente aveva trattato unitariamente e uniformemente e tale disparità non trova alcuna ragione giustificatrice. Al contrario, la *ratio* della norma del 1999 era sicuramente individuabile anche nella definizione di un regime unitario e uniforme per tutti gli ATA sottoposti al trasferimento, di modo che la norma di interpretazione si pone in contrasto con la finalità della norma interpretata e anche sotto questo profilo rileva la violazione dell'art. 3 Cost.

Anche l'effetto evidentemente retroattivo della norma in esame palesa la fondatezza del dubbio di costituzionalità, in quanto la modifica retroattiva di situazioni giuridiche in senso peggiorativo può essere ammessa solo ove la retroattività non finisca per «trasmodare in regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (Corte cost., sentenze n. 822/1988, n. 283/1993, n. 6/1994). Giova rilevare, peraltro, che persino quando la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di modificare sfavorevolmente per i beneficiari sempre purché in modo non irrazionale o arbitrario — «la disciplina di determinati trattamenti economici in precedenza garantiti», tale riconoscimento si riferisce a trattamenti, come quelli previdenziali, che vengono modificati dal legislatore per i futuri beneficiari e non certo per soggetti che hanno già usufruito del beneficio o ai quali il beneficio è stato specificamente riconosciuto in relazione ad una condizione imposta dalla legge, e cioè il trasferimento da un datore di lavoro ad un altro;

3b. — Violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti.

L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva anche quale elemento di violazione del parametro costituzionale del legittimo affidamento, da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza ed all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha infatti affermato che «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (Corte cost., sentenza n. 155/1990; v. anche sentenza n. 424/1993).

Nel caso di specie, proprio la tutela dell'affidamento e la certezza dei rapporti verrebbe meno, in quanto vi sarebbero soggetti il cui trasferimento dagli enti locali allo Stato avverrebbe secondo il criterio dell'anzianità maturata, secondo il disposto della norma del 1999 e soggetti il cui trasferimento avverrebbe, invece secondo il criterio del «maturato economico», secondo la norma del 2005, senza che sia individuabile una ragionevole causa giustificatrice. Né tale causa potrebbe individuarsi nelle ragioni di finanza pubblica — che se pur implicitamente sembrano essere alla base dell'ultimo intervento del legislatore — posto che occorrerebbe, comunque, giustificare il fatto che tali ragioni finiscono per incidere solo sugli ATA e non sulla fiscalità generale e, in secondo luogo e

sotto altro profilo, perché tali ragioni inciderebbero in misura discriminatoriamente differenziata sugli stessi ATA, concentrandosi il peso della *reformatio in pejus* solo su coloro che ancora non hanno intentato un giudizio o che, più restrittivamente, non hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato.

Il parametro di uguaglianza vale anche, quindi, per il caso di sacrificio di situazioni soggettive determinato da ragioni connesse alla finanza pubblica: come ha affermato la Corte costituzionale «anche a voler considerare che la norma in questione sia stata dettata dall'esigenza della contrazione della spesa pubblica, tale esigenza non potrebbe porsi a carico di determinati soggetti, piuttosto che sulla generalità degli interessati» (sentenza n. 311/1995).

È da rilevare peraltro come le ragioni di tutela della finanza pubblica siano solo ipotizzabili, in quanto nel convulso procedimento di approvazione della legge finanziaria non è dato rintracciare le ragioni ispiratrici della norma in esame;

3c. — Violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione per invasione della sfera riservata al potere giudiziario.

La norma in questione si palesa altresì illegittima in quanto essa, pur facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formati, è comunque diretta ad incidere su giudizi ancora in corso e tale circostanza è riconosciuta dalla Corte costituzionale come una ragione di illegittimità (sentenza n. 155/1990: viola gli artt. 101, 102, e 104 della Costituzione una norma che «sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso»; V. anche sentenza n. 525/2000 e n. 397/1994). L'interpretazione autentica incontra, infatti, un ulteriore limite nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e la Corte «ha in precedenti occasioni affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 155 del 1990); b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice*» (sentenze n. 6/1994; n. 480/1992; n. 91/1988; n. 123/1987; n. 118/1957).

È evidente nel caso in esame la volontà del legislatore di incidere concretamente e direttamente sui giudizi in corso per determinarne l'esito, con conseguente invasione della sfera riservata al potere giudiziario, oltre che con violazione dei già menzionati parametri di ragionevolezza, di uguaglianza e di legittimo affidamento.

Al contrario, la possibilità per il legislatore di emanare norme che abbiano incidenza diretta sui giudizi in corso è da riconoscersi nel caso in cui l'intervento sia finalizzato risolvere situazioni di disparità di trattamento e non certo a crearle *ex novo* (sentenza n. 29/2002).

Sotto questo profilo, la norma della legge finanziaria 2006 produce un ulteriore causa di discriminazione contro gli ATA in quanto si pone in diretto contrasto con l'art. 2112 del codice civile, che regola in via generale il mantenimento dei diritti dei lavoratori — e in particolare dell'anzianità maturata — nel passaggio da impresa cedente ad impresa cessionaria. Tale articolo, richiamato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 per quanto riguarda i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, può essere derogato solo con specifica abilitazione legislativa (Cass., sez. lavoro n. 4052/2004): e certo tale qualificazione non può essere attribuita ad una norma interpretativa sopravvenuta. Anche sotto questo profilo si palesa dunque l'illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento e del principio di stabilità e coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro.

5. — Altresì, risulta evidente la rilevanza della norma *de quo* ai fini della decisione dei singoli giudizi in corso, posto che le pretese avanzate nel corso del giudizio dai ricorrenti, non possono essere valutate se non alla luce della norma sopravvenuta in commento;

6. — Dall'insieme delle su esposte circostanze si evince la sussistenza delle ragioni di rilevanza e di fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità del comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata con da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende i giudizi in corso e dispone mediante la presente ordinanza, l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Oristano, addì 5 maggio 2006

Il giudice: DELLA CASA

07C0022

N. 623

Ordinanza del 5 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Oristano nel procedimento civile promosso da Atzei Linda contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altro.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Ha pronunciato all'udienza del 5 maggio 2005 a seguito di eccezione sollevata dai ricorrenti la seguente ordinanza *ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87* nelle cause, non riunite, promosse dalla sig.ra Atzei Linda (Proc. R.G. n. 683/05), Cadoni Barbarina (Proc. R.G. n. 684/05), Carta Antonella (Proc. R.G. n. 685/05), Cavalera Noemi (Proc. R.G. n. 686/05), Dessi Peppina (Proc. R.G. n. 687/05), Rosa Laura Lutz (Proc. R.G. n. 688/05), Olcese Rita (Proc. R.G. n. 689/05), Piras Lucilla (Proc. R.G. n. 690/05), Puliga Maria Assunta (Proc. R.G. n. 691/05), Sanna Graziella (Proc. R.G. n. 692/05), Sechi Lucia (Proc. R.G. n. 693/05), Serra Rossana (Proc. R.G. n. 694/05), Tolu Daniela (Proc. R.G. n. 695/05), Carta Loredana (Proc. R.G. n. 768/05), Atzeni Annalisa (Proc. R.G. n. 1282/05), Carrus Gianna (Proc. R.G. n. 1283/05), Carta Salvatore (Proc. R.G. n. 1284/05), Cordella Salvatorangela (Proc. R.G. n. 1285/05), Curcu Salvatore (Proc. R.G. n. 1286/05), Deidda Pasqualina (Proc. R.G. n. 1287/05), Deiola Maria Chiara (Proc. R.G. n. 1288/05), Demontis Francesca (Proc. R.G. n. 1289/05), Desogos Pracida (Proc. R.G. n. 1290/05), Dettori Elena (Proc. R.G. n. 1291/05), Figus Francesca (Proc. R.G. n. 1292/05), Frau Pietro (Proc. R.G. n. 1293/05), Licheri Maria Giuseppa (Proc. R.G. n. 1294/05), Loddo Maria Antonietta (Proc. R.G. n. 1295/05), Manias Renzo (Proc. R.G. n. 1296/05), Mele Giomaria (Proc. R.G. n. 1297/05), Mereu Rita (Proc. R.G. n. 1298/05), Murru Gervasio (Proc. R.G. n. 1299/05), Pinna Antonietta (Proc. R.G. n. 1300/05), Pinna Caterina (Proc. R.G. n. 1301/05), Pinna Irene (Proc. R.G. n. 1302/05), Pisu Giovanni (Proc. R.G. n. 1303/05), Porcu Martina (Proc. R.G. n. 1304/05), Sanna Maria Iosè (Proc. R.G. n. 1305/05), Sanna Rosaria Paola (Proc. R.G. n. 1306/05), Schirra Giuseppina (Proc. R.G. n. 1307/05), Tratzi Luigina (Proc. R.G. n. 1308/05), nei procedimenti su indicati, pendenti innanzi codesto giudice contro il Ministero dell'istruzione università e ricerca.

P R E M E S S O C H E

1. — I procedimenti calendati in epigrafe hanno ad oggetto, l'accertamento del diritto dei ricorrenti, per effetto del passaggio dagli EE.LL. nei ruoli del personale ATA dello Stato e previa declaratoria dell'illegittimità dell'art. 3, Accordo ARAN-Sindacati del 20 luglio 2000, dell'art. 3, d.m. 5 aprile 2001, nonché dell'art. 8, legge n. 124/1999, all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, nei ruoli dell'ente locale di provenienza e pertanto ad essere inquadrati nella classe di anzianità corrispondente prevista dal C.C.N.L. comparto scuola;

2. — La giurisprudenza della suprema Corte in diverse pronunce, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale della gran parte dei tribunali di merito, ha riconosciuto che «al dipendente ATA, già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal C.C.N.L. del comparto scuola, considerandolo come appartenente a detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale di provenienza» (Cass. civ. sez. lav. 15 aprile 2005, n. 7849; Cass. civ. sez. lav. 4 marzo 2005, n. 4722; Cass. civ. sez. lav. 3 marzo 2005, n. 4576; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3478; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3477; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3361; Cass. civ. sez. lav. n. 3357; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3356; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3225; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3223);

3. — Tuttavia, l'attuale Governo nell'elaborare il disegno di legge finanziaria 2006 ha introdotto un emendamento, comma 149-*quater*, con cui ha disposto che il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 1234/1999 deve essere interpretato nel senso che l'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato deve essere effettuato con il principio della temporizzazione anziché mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato nel ruolo di provenienza, fatti salvi i diritti di chi ha già impugnato il proprio inquadramento, maturati a seguito di sentenze passate in giudicato;

4. — La predetta disposizione è stata trasfusa nel comma 218 della legge finanziaria 23 dicembre 2005; Tutto ciò premesso questo giudice, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ritiene di accogliere l'eccezione di non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di cui in premessa, per i seguenti

M O T I V I

1. — Contenuto della norma di interpretazione autentica.

L'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006 «interpreta» l'art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999.

Preliminarmente, occorre precisare che la necessità di effettuare l'interpretazione autentica di una norma di legge sorge solamente quando la norma in questione, a causa della ambigua formulazione, si presta ad essere interpretata diversamente, ingenerando confusione tra gli operatori del diritto.

Invero, nel caso di specie dall'esame dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 si evince inequivocabilmente la chiarezza del disposto normativo. Il tenore letterale della norma, non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo: dispone infatti, che nei passaggi dagli EE.LL. allo Stato, al personale ATA devono essere riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, risultando inequivoca la volontà del legislatore. La stessa giurisprudenza di legittimità (v. sentenze citate in premessa), intervenuta in merito, ha suffragato ogni dubbio in merito alla portata precettiva della predetta norma.

Pertanto, già alla luce di tali profili risulta piuttosto dubbia la valenza di norma di interpretazione autentica attribuita al comma 218 in commento.

In ogni caso, dall'esame del contenuto della stessa si evince che oggetto dell'interpretazione è il criterio di riconoscimento dei diritti quesiti da utilizzare ai fini dell'inquadramento del personale ATA, prima dipendente degli Enti locali e poi trasferito nei ruoli dello Stato.

In realtà, dal confronto fra il tenore letterale delle due norme, quella del 1999 e quella del 2005, risulta evidente che più di un'interpretazione si tratta di una sostituzione del criterio di riconoscimento. Infatti, mentre nella norma del 1999, tale riconoscimento era correlato, all'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza, nella norma del 2006 viene invece, riferito, al trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. Il criterio dell'anzianità viene, quindi, sostituito con il criterio c.d. del «maturato economico», risultandone una *reformatio in pejus* nella situazione degli ATA (almeno per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento dell'anzianità maturata con sentenze già passate in giudicato, la cui esecuzione è fatta espressamente salva dalla legge).

Sia il contenuto della norma, sia i suoi effetti sui giudizi in corso e più in generale, sulle situazioni di diritto e di affidamento degli ATA, si prestano al dubbio di costituzionalità per i profili di seguito esaminati.

2. — I limiti delle norme di interpretazione autentica secondo la giurisprudenza costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo al legislatore una significativa latitudine nella capacità di ricorrere all'interpretazione autentica, pone alcuni limiti, che nel caso in esame, non sono stati correttamente rispettati.

Rileva innanzi tutto, il rapporto che deve intercorrere fra la norma interpretata e la norma di interpretazione. Una norma di interpretazione autentica, per fermo e consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, deve limitarsi a chiarire il significato di una norma precedente, con la conseguenza che la norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata e non la sostituisce (Corte cost., sentenza n. 233/1988). Indipendentemente dalla qualificazione fornita dal legislatore, secondo la Corte costituzionale «va riconosciuto carattere interpretativo soltanto alla legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo, ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (Corte cost., sentenza n. 155/1990).

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale deve essere, invece, reputata illegittima una norma (sedi-cente) di interpretazione autentica che integra, con nuovi precetti, il contenuto della legge antecedente, di modo che «lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità con il tenore della norma interpretata» (Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29; Corte cost., 23 novembre 1994, n. 397; Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155) e che la natura di legge interpretativa «va desunta da un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (Corte cost. n. 94/1995, n. 397/1994; n. 424/1993, n. 455/1992, n. 155/1990, n. 233/1988).

Già sotto questo primo profilo, dunque, si palesa una prima ragione di fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge finanziaria del 2006, in quanto appaiono violati i limiti che la giurisprudenza costituzionale, per fermo e consolidato orientamento, pone alle operazioni di interpretazione autentica.

Nel caso in esame non abbiamo, infatti, due norme — l'una preesistente e l'altra sopravvenuta — che si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario, ma piuttosto una norma che dichiara di interpretare la norma preesistente, ma in effetti la sostituisce interamente, sostituendo al criterio di riconoscimento dell'anzianità quello del trattamento economico complessivo.

Invero, dalla mancanza di coerenza fra il contenuto della norma preesistente e il contenuto della norma di interpretazione, ne consegue che la norma di interpretazione si rivela come un espediente per aggirare il principio di irretroattività della legge.

Se pure è vero che tale principio ha dignità costituzionale solo per quanto riguarda le leggi penali, è altresì vero che la giurisprudenza costituzionale pone condizioni rigorose perché la norma interpretativa possa avere effetti retroattivi e fra queste condizioni ricorrono il rispetto del principio di ragionevolezza (Corte cost., n. 6/1994; n. 283 e n. 424/1993; n. 440/1992; n. 429/1991), la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto (Corte cost., n. 525/2000; n. 39 e n. 424/1993, n. 349/1985), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (Corte cost., n. 6/1994, n. 429/1993, n. 822/1988).

Come è stato affermato, infatti, nella sentenza n. 525/2000: «In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (V., *ex plurimis*, le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (cioè che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*)».

Nel caso di specie tali condizioni non sono state rispettate, verificandosi infatti, la violazione di alcuni parametri di legittimità costituzionale, in quanto la norma interpretativa non si limita affatto ad interpretare, ma piuttosto introduce una nuova disciplina sostanziale, illegittima perché irrazionale, incoerente e ingiustamente discriminatoria, con effetti retroattivi.

3. — I parametri di legittimità violati.

3a. — Violazione dei parametri di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie, risulta violato, infatti, il parametro di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, dal quale è desumibile, altresì il parametro di uguaglianza. È evidente, che la norma, intervenendo a ben sei anni di distanza dalla norma di riferimento, modifica i criteri di riconoscimento di una pretesa giuridica, in capo a ciascun ATA, compiutamente definita dalla legge, come emerge con chiarezza anche dalle pronunce della Corte di cassazione in materia. Si crea, così, una situazione di disparità fra soggetti che la norma precedente aveva trattato unitariamente e uniformemente e tale disparità non trova alcuna ragione giustificatrice. Al contrario, la *ratio* della norma del 1999 era sicuramente individuabile anche nella definizione di un regime unitario e uniforme per tutti gli ATA sottoposti al trasferimento, di modo che la norma di interpretazione si pone in contrasto con la finalità della norma interpretata e anche sotto questo profilo rileva la violazione dell'art. 3 Cost.

Anche l'effetto evidentemente retroattivo della norma in esame palesa la fondatezza del dubbio di costituzionalità, in quanto la modifica retroattiva di situazioni giuridiche in senso peggiorativo può essere ammessa solo ove la retroattività non finisca per «trasmodare in regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (Corte cost., sentenze n. 822/1988, n. 283/1993, n. 6/1994). Giova rilevare, peraltro, che persino quando la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di modificare sfavorevolmente per i beneficiari sempre purché in modo non irrazionale o arbitrario — «la disciplina di determinati trattamenti economici in precedenza garantiti», tale riconoscimento si riferisce a trattamenti, come quelli previdenziali, che vengono modificati dal legislatore per i futuri beneficiari e non certo per soggetti che hanno già usufruito del beneficio o ai quali il beneficio è stato specificamente riconosciuto in relazione ad una condizione imposta dalla legge, e cioè il trasferimento da un datore di lavoro ad un altro;

3b. — Violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti.

L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva anche quale elemento di violazione del parametro costituzionale del legittimo affidamento, da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza ed all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha infatti affermato che «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (Corte cost., sentenza n. 155/1990; v. anche sentenza n. 424/1993).

Nel caso di specie, proprio la tutela dell'affidamento e la certezza dei rapporti verrebbe meno, in quanto vi sarebbero soggetti il cui trasferimento dagli enti locali allo Stato avverrebbe secondo il criterio dell'anzianità maturata, secondo il disposto della norma del 1999 e soggetti il cui trasferimento avverrebbe, invece secondo il criterio del «maturato economico», secondo la norma del 2005, senza che sia individuabile una ragionevole causa giustificatrice. Né tale causa potrebbe individuarsi nelle ragioni di finanza pubblica — che se pur implicitamente sembrano essere alla base dell'ultimo intervento del legislatore — posto che occorrerebbe, comunque, giustificare il fatto che tali ragioni finiscono per incidere solo sugli ATA e non sulla fiscalità generale e, in secondo luogo e

sotto altro profilo, perché tali ragioni inciderebbero in misura discriminatoriamente differenziata sugli stessi ATA, concentrandosi il peso della *reformatio in pejus* solo su coloro che ancora non hanno intentato un giudizio o che, più restrittivamente, non hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato.

Il parametro di uguaglianza vale anche, quindi, per il caso di sacrificio di situazioni soggettive determinato da ragioni connesse alla finanza pubblica: come ha affermato la Corte costituzionale «anche a voler considerare che la norma in questione sia stata dettata dall'esigenza della contrazione della spesa pubblica, tale esigenza non potrebbe porsi a carico di determinati soggetti, piuttosto che sulla generalità degli interessati» (sentenza n. 311/1995).

È da rilevare peraltro come le ragioni di tutela della finanza pubblica siano solo ipotizzabili, in quanto nel convulso procedimento di approvazione della legge finanziaria non è dato rintracciare le ragioni ispiratrici della norma in esame;

3c. — Violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione per invasione della sfera riservata al potere giudiziario.

La norma in questione si palesa altresì illegittima in quanto essa, pur facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formati, è comunque diretta ad incidere su giudizi ancora in corso e tale circostanza è riconosciuta dalla Corte costituzionale come una ragione di illegittimità (sentenza n. 155/1990: viola gli artt. 101, 102, e 104 della Costituzione una norma che «sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso»; V. anche sentenza n. 525/2000 e n. 397/1994). L'interpretazione autentica incontra, infatti, un ulteriore limite nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e la Corte «ha in precedenti occasioni affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 155 del 1990); b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice*» (sentenze n. 6/1994; n. 480/1992; n. 91/1988; n. 123/1987; n. 118/1957).

È evidente nel caso in esame la volontà del legislatore di incidere concretamente e direttamente sui giudizi in corso per determinarne l'esito, con conseguente invasione della sfera riservata al potere giudiziario, oltre che con violazione dei già menzionati parametri di ragionevolezza, di uguaglianza e di legittimo affidamento.

Al contrario, la possibilità per il legislatore di emanare norme che abbiano incidenza diretta sui giudizi in corso è da riconoscersi nel caso in cui l'intervento sia finalizzato risolvere situazioni di disparità di trattamento e non certo a crearle *ex novo* (sentenza n. 29/2002).

Sotto questo profilo, la norma della legge finanziaria 2006 produce un ulteriore causa di discriminazione contro gli ATA in quanto si pone in diretto contrasto con l'art. 2112 del codice civile, che regola in via generale il mantenimento dei diritti dei lavoratori — e in particolare dell'anzianità maturata — nel passaggio da impresa cedente ad impresa cessionaria. Tale articolo, richiamato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 per quanto riguarda i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, può essere derogato solo con specifica abilitazione legislativa (Cass., sez. lavoro n. 4052/2004): e certo tale qualificazione non può essere attribuita ad una norma interpretativa sopravvenuta. Anche sotto questo profilo si palesa dunque l'illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento e del principio di stabilità e coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro.

5. — Altresì, risulta evidente la rilevanza della norma *de quo* ai fini della decisione dei singoli giudizi in corso, posto che le pretese avanzate nel corso del giudizio dai ricorrenti, non possono essere valutate se non alla luce della norma sopravvenuta in commento;

6. — Dall'insieme delle su esposte circostanze si evince la sussistenza delle ragioni di rilevanza e di fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità del comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata con da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende i giudizi in corso e dispone mediante la presente ordinanza, l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Oristano, addì 5 maggio 2006

Il giudice: DELLA CASA

07C0023

N. 624

Ordinanza del 5 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Oristano nel procedimento civile promosso da Cadoni Barbarina contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altra.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Ha pronunciato all'udienza del 5 maggio 2005 a seguito di eccezione sollevata dai ricorrenti la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 nelle cause, non riunite, promosse dalla sig.ra Atzei Linda (Proc. R.G. n. 683/05), Cadoni Barbarina (Proc. R.G. n. 684/05), Carta Antonella (Proc. R.G. n. 685/05), Cavalera Noemi (Proc. R.G. n. 686/05), Dessi Peppina (Proc. R.G. n. 687/05), Rosa Laura Lutz (Proc. R.G. n. 688/05), Olcese Rita (Proc. R.G. n. 689/05), Piras Lucilla (Proc. R.G. n. 690/05), Puliga Maria Assunta (Proc. R.G. n. 691/05), Sanna Graziella (Proc. R.G. n. 692/05), Sechi Lucia (Proc. R.G. n. 693/05), Serra Rossana (Proc. R.G. n. 694/05), Tolu Daniela (Proc. R.G. n. 695/05), Carta Loredana (Proc. R.G. n. 768/05), Atzeni Annalisa (Proc. R.G. n. 1282/05), Carrus Gianna (Proc. R.G. n. 1283/05), Carta Salvatore (Proc. R.G. n. 1284/05), Cordella Salvatorangela (Proc. R.G. n. 1285/05), Curcu Salvatore (Proc. R.G. n. 1286/05), Deidda Pasqualina (Proc. R.G. n. 1287/05), Deiola Maria Chiara (Proc. R.G. n. 1288/05), Demontis Francesca (Proc. R.G. n. 1289/05), Desogos Pracida (Proc. R.G. n. 1290/05), Dettori Elena (Proc. R.G. n. 1291/05), Figus Francesca (Proc. R.G. n. 1292/05), Frau Pietro (Proc. R.G. n. 1293/05), Licheri Maria Giuseppa (Proc. R.G. n. 1294/05), Loddo Maria Antonietta (Proc. R.G. n. 1295/05), Manias Renzo (Proc. R.G. n. 1296/05), Mele Giomaria (Proc. R.G. n. 1297/05), Mereu Rita (Proc. R.G. n. 1298/05), Murru Gervasio (Proc. R.G. n. 1299/05), Pinna Antonietta (Proc. R.G. n. 1300/05), Pinna Caterina (Proc. R.G. n. 1301/05), Pinna Irene (Proc. R.G. n. 1302/05), Pisu Giovanni (Proc. R.G. n. 1303/05), Porcu Martina (Proc. R.G. n. 1304/05), Sanna Maria Iosè (Proc. R.G. n. 1305/05), Sanna Rosaria Paola (Proc. R.G. n. 1306/05), Schirra Giuseppina (Proc. R.G. n. 1307/05), Tratzi Luigina (Proc. R.G. n. 1308/05), nei procedimenti su indicati, pendenti innanzi codesto giudice contro il Ministero dell'istruzione università e ricerca.

P R E M E S S O C H E

1. — I procedimenti calendati in epigrafe hanno ad oggetto, l'accertamento del diritto dei ricorrenti, per effetto del passaggio dagli EE.LL. nei ruoli del personale ATA dello Stato e previa declaratoria dell'illegittimità dell'art. 3, Accordo ARAN-Sindacati del 20 luglio 2000, dell'art. 3, d.m. 5 aprile 2001, nonché dell'art. 8, legge n. 124/1999, all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, nei ruoli dell'ente locale di provenienza e pertanto ad essere inquadrati nella classe di anzianità corrispondente prevista dal C.C.N.L. comparto scuola;

2. — La giurisprudenza della suprema Corte in diverse pronunce, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale della gran parte dei tribunali di merito, ha riconosciuto che «al dipendente ATA, già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal C.C.N.L. del comparto scuola, considerandolo come appartenente a detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale di provenienza» (Cass. civ. sez. lav. 15 aprile 2005, n. 7849; Cass. civ. sez. lav. 4 marzo 2005, n. 4722; Cass. civ. sez. lav. 3 marzo 2005, n. 4576; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3478; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3477; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3361; Cass. civ. sez. lav. n. 3357; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3356; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3225; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3223);

3. — Tuttavia, l'attuale Governo nell'elaborare il disegno di legge finanziaria 2006 ha introdotto un emendamento, comma 149-*quater*, con cui ha disposto che il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 1234/1999 deve essere interpretato nel senso che l'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato deve essere effettuato con il principio della temporizzazione anziché mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato nel ruolo di provenienza, fatti salvi i diritti di chi ha già impugnato il proprio inquadramento, maturati a seguito di sentenze passate in giudicato;

4. — La predetta disposizione è stata trasfusa nel comma 218 della legge finanziaria 23 dicembre 2005; Tutto ciò premesso questo giudice, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ritiene di accogliere l'eccezione di non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di cui in premessa, per i seguenti

M O T I V I

1. — Contenuto della norma di interpretazione autentica.

L'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006 «interpreta» l'art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999.

Preliminarmente, occorre precisare che la necessità di effettuare l'interpretazione autentica di una norma di legge sorge solamente quando la norma in questione, a causa della ambigua formulazione, si presta ad essere interpretata diversamente, ingenerando confusione tra gli operatori del diritto.

Invero, nel caso di specie dall'esame dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 si evince inequivocabilmente la chiarezza del disposto normativo. Il tenore letterale della norma, non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo: dispone infatti, che nei passaggi dagli EE.LL. allo Stato, al personale ATA devono essere riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, risultando inequivoca la volontà del legislatore. La stessa giurisprudenza di legittimità (v. sentenze citate in premessa), intervenuta in merito, ha suffragato ogni dubbio in merito alla portata precettiva della predetta norma.

Pertanto, già alla luce di tali profili risulta piuttosto dubbia la valenza di norma di interpretazione autentica attribuita al comma 218 in commento.

In ogni caso, dall'esame del contenuto della stessa si evince che oggetto dell'interpretazione è il criterio di riconoscimento dei diritti quesiti da utilizzare ai fini dell'inquadramento del personale ATA, prima dipendente degli Enti locali e poi trasferito nei ruoli dello Stato.

In realtà, dal confronto fra il tenore letterale delle due norme, quella del 1999 e quella del 2005, risulta evidente che più di un'interpretazione si tratta di una sostituzione del criterio di riconoscimento. Infatti, mentre nella norma del 1999, tale riconoscimento era correlato, all'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza, nella norma del 2006 viene invece, riferito, al trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. Il criterio dell'anzianità viene, quindi, sostituito con il criterio c.d. del «maturato economico», risultandone una *reformatio in pejus* nella situazione degli ATA (almeno per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento dell'anzianità maturata con sentenze già passate in giudicato, la cui esecuzione è fatta espressamente salva dalla legge).

Sia il contenuto della norma, sia i suoi effetti sui giudizi in corso e più in generale, sulle situazioni di diritto e di affidamento degli ATA, si prestano al dubbio di costituzionalità per i profili di seguito esaminati.

2. — I limiti delle norme di interpretazione autentica secondo la giurisprudenza costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo al legislatore una significativa latitudine nella capacità di ricorrere all'interpretazione autentica, pone alcuni limiti, che nel caso in esame, non sono stati correttamente rispettati.

Rileva innanzi tutto, il rapporto che deve intercorrere fra la norma interpretata e la norma di interpretazione. Una norma di interpretazione autentica, per fermo e consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, deve limitarsi a chiarire il significato di una norma precedente, con la conseguenza che la norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata e non la sostituisce (Corte cost., sentenza n. 233/1988). Indipendentemente dalla qualificazione fornita dal legislatore, secondo la Corte costituzionale «va riconosciuto carattere interpretativo soltanto alla legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo, ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (Corte cost., sentenza n. 155/1990).

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale deve essere, invece, reputata illegittima una norma (sedi-cente) di interpretazione autentica che integra, con nuovi precetti, il contenuto della legge antecedente, di modo che «lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità con il tenore della norma interpretata» (Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29; Corte cost., 23 novembre 1994, n. 397; Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155) e che la natura di legge interpretativa «va desunta da un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (Corte cost. n. 94/1995, n. 397/1994; n. 424/1993, n. 455/1992, n. 155/1990, n. 233/1988).

Già sotto questo primo profilo, dunque, si palesa una prima ragione di fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge finanziaria del 2006, in quanto appaiono violati i limiti che la giurisprudenza costituzionale, per fermo e consolidato orientamento, pone alle operazioni di interpretazione autentica.

Nel caso in esame non abbiamo, infatti, due norme — l'una preesistente e l'altra sopravvenuta — che si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario, ma piuttosto una norma che dichiara di interpretare la norma preesistente, ma in effetti la sostituisce interamente, sostituendo al criterio di riconoscimento dell'anzianità quello del trattamento economico complessivo.

Invero, dalla mancanza di coerenza fra il contenuto della norma preesistente e il contenuto della norma di interpretazione, ne consegue che la norma di interpretazione si rivela come un espediente per aggirare il principio di irretroattività della legge.

Se pure è vero che tale principio ha dignità costituzionale solo per quanto riguarda le leggi penali, è altresì vero che la giurisprudenza costituzionale pone condizioni rigorose perché la norma interpretativa possa avere effetti retroattivi e fra queste condizioni ricorrono il rispetto del principio di ragionevolezza (Corte cost., n. 6/1994; n. 283 e n. 424/1993; n. 440/1992; n. 429/1991), la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto (Corte cost., n. 525/2000; n. 39 e n. 424/1993, n. 349/1985), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (Corte cost., n. 6/1994, n. 429/1993, n. 822/1988).

Come è stato affermato, infatti, nella sentenza n. 525/2000: «In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (V., *ex plurimis*, le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*)».

Nel caso di specie tali condizioni non sono state rispettate, verificandosi infatti, la violazione di alcuni parametri di legittimità costituzionale, in quanto la norma interpretativa non si limita affatto ad interpretare, ma piuttosto introduce una nuova disciplina sostanziale, illegittima perché irrazionale, incoerente e ingiustamente discriminatoria, con effetti retroattivi.

3. — I parametri di legittimità violati.

3a. — Violazione dei parametri di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie, risulta violato, infatti, il parametro di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, dal quale è desumibile, altresì il parametro di uguaglianza. È evidente, che la norma, intervenendo a ben sei anni di distanza dalla norma di riferimento, modifica i criteri di riconoscimento di una pretesa giuridica, in capo a ciascun ATA, compiutamente definita dalla legge, come emerge con chiarezza anche dalle pronunce della Corte di cassazione in materia. Si crea, così, una situazione di disparità fra soggetti che la norma precedente aveva trattato unitariamente e uniformemente e tale disparità non trova alcuna ragione giustificatrice. Al contrario, la *ratio* della norma del 1999 era sicuramente individuabile anche nella definizione di un regime unitario e uniforme per tutti gli ATA sottoposti al trasferimento, di modo che la norma di interpretazione si pone in contrasto con la finalità della norma interpretata e anche sotto questo profilo rileva la violazione dell'art. 3 Cost.

Anche l'effetto evidentemente retroattivo della norma in esame palesa la fondatezza del dubbio di costituzionalità, in quanto la modifica retroattiva di situazioni giuridiche in senso peggiorativo può essere ammessa solo ove la retroattività non finisca per «trasmodare in regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (Corte cost., sentenze n. 822/1988, n. 283/1993, n. 6/1994). Giova rilevare, peraltro, che persino quando la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di modificare sfavorevolmente per i beneficiari sempre purché in modo non irrazionale o arbitrario — «la disciplina di determinati trattamenti economici in precedenza garantiti», tale riconoscimento si riferisce a trattamenti, come quelli previdenziali, che vengono modificati dal legislatore per i futuri beneficiari e non certo per soggetti che hanno già usufruito del beneficio o ai quali il beneficio è stato specificamente riconosciuto in relazione ad una condizione imposta dalla legge, e cioè il trasferimento da un datore di lavoro ad un altro;

3b. — Violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti.

L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva anche quale elemento di violazione del parametro costituzionale del legittimo affidamento, da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza ed all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha infatti affermato che «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (Corte cost., sentenza n. 155/1990; v. anche sentenza n. 424/1993).

Nel caso di specie, proprio la tutela dell'affidamento e la certezza dei rapporti verrebbe meno, in quanto vi sarebbero soggetti il cui trasferimento dagli enti locali allo Stato avverrebbe secondo il criterio dell'anzianità maturata, secondo il disposto della norma del 1999 e soggetti il cui trasferimento avverrebbe, invece secondo il criterio del «maturato economico», secondo la norma del 2005, senza che sia individuabile una ragionevole causa giustificatrice. Né tale causa potrebbe individuarsi nelle ragioni di finanza pubblica — che se pur implicitamente sembrano essere alla base dell'ultimo intervento del legislatore — posto che occorrerebbe, comunque, giustificare il fatto che tali ragioni finiscono per incidere solo sugli ATA e non sulla fiscalità generale e, in secondo luogo e

sotto altro profilo, perché tali ragioni inciderebbero in misura discriminatoriamente differenziata sugli stessi ATA, concentrandosi il peso della *reformatio in pejus* solo su coloro che ancora non hanno intentato un giudizio o che, più restrittivamente, non hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato.

Il parametro di uguaglianza vale anche, quindi, per il caso di sacrificio di situazioni soggettive determinato da ragioni connesse alla finanza pubblica: come ha affermato la Corte costituzionale «anche a voler considerare che la norma in questione sia stata dettata dall'esigenza della contrazione della spesa pubblica, tale esigenza non potrebbe porsi a carico di determinati soggetti, piuttosto che sulla generalità degli interessati» (sentenza n. 311/1995).

È da rilevare peraltro come le ragioni di tutela della finanza pubblica siano solo ipotizzabili, in quanto nel convulso procedimento di approvazione della legge finanziaria non è dato rintracciare le ragioni ispiratrici della norma in esame;

3c. — Violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione per invasione della sfera riservata al potere giudiziario.

La norma in questione si palesa altresì illegittima in quanto essa, pur facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formati, è comunque diretta ad incidere su giudizi ancora in corso e tale circostanza è riconosciuta dalla Corte costituzionale come una ragione di illegittimità (sentenza n. 155/1990: viola gli artt. 101, 102, e 104 della Costituzione una norma che «sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso»; V. anche sentenza n. 525/2000 e n. 397/1994). L'interpretazione autentica incontra, infatti, un ulteriore limite nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e la Corte «ha in precedenti occasioni affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 155 del 1990); b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice*» (sentenze n. 6/1994; n. 480/1992; n. 91/1988; n. 123/1987; n. 118/1957).

È evidente nel caso in esame la volontà del legislatore di incidere concretamente e direttamente sui giudizi in corso per determinarne l'esito, con conseguente invasione della sfera riservata al potere giudiziario, oltre che con violazione dei già menzionati parametri di ragionevolezza, di uguaglianza e di legittimo affidamento.

Al contrario, la possibilità per il legislatore di emanare norme che abbiano incidenza diretta sui giudizi in corso è da riconoscersi nel caso in cui l'intervento sia finalizzato risolvere situazioni di disparità di trattamento e non certo a crearle *ex novo* (sentenza n. 29/2002).

Sotto questo profilo, la norma della legge finanziaria 2006 produce un ulteriore causa di discriminazione contro gli ATA in quanto si pone in diretto contrasto con l'art. 2112 del codice civile, che regola in via generale il mantenimento dei diritti dei lavoratori — e in particolare dell'anzianità maturata — nel passaggio da impresa cedente ad impresa cessionaria. Tale articolo, richiamato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 per quanto riguarda i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, può essere derogato solo con specifica abilitazione legislativa (Cass., sez. lavoro n. 4052/2004): e certo tale qualificazione non può essere attribuita ad una norma interpretativa sopravvenuta. Anche sotto questo profilo si palesa dunque l'illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento e del principio di stabilità e coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro.

5. — Altresì, risulta evidente la rilevanza della norma *de quo* ai fini della decisione dei singoli giudizi in corso, posto che le pretese avanzate nel corso del giudizio dai ricorrenti, non possono essere valutate se non alla luce della norma sopravvenuta in commento;

6. — Dall'insieme delle su esposte circostanze si evince la sussistenza delle ragioni di rilevanza e di fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità del comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata con da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende i giudizi in corso e dispone mediante la presente ordinanza, l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Oristano, addì 5 maggio 2006

Il giudice: DELLA CASA

07C0024

N. 625

Ordinanza del 5 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Oristano nel procedimento civile promosso da Carta Antonella contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altra.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Ha pronunciato all'udienza del 5 maggio 2005 a seguito di eccezione sollevata dai ricorrenti la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 nelle cause, non riunite, promosse dalla sig.ra Atzei Linda (Proc. R.G. n. 683/05), Cadoni Barbarina (Proc. R.G. n. 684/05), Carta Antonella (Proc. R.G. n. 685/05), Cavalera Noemi (Proc. R.G. n. 686/05), Dessi Peppina (Proc. R.G. n. 687/05), Rosa Laura Lutz (Proc. R.G. n. 688/05), Olcese Rita (Proc. R.G. n. 689/05), Piras Lucilla (Proc. R.G. n. 690/05), Puliga Maria Assunta (Proc. R.G. n. 691/05), Sanna Graziella (Proc. R.G. n. 692/05), Sechi Lucia (Proc. R.G. n. 693/05), Serra Rossana (Proc. R.G. n. 694/05), Tolu Daniela (Proc. R.G. n. 695/05), Carta Loredana (Proc. R.G. n. 768/05), Atzeni Annalisa (Proc. R.G. n. 1282/05), Carrus Gianna (Proc. R.G. n. 1283/05), Carta Salvatore (Proc. R.G. n. 1284/05), Cordella Salvatorangela (Proc. R.G. n. 1285/05), Curcu Salvatore (Proc. R.G. n. 1286/05), Deidda Pasqualina (Proc. R.G. n. 1287/05), Deiola Maria Chiara (Proc. R.G. n. 1288/05), Demontis Francesca (Proc. R.G. n. 1289/05), Desogos Pracida (Proc. R.G. n. 1290/05), Dettori Elena (Proc. R.G. n. 1291/05), Figus Francesca (Proc. R.G. n. 1292/05), Frau Pietro (Proc. R.G. n. 1293/05), Licheri Maria Giuseppa (Proc. R.G. n. 1294/05), Loddo Maria Antonietta (Proc. R.G. n. 1295/05), Manias Renzo (Proc. R.G. n. 1296/05), Mele Giomaria (Proc. R.G. n. 1297/05), Mereu Rita (Proc. R.G. n. 1298/05), Murru Gervasio (Proc. R.G. n. 1299/05), Pinna Antonietta (Proc. R.G. n. 1300/05), Pinna Caterina (Proc. R.G. n. 1301/05), Pinna Irene (Proc. R.G. n. 1302/05), Pisu Giovanni (Proc. R.G. n. 1303/05), Porcu Martina (Proc. R.G. n. 1304/05), Sanna Maria Iosè (Proc. R.G. n. 1305/05), Sanna Rosaria Paola (Proc. R.G. n. 1306/05), Schirra Giuseppina (Proc. R.G. n. 1307/05), Tratzi Luigina (Proc. R.G. n. 1308/05), nei procedimenti su indicati, pendenti innanzi codesto giudice contro il Ministero dell'istruzione università e ricerca.

P R E M E S S O C H E

1. — I procedimenti calendati in epigrafe hanno ad oggetto, l'accertamento del diritto dei ricorrenti, per effetto del passaggio dagli EE.LL. nei ruoli del personale ATA dello Stato e previa declaratoria dell'illegittimità dell'art. 3, Accordo ARAN-Sindacati del 20 luglio 2000, dell'art. 3, d.m. 5 aprile 2001, nonché dell'art. 8, legge n. 124/1999, all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, nei ruoli dell'ente locale di provenienza e pertanto ad essere inquadrati nella classe di anzianità corrispondente prevista dal C.C.N.L. comparto scuola;

2. — La giurisprudenza della suprema Corte in diverse pronunce, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale della gran parte dei tribunali di merito, ha riconosciuto che «al dipendente ATA, già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal C.C.N.L. del comparto scuola, considerandolo come appartenente a detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale di provenienza» (Cass. civ. sez. lav. 15 aprile 2005, n. 7849; Cass. civ. sez. lav. 4 marzo 2005, n. 4722; Cass. civ. sez. lav. 3 marzo 2005, n. 4576; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3478; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3477; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3361; Cass. civ. sez. lav. n. 3357; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3356; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3225; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3223);

3. — Tuttavia, l'attuale Governo nell'elaborare il disegno di legge finanziaria 2006 ha introdotto un emendamento, comma 149-*quater*, con cui ha disposto che il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 1234/1999 deve essere interpretato nel senso che l'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato deve essere effettuato con il principio della temporizzazione anziché mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato nel ruolo di provenienza, fatti salvi i diritti di chi ha già impugnato il proprio inquadramento, maturati a seguito di sentenze passate in giudicato;

4. — La predetta disposizione è stata trasfusa nel comma 218 della legge finanziaria 23 dicembre 2005; Tutto ciò premesso questo giudice, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ritiene di accogliere l'eccezione di non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di cui in premessa, per i seguenti

M O T I V I

1. — Contenuto della norma di interpretazione autentica.

L'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006 «interpreta» l'art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999.

Preliminarmente, occorre precisare che la necessità di effettuare l'interpretazione autentica di una norma di legge sorge solamente quando la norma in questione, a causa della ambigua formulazione, si presta ad essere interpretata diversamente, ingenerando confusione tra gli operatori del diritto.

Invero, nel caso di specie dall'esame dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 si evince inequivocabilmente la chiarezza del disposto normativo. Il tenore letterale della norma, non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo: dispone infatti, che nei passaggi dagli EE.LL. allo Stato, al personale ATA devono essere riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, risultando inequivoca la volontà del legislatore. La stessa giurisprudenza di legittimità (v. sentenze citate in premessa), intervenuta in merito, ha suffragato ogni dubbio in merito alla portata precettiva della predetta norma.

Pertanto, già alla luce di tali profili risulta piuttosto dubbia la valenza di norma di interpretazione autentica attribuita al comma 218 in commento.

In ogni caso, dall'esame del contenuto della stessa si evince che oggetto dell'interpretazione è il criterio di riconoscimento dei diritti quesiti da utilizzare ai fini dell'inquadramento del personale ATA, prima dipendente degli Enti locali e poi trasferito nei ruoli dello Stato.

In realtà, dal confronto fra il tenore letterale delle due norme, quella del 1999 e quella del 2005, risulta evidente che più di un'interpretazione si tratta di una sostituzione del criterio di riconoscimento. Infatti, mentre nella norma del 1999, tale riconoscimento era correlato, all'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza, nella norma del 2006 viene invece, riferito, al trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. Il criterio dell'anzianità viene, quindi, sostituito con il criterio c.d. del «maturato economico», risultandone una *reformatio in pejus* nella situazione degli ATA (almeno per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento dell'anzianità maturata con sentenze già passate in giudicato, la cui esecuzione è fatta espressamente salva dalla legge).

Sia il contenuto della norma, sia i suoi effetti sui giudizi in corso e più in generale, sulle situazioni di diritto e di affidamento degli ATA, si prestano al dubbio di costituzionalità per i profili di seguito esaminati.

2. — I limiti delle norme di interpretazione autentica secondo la giurisprudenza costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo al legislatore una significativa latitudine nella capacità di ricorrere all'interpretazione autentica, pone alcuni limiti, che nel caso in esame, non sono stati correttamente rispettati.

Rileva innanzi tutto, il rapporto che deve intercorrere fra la norma interpretata e la norma di interpretazione. Una norma di interpretazione autentica, per fermo e consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, deve limitarsi a chiarire il significato di una norma precedente, con la conseguenza che la norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata e non la sostituisce (Corte cost., sentenza n. 233/1988). Indipendentemente dalla qualificazione fornita dal legislatore, secondo la Corte costituzionale «va riconosciuto carattere interpretativo soltanto alla legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo, ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (Corte cost., sentenza n. 155/1990).

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale deve essere, invece, reputata illegittima una norma (sedi-cente) di interpretazione autentica che integra, con nuovi precetti, il contenuto della legge antecedente, di modo che «lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità con il tenore della norma interpretata» (Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29; Corte cost., 23 novembre 1994, n. 397; Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155) e che la natura di legge interpretativa «va desunta da un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (Corte cost. n. 94/1995, n. 397/1994; n. 424/1993, n. 455/1992, n. 155/1990, n. 233/1988).

Già sotto questo primo profilo, dunque, si palesa una prima ragione di fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge finanziaria del 2006, in quanto appaiono violati i limiti che la giurisprudenza costituzionale, per fermo e consolidato orientamento, pone alle operazioni di interpretazione autentica.

Nel caso in esame non abbiamo, infatti, due norme — l'una preesistente e l'altra sopravvenuta — che si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario, ma piuttosto una norma che dichiara di interpretare la norma preesistente, ma in effetti la sostituisce interamente, sostituendo al criterio di riconoscimento dell'anzianità quello del trattamento economico complessivo.

Invero, dalla mancanza di coerenza fra il contenuto della norma preesistente e il contenuto della norma di interpretazione, ne consegue che la norma di interpretazione si rivela come un espediente per aggirare il principio di irretroattività della legge.

Se pure è vero che tale principio ha dignità costituzionale solo per quanto riguarda le leggi penali, è altresì vero che la giurisprudenza costituzionale pone condizioni rigorose perché la norma interpretativa possa avere effetti retroattivi e fra queste condizioni ricorrono il rispetto del principio di ragionevolezza (Corte cost., n. 6/1994; n. 283 e n. 424/1993; n. 440/1992; n. 429/1991), la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto (Corte cost., n. 525/2000; n. 39 e n. 424/1993, n. 349/1985), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (Corte cost., n. 6/1994, n. 429/1993, n. 822/1988).

Come è stato affermato, infatti, nella sentenza n. 525/2000: «In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (V., *ex plurimis*, le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (cioè che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*)».

Nel caso di specie tali condizioni non sono state rispettate, verificandosi infatti, la violazione di alcuni parametri di legittimità costituzionale, in quanto la norma interpretativa non si limita affatto ad interpretare, ma piuttosto introduce una nuova disciplina sostanziale, illegittima perché irrazionale, incoerente e ingiustamente discriminatoria, con effetti retroattivi.

3. — I parametri di legittimità violati.

3a. — Violazione dei parametri di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie, risulta violato, infatti, il parametro di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, dal quale è desumibile, altresì il parametro di uguaglianza. È evidente, che la norma, intervenendo a ben sei anni di distanza dalla norma di riferimento, modifica i criteri di riconoscimento di una pretesa giuridica, in capo a ciascun ATA, compiutamente definita dalla legge, come emerge con chiarezza anche dalle pronunce della Corte di cassazione in materia. Si crea, così, una situazione di disparità fra soggetti che la norma precedente aveva trattato unitariamente e uniformemente e tale disparità non trova alcuna ragione giustificatrice. Al contrario, la *ratio* della norma del 1999 era sicuramente individuabile anche nella definizione di un regime unitario e uniforme per tutti gli ATA sottoposti al trasferimento, di modo che la norma di interpretazione si pone in contrasto con la finalità della norma interpretata e anche sotto questo profilo rileva la violazione dell'art. 3 Cost.

Anche l'effetto evidentemente retroattivo della norma in esame palesa la fondatezza del dubbio di costituzionalità, in quanto la modifica retroattiva di situazioni giuridiche in senso peggiorativo può essere ammessa solo ove la retroattività non finisca per «trasmodare in regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (Corte cost., sentenze n. 822/1988, n. 283/1993, n. 6/1994). Giova rilevare, peraltro, che persino quando la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di modificare sfavorevolmente per i beneficiari sempre purché in modo non irrazionale o arbitrario — «la disciplina di determinati trattamenti economici in precedenza garantiti», tale riconoscimento si riferisce a trattamenti, come quelli previdenziali, che vengono modificati dal legislatore per i futuri beneficiari e non certo per soggetti che hanno già usufruito del beneficio o ai quali il beneficio è stato specificamente riconosciuto in relazione ad una condizione imposta dalla legge, e cioè il trasferimento da un datore di lavoro ad un altro;

3b. — Violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti.

L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva anche quale elemento di violazione del parametro costituzionale del legittimo affidamento, da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza ed all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha infatti affermato che «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (Corte cost., sentenza n. 155/1990; v. anche sentenza n. 424/1993).

Nel caso di specie, proprio la tutela dell'affidamento e la certezza dei rapporti verrebbe meno, in quanto vi sarebbero soggetti il cui trasferimento dagli enti locali allo Stato avverrebbe secondo il criterio dell'anzianità maturata, secondo il disposto della norma del 1999 e soggetti il cui trasferimento avverrebbe, invece secondo il criterio del «maturato economico», secondo la norma del 2005, senza che sia individuabile una ragionevole causa giustificatrice. Né tale causa potrebbe individuarsi nelle ragioni di finanza pubblica — che se pur implicitamente sembrano essere alla base dell'ultimo intervento del legislatore — posto che occorrerebbe, comunque, giustificare il fatto che tali ragioni finiscono per incidere solo sugli ATA e non sulla fiscalità generale e, in secondo luogo e

sotto altro profilo, perché tali ragioni inciderebbero in misura discriminatoriamente differenziata sugli stessi ATA, concentrandosi il peso della *reformatio in pejus* solo su coloro che ancora non hanno intentato un giudizio o che, più restrittivamente, non hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato.

Il parametro di uguaglianza vale anche, quindi, per il caso di sacrificio di situazioni soggettive determinato da ragioni connesse alla finanza pubblica: come ha affermato la Corte costituzionale «anche a voler considerare che la norma in questione sia stata dettata dall'esigenza della contrazione della spesa pubblica, tale esigenza non potrebbe porsi a carico di determinati soggetti, piuttosto che sulla generalità degli interessati» (sentenza n. 311/1995).

È da rilevare peraltro come le ragioni di tutela della finanza pubblica siano solo ipotizzabili, in quanto nel convulso procedimento di approvazione della legge finanziaria non è dato rintracciare le ragioni ispiratrici della norma in esame;

3c. — Violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione per invasione della sfera riservata al potere giudiziario.

La norma in questione si palesa altresì illegittima in quanto essa, pur facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formati, è comunque diretta ad incidere su giudizi ancora in corso e tale circostanza è riconosciuta dalla Corte costituzionale come una ragione di illegittimità (sentenza n. 155/1990: viola gli artt. 101, 102, e 104 della Costituzione una norma che «sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso»; V. anche sentenza n. 525/2000 e n. 397/1994). L'interpretazione autentica incontra, infatti, un ulteriore limite nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e la Corte «ha in precedenti occasioni affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 155 del 1990); b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice*» (sentenze n. 6/1994; n. 480/1992; n. 91/1988; n. 123/1987; n. 118/1957).

È evidente nel caso in esame la volontà del legislatore di incidere concretamente e direttamente sui giudizi in corso per determinarne l'esito, con conseguente invasione della sfera riservata al potere giudiziario, oltre che con violazione dei già menzionati parametri di ragionevolezza, di uguaglianza e di legittimo affidamento.

Al contrario, la possibilità per il legislatore di emanare norme che abbiano incidenza diretta sui giudizi in corso è da riconoscersi nel caso in cui l'intervento sia finalizzato risolvere situazioni di disparità di trattamento e non certo a crearle *ex novo* (sentenza n. 29/2002).

Sotto questo profilo, la norma della legge finanziaria 2006 produce un ulteriore causa di discriminazione contro gli ATA in quanto si pone in diretto contrasto con l'art. 2112 del codice civile, che regola in via generale il mantenimento dei diritti dei lavoratori — e in particolare dell'anzianità maturata — nel passaggio da impresa cedente ad impresa cessionaria. Tale articolo, richiamato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 per quanto riguarda i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, può essere derogato solo con specifica abilitazione legislativa (Cass., sez. lavoro n. 4052/2004): e certo tale qualificazione non può essere attribuita ad una norma interpretativa sopravvenuta. Anche sotto questo profilo si palesa dunque l'illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento e del principio di stabilità e coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro.

5. — Altresì, risulta evidente la rilevanza della norma *de quo* ai fini della decisione dei singoli giudizi in corso, posto che le pretese avanzate nel corso del giudizio dai ricorrenti, non possono essere valutate se non alla luce della norma sopravvenuta in commento;

6. — Dall'insieme delle su esposte circostanze si evince la sussistenza delle ragioni di rilevanza e di fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità del comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata con da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende i giudizi in corso e dispone mediante la presente ordinanza, l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Oristano, addì 5 maggio 2006

Il giudice: DELLA CASA

07C0025

N. 626

Ordinanza del 5 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Oristano nel procedimento civile promosso da Cavalera Noemi contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altro.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Ha pronunciato all'udienza del 5 maggio 2005 a seguito di eccezione sollevata dai ricorrenti la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 nelle cause, non riunite, promosse dalla sig.ra Atzei Linda (Proc. R.G. n. 683/05), Cadoni Barbarina (Proc. R.G. n. 684/05), Carta Antonella (Proc. R.G. n. 685/05), Cavalera Noemi (Proc. R.G. n. 686/05), Dessi Peppina (Proc. R.G. n. 687/05), Rosa Laura Lutz (Proc. R.G. n. 688/05), Olcese Rita (Proc. R.G. n. 689/05), Piras Lucilla (Proc. R.G. n. 690/05), Puliga Maria Assunta (Proc. R.G. n. 691/05), Sanna Graziella (Proc. R.G. n. 692/05), Sechi Lucia (Proc. R.G. n. 693/05), Serra Rossana (Proc. R.G. n. 694/05), Tolu Daniela (Proc. R.G. n. 695/05), Carta Loredana (Proc. R.G. n. 768/05), Atzeni Annalisa (Proc. R.G. n. 1282/05), Carrus Gianna (Proc. R.G. n. 1283/05), Carta Salvatore (Proc. R.G. n. 1284/05), Cordella Salvatorangela (Proc. R.G. n. 1285/05), Curcu Salvatore (Proc. R.G. n. 1286/05), Deidda Pasqualina (Proc. R.G. n. 1287/05), Deiola Maria Chiara (Proc. R.G. n. 1288/05), Demontis Francesca (Proc. R.G. n. 1289/05), Desogos Pracida (Proc. R.G. n. 1290/05), Dettori Elena (Proc. R.G. n. 1291/05), Figus Francesca (Proc. R.G. n. 1292/05), Frau Pietro (Proc. R.G. n. 1293/05), Licheri Maria Giuseppa (Proc. R.G. n. 1294/05), Loddo Maria Antonietta (Proc. R.G. n. 1295/05), Manias Renzo (Proc. R.G. n. 1296/05), Mele Giomaria (Proc. R.G. n. 1297/05), Mereu Rita (Proc. R.G. n. 1298/05), Murru Gervasio (Proc. R.G. n. 1299/05), Pinna Antonietta (Proc. R.G. n. 1300/05), Pinna Caterina (Proc. R.G. n. 1301/05), Pinna Irene (Proc. R.G. n. 1302/05), Pisu Giovanni (Proc. R.G. n. 1303/05), Porcu Martina (Proc. R.G. n. 1304/05), Sanna Maria Iosè (Proc. R.G. n. 1305/05), Sanna Rosaria Paola (Proc. R.G. n. 1306/05), Schirra Giuseppina (Proc. R.G. n. 1307/05), Tratzi Luigina (Proc. R.G. n. 1308/05), nei procedimenti su indicati, pendenti innanzi codesto giudice contro il Ministero dell'istruzione università e ricerca.

P R E M E S S O C H E

1. — I procedimenti calendati in epigrafe hanno ad oggetto, l'accertamento del diritto dei ricorrenti, per effetto del passaggio dagli EE.LL. nei ruoli del personale ATA dello Stato e previa declaratoria dell'illegittimità dell'art. 3, Accordo ARAN-Sindacati del 20 luglio 2000, dell'art. 3, d.m. 5 aprile 2001, nonché dell'art. 8, legge n. 124/1999, all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, nei ruoli dell'ente locale di provenienza e pertanto ad essere inquadrati nella classe di anzianità corrispondente prevista dal C.C.N.L. comparto scuola;

2. — La giurisprudenza della suprema Corte in diverse pronunce, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale della gran parte dei tribunali di merito, ha riconosciuto che «al dipendente ATA, già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal C.C.N.L. del comparto scuola, considerandolo come appartenente a detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale di provenienza» (Cass. civ. sez. lav. 15 aprile 2005, n. 7849; Cass. civ. sez. lav. 4 marzo 2005, n. 4722; Cass. civ. sez. lav. 3 marzo 2005, n. 4576; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3478; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3477; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3361; Cass. civ. sez. lav. n. 3357; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3356; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3225; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3223);

3. — Tuttavia, l'attuale Governo nell'elaborare il disegno di legge finanziaria 2006 ha introdotto un emendamento, comma 149-*quater*, con cui ha disposto che il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 1234/1999 deve essere interpretato nel senso che l'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato deve essere effettuato con il principio della temporizzazione anziché mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato nel ruolo di provenienza, fatti salvi i diritti di chi ha già impugnato il proprio inquadramento, maturati a seguito di sentenze passate in giudicato;

4. — La predetta disposizione è stata trasfusa nel comma 218 della legge finanziaria 23 dicembre 2005; Tutto ciò premesso questo giudice, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ritiene di accogliere l'eccezione di non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di cui in premessa, per i seguenti

M O T I V I

1. — Contenuto della norma di interpretazione autentica.

L'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006 «interpreta» l'art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999.

Preliminarmente, occorre precisare che la necessità di effettuare l'interpretazione autentica di una norma di legge sorge solamente quando la norma in questione, a causa della ambigua formulazione, si presta ad essere interpretata diversamente, ingenerando confusione tra gli operatori del diritto.

Invero, nel caso di specie dall'esame dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 si evince inequivocabilmente la chiarezza del disposto normativo. Il tenore letterale della norma, non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo: dispone infatti, che nei passaggi dagli EE.LL. allo Stato, al personale ATA devono essere riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, risultando inequivoca la volontà del legislatore. La stessa giurisprudenza di legittimità (v. sentenze citate in premessa), intervenuta in merito, ha suffragato ogni dubbio in merito alla portata precettiva della predetta norma.

Pertanto, già alla luce di tali profili risulta piuttosto dubbia la valenza di norma di interpretazione autentica attribuita al comma 218 in commento.

In ogni caso, dall'esame del contenuto della stessa si evince che oggetto dell'interpretazione è il criterio di riconoscimento dei diritti quesiti da utilizzare ai fini dell'inquadramento del personale ATA, prima dipendente degli Enti locali e poi trasferito nei ruoli dello Stato.

In realtà, dal confronto fra il tenore letterale delle due norme, quella del 1999 e quella del 2005, risulta evidente che più di un'interpretazione si tratta di una sostituzione del criterio di riconoscimento. Infatti, mentre nella norma del 1999, tale riconoscimento era correlato, all'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza, nella norma del 2006 viene invece, riferito, al trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. Il criterio dell'anzianità viene, quindi, sostituito con il criterio c.d. del «maturato economico», risultandone una *reformatio in pejus* nella situazione degli ATA (almeno per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento dell'anzianità maturata con sentenze già passate in giudicato, la cui esecuzione è fatta espressamente salva dalla legge).

Sia il contenuto della norma, sia i suoi effetti sui giudizi in corso e più in generale, sulle situazioni di diritto e di affidamento degli ATA, si prestano al dubbio di costituzionalità per i profili di seguito esaminati.

2. — I limiti delle norme di interpretazione autentica secondo la giurisprudenza costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo al legislatore una significativa latitudine nella capacità di ricorrere all'interpretazione autentica, pone alcuni limiti, che nel caso in esame, non sono stati correttamente rispettati.

Rileva innanzi tutto, il rapporto che deve intercorrere fra la norma interpretata e la norma di interpretazione. Una norma di interpretazione autentica, per fermo e consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, deve limitarsi a chiarire il significato di una norma precedente, con la conseguenza che la norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata e non la sostituisce (Corte cost., sentenza n. 233/1988). Indipendentemente dalla qualificazione fornita dal legislatore, secondo la Corte costituzionale «va riconosciuto carattere interpretativo soltanto alla legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo, ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (Corte cost., sentenza n. 155/1990).

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale deve essere, invece, reputata illegittima una norma (sedi-cente) di interpretazione autentica che integra, con nuovi precetti, il contenuto della legge antecedente, di modo che «lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità con il tenore della norma interpretata» (Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29; Corte cost., 23 novembre 1994, n. 397; Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155) e che la natura di legge interpretativa «va desunta da un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (Corte cost. n. 94/1995, n. 397/1994; n. 424/1993, n. 455/1992, n. 155/1990, n. 233/1988).

Già sotto questo primo profilo, dunque, si palesa una prima ragione di fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge finanziaria del 2006, in quanto appaiono violati i limiti che la giurisprudenza costituzionale, per fermo e consolidato orientamento, pone alle operazioni di interpretazione autentica.

Nel caso in esame non abbiamo, infatti, due norme — l'una preesistente e l'altra sopravvenuta — che si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario, ma piuttosto una norma che dichiara di interpretare la norma preesistente, ma in effetti la sostituisce interamente, sostituendo al criterio di riconoscimento dell'anzianità quello del trattamento economico complessivo.

Invero, dalla mancanza di coerenza fra il contenuto della norma preesistente e il contenuto della norma di interpretazione, ne consegue che la norma di interpretazione si rivela come un espediente per aggirare il principio di irretroattività della legge.

Se pure è vero che tale principio ha dignità costituzionale solo per quanto riguarda le leggi penali, è altresì vero che la giurisprudenza costituzionale pone condizioni rigorose perché la norma interpretativa possa avere effetti retroattivi e fra queste condizioni ricorrono il rispetto del principio di ragionevolezza (Corte cost., n. 6/1994; n. 283 e n. 424/1993; n. 440/1992; n. 429/1991), la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto (Corte cost., n. 525/2000; n. 39 e n. 424/1993, n. 349/1985), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (Corte cost., n. 6/1994, n. 429/1993, n. 822/1988).

Come è stato affermato, infatti, nella sentenza n. 525/2000: «In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (V., *ex plurimis*, le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*)».

Nel caso di specie tali condizioni non sono state rispettate, verificandosi infatti, la violazione di alcuni parametri di legittimità costituzionale, in quanto la norma interpretativa non si limita affatto ad interpretare, ma piuttosto introduce una nuova disciplina sostanziale, illegittima perché irrazionale, incoerente e ingiustamente discriminatoria, con effetti retroattivi.

3. — I parametri di legittimità violati.

3a. — Violazione dei parametri di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie, risulta violato, infatti, il parametro di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, dal quale è desumibile, altresì il parametro di uguaglianza. È evidente, che la norma, intervenendo a ben sei anni di distanza dalla norma di riferimento, modifica i criteri di riconoscimento di una pretesa giuridica, in capo a ciascun ATA, compiutamente definita dalla legge, come emerge con chiarezza anche dalle pronunce della Corte di cassazione in materia. Si crea, così, una situazione di disparità fra soggetti che la norma precedente aveva trattato unitariamente e uniformemente e tale disparità non trova alcuna ragione giustificatrice. Al contrario, la *ratio* della norma del 1999 era sicuramente individuabile anche nella definizione di un regime unitario e uniforme per tutti gli ATA sottoposti al trasferimento, di modo che la norma di interpretazione si pone in contrasto con la finalità della norma interpretata e anche sotto questo profilo rileva la violazione dell'art. 3 Cost.

Anche l'effetto evidentemente retroattivo della norma in esame palesa la fondatezza del dubbio di costituzionalità, in quanto la modifica retroattiva di situazioni giuridiche in senso peggiorativo può essere ammessa solo ove la retroattività non finisca per «trasmodare in regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (Corte cost., sentenze n. 822/1988, n. 283/1993, n. 6/1994). Giova rilevare, peraltro, che persino quando la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di modificare sfavorevolmente per i beneficiari sempre purché in modo non irrazionale o arbitrario — «la disciplina di determinati trattamenti economici in precedenza garantiti», tale riconoscimento si riferisce a trattamenti, come quelli previdenziali, che vengono modificati dal legislatore per i futuri beneficiari e non certo per soggetti che hanno già usufruito del beneficio o ai quali il beneficio è stato specificamente riconosciuto in relazione ad una condizione imposta dalla legge, e cioè il trasferimento da un datore di lavoro ad un altro;

3b. — Violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti.

L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva anche quale elemento di violazione del parametro costituzionale del legittimo affidamento, da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza ed all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha infatti affermato che «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (Corte cost., sentenza n. 155/1990; v. anche sentenza n. 424/1993).

Nel caso di specie, proprio la tutela dell'affidamento e la certezza dei rapporti verrebbe meno, in quanto vi sarebbero soggetti il cui trasferimento dagli enti locali allo Stato avverrebbe secondo il criterio dell'anzianità maturata, secondo il disposto della norma del 1999 e soggetti il cui trasferimento avverrebbe, invece secondo il criterio del «maturato economico», secondo la norma del 2005, senza che sia individuabile una ragionevole causa giustificatrice. Né tale causa potrebbe individuarsi nelle ragioni di finanza pubblica — che se pur implicitamente sembrano essere alla base dell'ultimo intervento del legislatore — posto che occorrerebbe, comunque, giustificare il fatto che tali ragioni finiscono per incidere solo sugli ATA e non sulla fiscalità generale e, in secondo luogo e

sotto altro profilo, perché tali ragioni inciderebbero in misura discriminatoriamente differenziata sugli stessi ATA, concentrandosi il peso della *reformatio in pejus* solo su coloro che ancora non hanno intentato un giudizio o che, più restrittivamente, non hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato.

Il parametro di uguaglianza vale anche, quindi, per il caso di sacrificio di situazioni soggettive determinato da ragioni connesse alla finanza pubblica: come ha affermato la Corte costituzionale «anche a voler considerare che la norma in questione sia stata dettata dall'esigenza della contrazione della spesa pubblica, tale esigenza non potrebbe porsi a carico di determinati soggetti, piuttosto che sulla generalità degli interessati» (sentenza n. 311/1995).

È da rilevare peraltro come le ragioni di tutela della finanza pubblica siano solo ipotizzabili, in quanto nel convulso procedimento di approvazione della legge finanziaria non è dato rintracciare le ragioni ispiratrici della norma in esame;

3c. — Violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione per invasione della sfera riservata al potere giudiziario.

La norma in questione si palesa altresì illegittima in quanto essa, pur facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formati, è comunque diretta ad incidere su giudizi ancora in corso e tale circostanza è riconosciuta dalla Corte costituzionale come una ragione di illegittimità (sentenza n. 155/1990: viola gli artt. 101, 102, e 104 della Costituzione una norma che «sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso»; V. anche sentenza n. 525/2000 e n. 397/1994). L'interpretazione autentica incontra, infatti, un ulteriore limite nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e la Corte «ha in precedenti occasioni affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 155 del 1990); b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice*» (sentenze n. 6/1994; n. 480/1992; n. 91/1988; n. 123/1987; n. 118/1957).

È evidente nel caso in esame la volontà del legislatore di incidere concretamente e direttamente sui giudizi in corso per determinarne l'esito, con conseguente invasione della sfera riservata al potere giudiziario, oltre che con violazione dei già menzionati parametri di ragionevolezza, di uguaglianza e di legittimo affidamento.

Al contrario, la possibilità per il legislatore di emanare norme che abbiano incidenza diretta sui giudizi in corso è da riconoscersi nel caso in cui l'intervento sia finalizzato risolvere situazioni di disparità di trattamento e non certo a crearle *ex novo* (sentenza n. 29/2002).

Sotto questo profilo, la norma della legge finanziaria 2006 produce un ulteriore causa di discriminazione contro gli ATA in quanto si pone in diretto contrasto con l'art. 2112 del codice civile, che regola in via generale il mantenimento dei diritti dei lavoratori — e in particolare dell'anzianità maturata — nel passaggio da impresa cedente ad impresa cessionaria. Tale articolo, richiamato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 per quanto riguarda i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, può essere derogato solo con specifica abilitazione legislativa (Cass., sez. lavoro n. 4052/2004): e certo tale qualificazione non può essere attribuita ad una norma interpretativa sopravvenuta. Anche sotto questo profilo si palesa dunque l'illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento e del principio di stabilità e coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro.

5. — Altresì, risulta evidente la rilevanza della norma *de quo* ai fini della decisione dei singoli giudizi in corso, posto che le pretese avanzate nel corso del giudizio dai ricorrenti, non possono essere valutate se non alla luce della norma sopravvenuta in commento;

6. — Dall'insieme delle su esposte circostanze si evince la sussistenza delle ragioni di rilevanza e di fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità del comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata con da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende i giudizi in corso e dispone mediante la presente ordinanza, l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Oristano, addì 5 maggio 2006

Il giudice: DELLA CASA

07C0026

N. 627

Ordinanza del 5 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Oristano nel procedimento civile promosso da Dessì Peppina contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altro.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Ha pronunciato all'udienza del 5 maggio 2005 a seguito di eccezione sollevata dai ricorrenti la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 nelle cause, non riunite, promosse dalla sig.ra Atzei Linda (Proc. R.G. n. 683/05), Cadoni Barbarina (Proc. R.G. n. 684/05), Carta Antonella (Proc. R.G. n. 685/05), Cavalera Noemi (Proc. R.G. n. 686/05), Dessì Peppina (Proc. R.G. n. 687/05), Rosa Laura Lutz (Proc. R.G. n. 688/05), Olcese Rita (Proc. R.G. n. 689/05), Piras Lucilla (Proc. R.G. n. 690/05), Puliga Maria Assunta (Proc. R.G. n. 691/05), Sanna Graziella (Proc. R.G. n. 692/05), Sechi Lucia (Proc. R.G. n. 693/05), Serra Rossana (Proc. R.G. n. 694/05), Tolu Daniela (Proc. R.G. n. 695/05), Carta Loredana (Proc. R.G. n. 768/05), Atzeni Annalisa (Proc. R.G. n. 1282/05), Carrus Gianna (Proc. R.G. n. 1283/05), Carta Salvatore (Proc. R.G. n. 1284/05), Cordella Salvatorangela (Proc. R.G. n. 1285/05), Curcu Salvatore (Proc. R.G. n. 1286/05), Deidda Pasqualina (Proc. R.G. n. 1287/05), Deiola Maria Chiara (Proc. R.G. n. 1288/05), Demontis Francesca (Proc. R.G. n. 1289/05), Desogos Pracida (Proc. R.G. n. 1290/05), Dettori Elena (Proc. R.G. n. 1291/05), Figus Francesca (Proc. R.G. n. 1292/05), Frau Pietro (Proc. R.G. n. 1293/05), Licheri Maria Giuseppa (Proc. R.G. n. 1294/05), Loddo Maria Antonietta (Proc. R.G. n. 1295/05), Manias Renzo (Proc. R.G. n. 1296/05), Mele Giomaria (Proc. R.G. n. 1297/05), Mereu Rita (Proc. R.G. n. 1298/05), Murru Gervasio (Proc. R.G. n. 1299/05), Pinna Antonietta (Proc. R.G. n. 1300/05), Pinna Caterina (Proc. R.G. n. 1301/05), Pinna Irene (Proc. R.G. n. 1302/05), Pisu Giovanni (Proc. R.G. n. 1303/05), Porcu Martina (Proc. R.G. n. 1304/05), Sanna Maria Iosè (Proc. R.G. n. 1305/05), Sanna Rosaria Paola (Proc. R.G. n. 1306/05), Schirra Giuseppina (Proc. R.G. n. 1307/05), Tratzi Luigina (Proc. R.G. n. 1308/05), nei procedimenti su indicati, pendenti innanzi codesto giudice contro il Ministero dell'istruzione università e ricerca.

P R E M E S S O C H E

1. — I procedimenti calendati in epigrafe hanno ad oggetto, l'accertamento del diritto dei ricorrenti, per effetto del passaggio dagli EE.LL. nei ruoli del personale ATA dello Stato e previa declaratoria dell'illegittimità dell'art. 3, Accordo ARAN-Sindacati del 20 luglio 2000, dell'art. 3, d.m. 5 aprile 2001, nonché dell'art. 8, legge n. 124/1999, all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, nei ruoli dell'ente locale di provenienza e pertanto ad essere inquadrati nella classe di anzianità corrispondente prevista dal C.C.N.L. comparto scuola;

2. — La giurisprudenza della suprema Corte in diverse pronunce, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale della gran parte dei tribunali di merito, ha riconosciuto che «al dipendente ATA, già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal C.C.N.L. del comparto scuola, considerandolo come appartenente a detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale di provenienza» (Cass. civ. sez. lav. 15 aprile 2005, n. 7849; Cass. civ. sez. lav. 4 marzo 2005, n. 4722; Cass. civ. sez. lav. 3 marzo 2005, n. 4576; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3478; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3477; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3361; Cass. civ. sez. lav. n. 3357; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3356; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3225; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3223);

3. — Tuttavia, l'attuale Governo nell'elaborare il disegno di legge finanziaria 2006 ha introdotto un emendamento, comma 149-*quater*, con cui ha disposto che il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 1234/1999 deve essere interpretato nel senso che l'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato deve essere effettuato con il principio della temporizzazione anziché mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato nel ruolo di provenienza, fatti salvi i diritti di chi ha già impugnato il proprio inquadramento, maturati a seguito di sentenze passate in giudicato;

4. — La predetta disposizione è stata trasfusa nel comma 218 della legge finanziaria 23 dicembre 2005; Tutto ciò premesso questo giudice, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ritiene di accogliere l'eccezione di non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di cui in premessa, per i seguenti

M O T I V I

1. — Contenuto della norma di interpretazione autentica.

L'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006 «interpreta» l'art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999.

Preliminarmente, occorre precisare che la necessità di effettuare l'interpretazione autentica di una norma di legge sorge solamente quando la norma in questione, a causa della ambigua formulazione, si presta ad essere interpretata diversamente, ingenerando confusione tra gli operatori del diritto.

Invero, nel caso di specie dall'esame dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 si evince inequivocabilmente la chiarezza del disposto normativo. Il tenore letterale della norma, non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo: dispone infatti, che nei passaggi dagli EE.LL. allo Stato, al personale ATA devono essere riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, risultando inequivoca la volontà del legislatore. La stessa giurisprudenza di legittimità (v. sentenze citate in premessa), intervenuta in merito, ha suffragato ogni dubbio in merito alla portata precettiva della predetta norma.

Pertanto, già alla luce di tali profili risulta piuttosto dubbia la valenza di norma di interpretazione autentica attribuita al comma 218 in commento.

In ogni caso, dall'esame del contenuto della stessa si evince che oggetto dell'interpretazione è il criterio di riconoscimento dei diritti quesiti da utilizzare ai fini dell'inquadramento del personale ATA, prima dipendente degli Enti locali e poi trasferito nei ruoli dello Stato.

In realtà, dal confronto fra il tenore letterale delle due norme, quella del 1999 e quella del 2005, risulta evidente che più di un'interpretazione si tratta di una sostituzione del criterio di riconoscimento. Infatti, mentre nella norma del 1999, tale riconoscimento era correlato, all'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza, nella norma del 2006 viene invece, riferito, al trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. Il criterio dell'anzianità viene, quindi, sostituito con il criterio c.d. del «maturato economico», risultandone una *reformatio in pejus* nella situazione degli ATA (almeno per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento dell'anzianità maturata con sentenze già passate in giudicato, la cui esecuzione è fatta espressamente salva dalla legge).

Sia il contenuto della norma, sia i suoi effetti sui giudizi in corso e più in generale, sulle situazioni di diritto e di affidamento degli ATA, si prestano al dubbio di costituzionalità per i profili di seguito esaminati.

2. — I limiti delle norme di interpretazione autentica secondo la giurisprudenza costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo al legislatore una significativa latitudine nella capacità di ricorrere all'interpretazione autentica, pone alcuni limiti, che nel caso in esame, non sono stati correttamente rispettati.

Rileva innanzi tutto, il rapporto che deve intercorrere fra la norma interpretata e la norma di interpretazione. Una norma di interpretazione autentica, per fermo e consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, deve limitarsi a chiarire il significato di una norma precedente, con la conseguenza che la norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata e non la sostituisce (Corte cost., sentenza n. 233/1988). Indipendentemente dalla qualificazione fornita dal legislatore, secondo la Corte costituzionale «va riconosciuto carattere interpretativo soltanto alla legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo, ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (Corte cost., sentenza n. 155/1990).

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale deve essere, invece, reputata illegittima una norma (sedi-cente) di interpretazione autentica che integra, con nuovi precetti, il contenuto della legge antecedente, di modo che «lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità con il tenore della norma interpretata» (Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29; Corte cost., 23 novembre 1994, n. 397; Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155) e che la natura di legge interpretativa «va desunta da un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (Corte cost. n. 94/1995, n. 397/1994; n. 424/1993, n. 455/1992, n. 155/1990, n. 233/1988).

Già sotto questo primo profilo, dunque, si palesa una prima ragione di fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge finanziaria del 2006, in quanto appaiono violati i limiti che la giurisprudenza costituzionale, per fermo e consolidato orientamento, pone alle operazioni di interpretazione autentica.

Nel caso in esame non abbiamo, infatti, due norme — l'una preesistente e l'altra sopravvenuta — che si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario, ma piuttosto una norma che dichiara di interpretare la norma preesistente, ma in effetti la sostituisce interamente, sostituendo al criterio di riconoscimento dell'anzianità quello del trattamento economico complessivo.

Invero, dalla mancanza di coerenza fra il contenuto della norma preesistente e il contenuto della norma di interpretazione, ne consegue che la norma di interpretazione si rivela come un espediente per aggirare il principio di irretroattività della legge.

Se pure è vero che tale principio ha dignità costituzionale solo per quanto riguarda le leggi penali, è altresì vero che la giurisprudenza costituzionale pone condizioni rigorose perché la norma interpretativa possa avere effetti retroattivi e fra queste condizioni ricorrono il rispetto del principio di ragionevolezza (Corte cost., n. 6/1994; n. 283 e n. 424/1993; n. 440/1992; n. 429/1991), la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto (Corte cost., n. 525/2000; n. 39 e n. 424/1993, n. 349/1985), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (Corte cost., n. 6/1994, n. 429/1993, n. 822/1988).

Come è stato affermato, infatti, nella sentenza n. 525/2000: «In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (V., *ex plurimis*, le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (cioè che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*)».

Nel caso di specie tali condizioni non sono state rispettate, verificandosi infatti, la violazione di alcuni parametri di legittimità costituzionale, in quanto la norma interpretativa non si limita affatto ad interpretare, ma piuttosto introduce una nuova disciplina sostanziale, illegittima perché irrazionale, incoerente e ingiustamente discriminatoria, con effetti retroattivi.

3. — I parametri di legittimità violati.

3a. — Violazione dei parametri di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie, risulta violato, infatti, il parametro di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, dal quale è desumibile, altresì il parametro di uguaglianza. È evidente, che la norma, intervenendo a ben sei anni di distanza dalla norma di riferimento, modifica i criteri di riconoscimento di una pretesa giuridica, in capo a ciascun ATA, compiutamente definita dalla legge, come emerge con chiarezza anche dalle pronunce della Corte di cassazione in materia. Si crea, così, una situazione di disparità fra soggetti che la norma precedente aveva trattato unitariamente e uniformemente e tale disparità non trova alcuna ragione giustificatrice. Al contrario, la *ratio* della norma del 1999 era sicuramente individuabile anche nella definizione di un regime unitario e uniforme per tutti gli ATA sottoposti al trasferimento, di modo che la norma di interpretazione si pone in contrasto con la finalità della norma interpretata e anche sotto questo profilo rileva la violazione dell'art. 3 Cost.

Anche l'effetto evidentemente retroattivo della norma in esame palesa la fondatezza del dubbio di costituzionalità, in quanto la modifica retroattiva di situazioni giuridiche in senso peggiorativo può essere ammessa solo ove la retroattività non finisca per «trasmodare in regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (Corte cost., sentenze n. 822/1988, n. 283/1993, n. 6/1994). Giova rilevare, peraltro, che persino quando la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di modificare sfavorevolmente per i beneficiari sempre purché in modo non irrazionale o arbitrario — «la disciplina di determinati trattamenti economici in precedenza garantiti», tale riconoscimento si riferisce a trattamenti, come quelli previdenziali, che vengono modificati dal legislatore per i futuri beneficiari e non certo per soggetti che hanno già usufruito del beneficio o ai quali il beneficio è stato specificamente riconosciuto in relazione ad una condizione imposta dalla legge, e cioè il trasferimento da un datore di lavoro ad un altro;

3b. — Violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti.

L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva anche quale elemento di violazione del parametro costituzionale del legittimo affidamento, da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza ed all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha infatti affermato che «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (Corte cost., sentenza n. 155/1990; v. anche sentenza n. 424/1993).

Nel caso di specie, proprio la tutela dell'affidamento e la certezza dei rapporti verrebbe meno, in quanto vi sarebbero soggetti il cui trasferimento dagli enti locali allo Stato avverrebbe secondo il criterio dell'anzianità maturata, secondo il disposto della norma del 1999 e soggetti il cui trasferimento avverrebbe, invece secondo il criterio del «maturato economico», secondo la norma del 2005, senza che sia individuabile una ragionevole causa giustificatrice. Né tale causa potrebbe individuarsi nelle ragioni di finanza pubblica — che se pur implicitamente sembrano essere alla base dell'ultimo intervento del legislatore — posto che occorrerebbe, comunque, giustificare il fatto che tali ragioni finiscono per incidere solo sugli ATA e non sulla fiscalità generale e, in secondo luogo e

sotto altro profilo, perché tali ragioni inciderebbero in misura discriminatoriamente differenziata sugli stessi ATA, concentrandosi il peso della *reformatio in pejus* solo su coloro che ancora non hanno intentato un giudizio o che, più restrittivamente, non hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato.

Il parametro di uguaglianza vale anche, quindi, per il caso di sacrificio di situazioni soggettive determinato da ragioni connesse alla finanza pubblica: come ha affermato la Corte costituzionale «anche a voler considerare che la norma in questione sia stata dettata dall'esigenza della contrazione della spesa pubblica, tale esigenza non potrebbe porsi a carico di determinati soggetti, piuttosto che sulla generalità degli interessati» (sentenza n. 311/1995).

È da rilevare peraltro come le ragioni di tutela della finanza pubblica siano solo ipotizzabili, in quanto nel convulso procedimento di approvazione della legge finanziaria non è dato rintracciare le ragioni ispiratrici della norma in esame;

3c. — Violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione per invasione della sfera riservata al potere giudiziario.

La norma in questione si palesa altresì illegittima in quanto essa, pur facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formati, è comunque diretta ad incidere su giudizi ancora in corso e tale circostanza è riconosciuta dalla Corte costituzionale come una ragione di illegittimità (sentenza n. 155/1990: viola gli artt. 101, 102, e 104 della Costituzione una norma che «sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso»); V. anche sentenza n. 525/2000 e n. 397/1994). L'interpretazione autentica incontra, infatti, un ulteriore limite nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e la Corte «ha in precedenti occasioni affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 155 del 1990); b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice*» (sentenze n. 6/1994; n. 480/1992; n. 91/1988; n. 123/1987; n. 118/1957).

È evidente nel caso in esame la volontà del legislatore di incidere concretamente e direttamente sui giudizi in corso per determinarne l'esito, con conseguente invasione della sfera riservata al potere giudiziario, oltre che con violazione dei già menzionati parametri di ragionevolezza, di uguaglianza e di legittimo affidamento.

Al contrario, la possibilità per il legislatore di emanare norme che abbiano incidenza diretta sui giudizi in corso è da riconoscersi nel caso in cui l'intervento sia finalizzato risolvere situazioni di disparità di trattamento e non certo a crearle *ex novo* (sentenza n. 29/2002).

Sotto questo profilo, la norma della legge finanziaria 2006 produce un ulteriore causa di discriminazione contro gli ATA in quanto si pone in diretto contrasto con l'art. 2112 del codice civile, che regola in via generale il mantenimento dei diritti dei lavoratori — e in particolare dell'anzianità maturata — nel passaggio da impresa cedente ad impresa cessionaria. Tale articolo, richiamato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 per quanto riguarda i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, può essere derogato solo con specifica abilitazione legislativa (Cass., sez. lavoro n. 4052/2004): e certo tale qualificazione non può essere attribuita ad una norma interpretativa sopravvenuta. Anche sotto questo profilo si palesa dunque l'illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento e del principio di stabilità e coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro.

5. — Altresì, risulta evidente la rilevanza della norma *de quo* ai fini della decisione dei singoli giudizi in corso, posto che le pretese avanzate nel corso del giudizio dai ricorrenti, non possono essere valutate se non alla luce della norma sopravvenuta in commento;

6. — Dall'insieme delle su esposte circostanze si evince la sussistenza delle ragioni di rilevanza e di fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità del comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata con da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende i giudizi in corso e dispone mediante la presente ordinanza, l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Oristano, addì 5 maggio 2006

Il giudice: DELLA CASA

N. 628

Ordinanza del 5 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Oristano nel procedimento civile promosso da Lutz Anna Rosa contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altro.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Ha pronunciato all'udienza del 5 maggio 2005 a seguito di eccezione sollevata dai ricorrenti la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 nelle cause, non riunite, promosse dalla sig.ra Atzei Linda (Proc. R.G. n. 683/05), Cadoni Barbarina (Proc. R.G. n. 684/05), Carta Antonella (Proc. R.G. n. 685/05), Cavalera Noemi (Proc. R.G. n. 686/05), Dessi Peppina (Proc. R.G. n. 687/05), Rosa Laura Lutz (Proc. R.G. n. 688/05), Olcese Rita (Proc. R.G. n. 689/05), Piras Lucilla (Proc. R.G. n. 690/05), Puliga Maria Assunta (Proc. R.G. n. 691/05), Sanna Graziella (Proc. R.G. n. 692/05), Sechi Lucia (Proc. R.G. n. 693/05), Serra Rossana (Proc. R.G. n. 694/05), Tolu Daniela (Proc. R.G. n. 695/05), Carta Loredana (Proc. R.G. n. 768/05), Atzeni Annalisa (Proc. R.G. n. 1282/05), Carrus Gianna (Proc. R.G. n. 1283/05), Carta Salvatore (Proc. R.G. n. 1284/05), Cordella Salvatorangela (Proc. R.G. n. 1285/05), Curcu Salvatore (Proc. R.G. n. 1286/05), Deidda Pasqualina (Proc. R.G. n. 1287/05), Deiola Maria Chiara (Proc. R.G. n. 1288/05), Demontis Francesca (Proc. R.G. n. 1289/05), Desogos Pracida (Proc. R.G. n. 1290/05), Dettori Elena (Proc. R.G. n. 1291/05), Figus Francesca (Proc. R.G. n. 1292/05), Frau Pietro (Proc. R.G. n. 1293/05), Licheri Maria Giuseppa (Proc. R.G. n. 1294/05), Loddo Maria Antonietta (Proc. R.G. n. 1295/05), Manias Renzo (Proc. R.G. n. 1296/05), Mele Giomaria (Proc. R.G. n. 1297/05), Mereu Rita (Proc. R.G. n. 1298/05), Murru Gervasio (Proc. R.G. n. 1299/05), Pinna Antonietta (Proc. R.G. n. 1300/05), Pinna Caterina (Proc. R.G. n. 1301/05), Pinna Irene (Proc. R.G. n. 1302/05), Pisu Giovanni (Proc. R.G. n. 1303/05), Porcu Martina (Proc. R.G. n. 1304/05), Sanna Maria Iosè (Proc. R.G. n. 1305/05), Sanna Rosaria Paola (Proc. R.G. n. 1306/05), Schirra Giuseppina (Proc. R.G. n. 1307/05), Tratzi Luigina (Proc. R.G. n. 1308/05), nei procedimenti su indicati, pendenti innanzi codesto giudice contro il Ministero dell'istruzione università e ricerca.

P R E M E S S O C H E

1. — I procedimenti calendati in epigrafe hanno ad oggetto, l'accertamento del diritto dei ricorrenti, per effetto del passaggio dagli EE.LL. nei ruoli del personale ATA dello Stato e previa declaratoria dell'illegittimità dell'art. 3, Accordo ARAN-Sindacati del 20 luglio 2000, dell'art. 3, d.m. 5 aprile 2001, nonché dell'art. 8, legge n. 124/1999, all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, nei ruoli dell'ente locale di provenienza e pertanto ad essere inquadrati nella classe di anzianità corrispondente prevista dal C.C.N.L. comparto scuola;

2. — La giurisprudenza della suprema Corte in diverse pronunce, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale della gran parte dei tribunali di merito, ha riconosciuto che «al dipendente ATA, già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal C.C.N.L. del comparto scuola, considerandolo come appartenente a detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale di provenienza» (Cass. civ. sez. lav. 15 aprile 2005, n. 7849; Cass. civ. sez. lav. 4 marzo 2005, n. 4722; Cass. civ. sez. lav. 3 marzo 2005, n. 4576; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3478; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005, n. 3477; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3361; Cass. civ. sez. lav. n. 3357; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005, n. 3356; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3225; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005, n. 3223);

3. — Tuttavia, l'attuale Governo nell'elaborare il disegno di legge finanziaria 2006 ha introdotto un emendamento, comma 149-*quater*, con cui ha disposto che il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 1234/1999 deve essere interpretato nel senso che l'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato deve essere effettuato con il principio della temporizzazione anziché mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato nel ruolo di provenienza, fatti salvi i diritti di chi ha già impugnato il proprio inquadramento, maturati a seguito di sentenze passate in giudicato;

4. — La predetta disposizione è stata trasfusa nel comma 218 della legge finanziaria 23 dicembre 2005; Tutto ciò premesso questo giudice, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ritiene di accogliere l'eccezione di non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di cui in premessa, per i seguenti

M O T I V I

1. — Contenuto della norma di interpretazione autentica.

L'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006 «interpreta» l'art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999.

Preliminarmente, occorre precisare che la necessità di effettuare l'interpretazione autentica di una norma di legge sorge solamente quando la norma in questione, a causa della ambigua formulazione, si presta ad essere interpretata diversamente, ingenerando confusione tra gli operatori del diritto.

Invero, nel caso di specie dall'esame dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 si evince inequivocabilmente la chiarezza del disposto normativo. Il tenore letterale della norma, non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo: dispone infatti, che nei passaggi dagli EE.LL. allo Stato, al personale ATA devono essere riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, risultando inequivoca la volontà del legislatore. La stessa giurisprudenza di legittimità (v. sentenze citate in premessa), intervenuta in merito, ha suffragato ogni dubbio in merito alla portata precettiva della predetta norma.

Pertanto, già alla luce di tali profili risulta piuttosto dubbia la valenza di norma di interpretazione autentica attribuita al comma 218 in commento.

In ogni caso, dall'esame del contenuto della stessa si evince che oggetto dell'interpretazione è il criterio di riconoscimento dei diritti quesiti da utilizzare ai fini dell'inquadramento del personale ATA, prima dipendente degli Enti locali e poi trasferito nei ruoli dello Stato.

In realtà, dal confronto fra il tenore letterale delle due norme, quella del 1999 e quella del 2005, risulta evidente che più di un'interpretazione si tratta di una sostituzione del criterio di riconoscimento. Infatti, mentre nella norma del 1999, tale riconoscimento era correlato, all'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza, nella norma del 2006 viene invece, riferito, al trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. Il criterio dell'anzianità viene, quindi, sostituito con il criterio c.d. del «maturato economico», risultandone una *reformatio in pejus* nella situazione degli ATA (almeno per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento dell'anzianità maturata con sentenze già passate in giudicato, la cui esecuzione è fatta espressamente salva dalla legge).

Sia il contenuto della norma, sia i suoi effetti sui giudizi in corso e più in generale, sulle situazioni di diritto e di affidamento degli ATA, si prestano al dubbio di costituzionalità per i profili di seguito esaminati.

2. — I limiti delle norme di interpretazione autentica secondo la giurisprudenza costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo al legislatore una significativa latitudine nella capacità di ricorrere all'interpretazione autentica, pone alcuni limiti, che nel caso in esame, non sono stati correttamente rispettati.

Rileva innanzi tutto, il rapporto che deve intercorrere fra la norma interpretata e la norma di interpretazione. Una norma di interpretazione autentica, per fermo e consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, deve limitarsi a chiarire il significato di una norma precedente, con la conseguenza che la norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata e non la sostituisce (Corte cost., sentenza n. 233/1988). Indipendentemente dalla qualificazione fornita dal legislatore, secondo la Corte costituzionale «va riconosciuto carattere interpretativo soltanto alla legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo, ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (Corte cost., sentenza n. 155/1990).

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale deve essere, invece, reputata illegittima una norma (sedi-cente) di interpretazione autentica che integra, con nuovi precetti, il contenuto della legge antecedente, di modo che «lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità con il tenore della norma interpretata» (Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29; Corte cost., 23 novembre 1994, n. 397; Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155) e che la natura di legge interpretativa «va desunta da un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (Corte cost. n. 94/1995, n. 397/1994; n. 424/1993, n. 455/1992, n. 155/1990, n. 233/1988).

Già sotto questo primo profilo, dunque, si palesa una prima ragione di fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge finanziaria del 2006, in quanto appaiono violati i limiti che la giurisprudenza costituzionale, per fermo e consolidato orientamento, pone alle operazioni di interpretazione autentica.

Nel caso in esame non abbiamo, infatti, due norme — l'una preesistente e l'altra sopravvenuta — che si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario, ma piuttosto una norma che dichiara di interpretare la norma preesistente, ma in effetti la sostituisce interamente, sostituendo al criterio di riconoscimento dell'anzianità quello del trattamento economico complessivo.

Invero, dalla mancanza di coerenza fra il contenuto della norma preesistente e il contenuto della norma di interpretazione, ne consegue che la norma di interpretazione si rivela come un espediente per aggirare il principio di irretroattività della legge.

Se pure è vero che tale principio ha dignità costituzionale solo per quanto riguarda le leggi penali, è altresì vero che la giurisprudenza costituzionale pone condizioni rigorose perché la norma interpretativa possa avere effetti retroattivi e fra queste condizioni ricorrono il rispetto del principio di ragionevolezza (Corte cost., n. 6/1994; n. 283 e n. 424/1993; n. 440/1992; n. 429/1991), la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto (Corte cost., n. 525/2000; n. 39 e n. 424/1993, n. 349/1985), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (Corte cost., n. 6/1994, n. 429/1993, n. 822/1988).

Come è stato affermato, infatti, nella sentenza n. 525/2000: «In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (V., *ex plurimis*, le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*)».

Nel caso di specie tali condizioni non sono state rispettate, verificandosi infatti, la violazione di alcuni parametri di legittimità costituzionale, in quanto la norma interpretativa non si limita affatto ad interpretare, ma piuttosto introduce una nuova disciplina sostanziale, illegittima perché irrazionale, incoerente e ingiustamente discriminatoria, con effetti retroattivi.

3. — I parametri di legittimità violati.

3a. — Violazione dei parametri di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie, risulta violato, infatti, il parametro di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, dal quale è desumibile, altresì il parametro di uguaglianza. È evidente, che la norma, intervenendo a ben sei anni di distanza dalla norma di riferimento, modifica i criteri di riconoscimento di una pretesa giuridica, in capo a ciascun ATA, compiutamente definita dalla legge, come emerge con chiarezza anche dalle pronunce della Corte di cassazione in materia. Si crea, così, una situazione di disparità fra soggetti che la norma precedente aveva trattato unitariamente e uniformemente e tale disparità non trova alcuna ragione giustificatrice. Al contrario, la *ratio* della norma del 1999 era sicuramente individuabile anche nella definizione di un regime unitario e uniforme per tutti gli ATA sottoposti al trasferimento, di modo che la norma di interpretazione si pone in contrasto con la finalità della norma interpretata e anche sotto questo profilo rileva la violazione dell'art. 3 Cost.

Anche l'effetto evidentemente retroattivo della norma in esame palesa la fondatezza del dubbio di costituzionalità, in quanto la modifica retroattiva di situazioni giuridiche in senso peggiorativo può essere ammessa solo ove la retroattività non finisca per «trasmodare in regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (Corte cost., sentenze n. 822/1988, n. 283/1993, n. 6/1994). Giova rilevare, peraltro, che persino quando la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di modificare sfavorevolmente per i beneficiari sempre purché in modo non irrazionale o arbitrario — «la disciplina di determinati trattamenti economici in precedenza garantiti», tale riconoscimento si riferisce a trattamenti, come quelli previdenziali, che vengono modificati dal legislatore per i futuri beneficiari e non certo per soggetti che hanno già usufruito del beneficio o ai quali il beneficio è stato specificamente riconosciuto in relazione ad una condizione imposta dalla legge, e cioè il trasferimento da un datore di lavoro ad un altro;

3b. — Violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti.

L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva anche quale elemento di violazione del parametro costituzionale del legittimo affidamento, da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza ed all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha infatti affermato che «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (Corte cost., sentenza n. 155/1990; v. anche sentenza n. 424/1993).

Nel caso di specie, proprio la tutela dell'affidamento e la certezza dei rapporti verrebbe meno, in quanto vi sarebbero soggetti il cui trasferimento dagli enti locali allo Stato avverrebbe secondo il criterio dell'anzianità maturata, secondo il disposto della norma del 1999 e soggetti il cui trasferimento avverrebbe, invece secondo il criterio del «maturato economico», secondo la norma del 2005, senza che sia individuabile una ragionevole causa giustificatrice. Né tale causa potrebbe individuarsi nelle ragioni di finanza pubblica — che se pur implicitamente sembrano essere alla base dell'ultimo intervento del legislatore — posto che occorrerebbe, comunque, giustificare il fatto che tali ragioni finiscono per incidere solo sugli ATA e non sulla fiscalità generale e, in secondo luogo e

sotto altro profilo, perché tali ragioni inciderebbero in misura discriminatoriamente differenziata sugli stessi ATA, concentrandosi il peso della *reformatio in pejus* solo su coloro che ancora non hanno intentato un giudizio o che, più restrittivamente, non hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato.

Il parametro di uguaglianza vale anche, quindi, per il caso di sacrificio di situazioni soggettive determinato da ragioni connesse alla finanza pubblica: come ha affermato la Corte costituzionale «anche a voler considerare che la norma in questione sia stata dettata dall'esigenza della contrazione della spesa pubblica, tale esigenza non potrebbe porsi a carico di determinati soggetti, piuttosto che sulla generalità degli interessati» (sentenza n. 311/1995).

È da rilevare peraltro come le ragioni di tutela della finanza pubblica siano solo ipotizzabili, in quanto nel convulso procedimento di approvazione della legge finanziaria non è dato rintracciare le ragioni ispiratrici della norma in esame;

3c. — Violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione per invasione della sfera riservata al potere giudiziario.

La norma in questione si palesa altresì illegittima in quanto essa, pur facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formati, è comunque diretta ad incidere su giudizi ancora in corso e tale circostanza è riconosciuta dalla Corte costituzionale come una ragione di illegittimità (sentenza n. 155/1990: viola gli artt. 101, 102, e 104 della Costituzione una norma che «sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso»; V. anche sentenza n. 525/2000 e n. 397/1994). L'interpretazione autentica incontra, infatti, un ulteriore limite nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e la Corte «ha in precedenti occasioni affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 155 del 1990); b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice*» (sentenze n. 6/1994; n. 480/1992; n. 91/1988; n. 123/1987; n. 118/1957).

È evidente nel caso in esame la volontà del legislatore di incidere concretamente e direttamente sui giudizi in corso per determinarne l'esito, con conseguente invasione della sfera riservata al potere giudiziario, oltre che con violazione dei già menzionati parametri di ragionevolezza, di uguaglianza e di legittimo affidamento.

Al contrario, la possibilità per il legislatore di emanare norme che abbiano incidenza diretta sui giudizi in corso è da riconoscersi nel caso in cui l'intervento sia finalizzato risolvere situazioni di disparità di trattamento e non certo a crearle *ex novo* (sentenza n. 29/2002).

Sotto questo profilo, la norma della legge finanziaria 2006 produce un ulteriore causa di discriminazione contro gli ATA in quanto si pone in diretto contrasto con l'art. 2112 del codice civile, che regola in via generale il mantenimento dei diritti dei lavoratori — e in particolare dell'anzianità maturata — nel passaggio da impresa cedente ad impresa cessionaria. Tale articolo, richiamato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 per quanto riguarda i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, può essere derogato solo con specifica abilitazione legislativa (Cass., sez. lavoro n. 4052/2004): e certo tale qualificazione non può essere attribuita ad una norma interpretativa sopravvenuta. Anche sotto questo profilo si palesa dunque l'illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento e del principio di stabilità e coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro.

5. — Altresì, risulta evidente la rilevanza della norma *de quo* ai fini della decisione dei singoli giudizi in corso, posto che le pretese avanzate nel corso del giudizio dai ricorrenti, non possono essere valutate se non alla luce della norma sopravvenuta in commento;

6. — Dall'insieme delle su esposte circostanze si evince la sussistenza delle ragioni di rilevanza e di fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità del comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata con da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende i giudizi in corso e dispone mediante la presente ordinanza, l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Oristano, addì 5 maggio 2006

Il giudice: DELLA CASA

07C0028

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 0 1 1 7 *

€ **5,00**